

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**ALEMANNO e GALEAZZI.** — *Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la ritardata nomina di un presidente dell'Istituto del credito sportivo, vacante sin dalla fine del 1995 sta compromettendo sempre più la principale funzione della banca, a carattere sociale. Infatti, pur essendo sovvenzionato dal Totocalcio con quasi cento miliardi l'anno, e avendo tagliato di un punto, dal 9,5 per cento all'8,5 per cento gli interessi sui mutui per la costruzione di impianti sportivi, l'Istituto è stato fortemente criticato dagli amministratori delle società professionistiche di calcio per le lungaggini burocratiche, che creano enormi difficoltà e impediscono di beneficiare dei fondi dell'istituto: il caso della Reggiana calcio con lo stadio Giglio è stato un esempio eclatante;

Francesco Trazzi, ex dirigente della Cariplo e della Caripuglia, è stato recentemente, designato alla carica della presidenza, nomina promossa, dal Ministro dei beni culturali incaricato per lo spettacolo e per lo sport, Valter Veltroni, di concerto con il Ministro del tesoro, Carlo Azeglio Ciampi;

la designazione del presidente del Credito sportivo non ha ancora trovato attuazione nei fatti;

il professor Giuseppe Falcone ricopre attualmente la carica di « reggente della presidenza » del Credito sportivo, ma è anche soprattutto presidente del Banco di Napoli, ed è impegnato quasi totalmente con la privatizzazione del Banco stesso, nel tentativo di realizzare una cordata unica con Ina, Bnl e Mediocredito centrale —:

per quale motivo, nonostante la designazione del nuovo presidente del Cre-

dito nella persona di Francesco Trazzi, suddetta nomina non trovi attuazione nei fatti;

se, come continuano a denunciare la Cisl e la Cislal, per il fatto che il Governo ha il dovere di accelerare al più presto il processo di nomina definitiva del presidente, non siano da individuarsi gravi responsabilità dello stesso, a causa della mancata attività di una previdenza che riuscirebbe finalmente a restituire la funzione sociale dell'Istituto;

quali misure intenda predisporre il Governo per creare le condizioni ottimali perché all'immediata nomina del presidente del Credito sportivo corrisponda l'effettiva attività della carica, peraltro urgentissima;

se la mancata attribuzione dei compiti al futuro presidente del Credito sportivo sia da ricondurre ad un qualche tentativo di inserire l'istituto del credito sportivo nel piano di salvataggio del Banco di Napoli, insieme a Bnl, Ina e Mediocredito;

se la carica di « reggente della presidenza » del Credito sportivo, pur ricoperta con competenza e capacità dal professor Falcone, sia compatibile con la carica che lo stesso riveste come presidente del Banco di Napoli;

se ritengano che il professor Falcone, con tutti i problemi e gli oneri che il Banco di Napoli comporta, sia in grado di seguire e rimettere in moto l'istituto del credito sportivo che da circa un anno è senza presidente;

quali siano i motivi che giustifichino il vergognoso silenzio da parte del Coni;

se risulti per quale motivo i dirigenti della Lega calcio abbiano attaccato così duramente il Credito sportivo e perché l'istituto non abbia dato risposta;

se siano infine a conoscenza di cosa si nasconda dietro al mancato finanziamento in favore dello stadio di Reggio Emilia.

(4-05754)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

*Il Dr. Francesco Trazzi è stato nominato Presidente dell'Istituto per il credito sportivo con decreto del Ministro Delegato per lo sport in data 30/1/1997, pubblicato sulla G.U. N.34 dell'11.2.97.*

*Riguardo alla questione del finanziamento dello stadio di Reggio Emilia, si evidenzia che il Consiglio d'Amministrazione del predetto Istituto ha deliberato, in favore della S.p.A. MIRABELLO 2000 di Reggio Emilia, la concessione di un finanziamento di L. 10 miliardi — garantito da fidejussione bancaria e da ipoteca di 2° grado sull'area e sui sovrastanti immobili che costituiscono lo stadio di calcio — al tasso agevolato del 3,50 per cento.*

*Sono in corso i conseguenti adempimenti esecutivi per il perfezionamento dell'operazione di mutuo.*

*La questione è, pertanto, risolta.*

Il Ministro delegato per lo sport: Veltroni.

ALOI e VALENSISE. — *Al Ministro dei beni culturali. — Per sapere — premesso che:*

*se sia a conoscenza che, nell'ambito degli interventi previsti dal « decreto Reggio » per la valorizzazione del patrimonio archeologico, è stata attuata una colata cementizia, giustificata con l'abbattimento delle barriere architettoniche per gli handicappati, in immediata contiguità con i resti delle mura greche, sul lungomare. Tale opera è caratterizzata da un forte e devastante impatto ambientale e stravolge la memoria storica della città, tanto che, invece di valorizzazione, si deve parlare di devastazione nell'approccio al bene archeologico;*

*se intenda intervenire affinché da parte del ministero e delle competenti soprintendenze, sia disposto un immediato blocco preventivo ed un riesame dei progetti esecutivi, al fine di evitare ulteriori danni, soprattutto per quanto riguarda i lavori che contemporaneamente si stanno*

*portando avanti per la tomba ellenistica di via Triepi e per le Terme romane, sempre nell'ambito del « decreto Reggio ».*

(4-07644)

RISPOSTA. — *Le opere cui si fa riferimento nell'interrogazione parlamentare in oggetto rientrano tra gli interventi di sistemazione di nuclei archeologici urbani, promossi dal Comune di Reggio Calabria su richiesta della Soprintendenza archeologica della stessa città e finanziati ai sensi della legge n.246 del 1989 concernente « Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria ».*

*L'intervento sul lungomare, intitolato « Restauro conservativo delle Mura greche e delle Terme romane lungo la Via Marina », non riguarda il restauro delle « mura » e delle « terme » in sé, ma il restauro conservativo delle strutture inerenti la sistemazione urbanistica di detti resti monumentali.*

*Il progetto in questione ha avuto una lunga elaborazione, assistita da un funzionario della predetta Soprintendenza, e sull'esecutivo la Soprintendenza ha rilasciato il nulla osta di competenza.*

*Nel caso di specie non sembra che si possa parlare di « colata cementizia »; piuttosto si è fatto, rispetto alla sistemazione preesistente, un maggior uso di cemento, peraltro contenuto in limiti accettabili.*

*Il cemento, infatti, è stato sovrapposto alle murature della precedente sistemazione, sia per le opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia per garantire (tramite ringhiere su cordolo in c.a.) la sicurezza delle aree di passaggio o di sosta interne all'area monumentale; sono infatti previste, ed attualmente in fase di realizzazione, due rampe di accesso per i portatori di handicap motorio.*

*La scelta del materiale cementizio per tali nuovi interventi è ritenuta condivisibile dalla Soprintendenza per diversi motivi.*

*A parte ragioni di carattere tecnico-strutturale, dal punto di vista filologico si ritiene corretto che i nuovi interventi non si mimetizzino con il preesistente, assumendone i connotati, ma mantengano una loro propria fisionomia. Inoltre si è avuto modo di*

constatare quanto l'uso, nelle strutture create in occasione della precedente sistemazione, di muri in opera mista (ciottoli e laterizi) a vista sia stato inopportuno perché, avendo assunto col tempo un aspetto invecchiato, induceva in errore gli utenti al punto da far loro ritenere tali murature come beni archeologici esse stesse, identificandovi addirittura reperti di epoca romana.

Si fa presente, comunque, che in nessun elemento il cemento rimarrà a vista, perché le facciate saranno rivestite da intonaci colorati e le pavimentazioni di ammattonati a coltello.

L'opera ha ottenuto, come detto in precedenza, il nulla osta della Soprintendenza di Reggio Calabria, fatta eccezione per quanto attiene alla copertura, il cui sistema verrà riesaminato approfonditamente; a tal fine è stata richiesta anche la consuezza dell'Istituto centrale per il restauro, che ha già fatto presente che: «... il progetto in questione a livello planimetrico non si discosta dalla precedente sistemazione risalente agli anni venti, fatta eccezione per le modifiche introdotte in funzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche».

Parimenti si conferma che i lavori aventi per oggetto la tomba ellenistica di Via Tripepi e le Terme romane hanno già ottenuto il nulla osta di competenza di questa Amministrazione e che eventuali varianti in corso d'opera saranno sottoposte al parere della Soprintendenza.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

AMORUSO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il 27 novembre 1996 si è svolta presso il Palaeur di Roma la prima prova del concorso pubblico per esami a 277 posti di assistente sociale (VII livello) per l'Ufficio centrale della giustizia minorile;

la lettura dei quesiti è stata seguita da una contestazione dei candidati, i quali hanno protestato perché, conseguentemente al bando di concorso pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995, sarebbe stato lecito attendersi dei test attitudinali e, solo in una seconda fase, la prova scritta;

a tali osservazioni la commissione esaminatrice ha reagito con assoluta indifferenza, giudicando evidentemente immotivate le richieste dei candidati circa un possibile annullamento della prova, e ciò ha provocato un clima di tensione certamente non idoneo per sostenere la prova di un concorso pubblico;

si sono anche verificati scontri tra alcuni candidati e le forze dell'ordine nel frattempo intervenute su richiesta del presidente della commissione;

in particolare, secondo quanto riferisce il quotidiano *Il Messaggero* (30 novembre 1996, pag. 30), «una ragazza è stata accompagnata al commissariato e denunciata per resistenza a pubblico ufficiale (...), un'altra è stata presa per i capelli e trascinata via (...), un'altra è salita su un banco perché voleva leggere un comunicato, traccia di un esposto alla procura firmato da molti di noi, non glielo hanno permesso (...) a un ragazzo forse il presidente della commissione o un poliziotto in borghese, ha strappato dalle mani la macchina fotografica, l'ha rotta, lo ha ammannettato e quindi lo ha fatto rientrare»;

nonostante tali disordini la prova ha comunque avuto luogo pur avendo deciso di sostenerla solo 580 candidati dei circa 1870 che si erano presentati —:

se i motivi che hanno suscitato la protesta dei candidati risultino fondati, e, in caso affermativo, a chi siano da attribuire le responsabilità;

se risulti regolare l'ingresso nella sede d'esame di personale estraneo alla commissione ed ai candidati;

se non risulti opportuno invalidare l'esito della prova, oltre che per i motivi innanzi espressi, anche in considerazione delle condizioni ambientali e psicologiche in cui i candidati sono venuti a trovarsi;

se non si ritenga eccessivo il tipo di intervento effettuato dalla forza pubblica.  
(4-06063)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professionale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'Amministrazione della giustizia minorile.*

*Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine professionale, consistente « nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale ».*

*Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 n. 410, che testualmente recita: « La prova di attitudine professionale .... consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile ».*

*Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la Commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.*

*Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si presentavano al Palazzo dello Sport di Roma, sede del concorso, 1870 candidati sui 2.700 ammessi.*

*Dal verbale stilato dalla Commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:*

*1) Qual è il ruolo del servizio sociale; quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.*

*2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale, educatore e psicologo. Autonomia ed interazione oppure integrazione tra i soggetti dell'operatività rivolta all'utenza minorile?*

*3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile?*

*Dal medesimo verbale emerge che, ancor prima di conoscere il contenuto del questionario estratto, alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti e non invece dei test. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strappavano le buste e i fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.*

*La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione, il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della Forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contestazione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perché, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.*

*Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro,*

*l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.*

*I fatti in questione hanno formato oggetto di denuncia, da parte dell'autorità di polizia intervenuta in aula, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.*

*Tale complessa situazione è stata esaminata sotto tutti i profili fattuali e giuridici dagli uffici ministeriali.*

*Infine si è pervenuti a ritenere che la prova non si è svolta con la dovuta regolarità, sia perché sono mancate la serenità e la tranquillità necessarie ai candidati per il suo svolgimento in modo adeguato, sia perché, in conseguenza di ciò, la stragrande maggioranza dei partecipanti non ha potuto redigere e consegnare l'elaborato.*

*In conseguenza è stata dichiarata la nullità della prova in questione.*

*Le persone già ammesse a sostenere il detto esame saranno avvertite, con modalità idonee, della data e del luogo in cui esso sarà ripetuto.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

ANGELICI. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

lo schema di utilizzazione delle acque invase a Monte Cotugno, nella progettazione originaria, prevedeva la realizzazione di due condotte adduttrici, del diametro di 3000 mm., per una lunghezza totale di 120 chilometri, capaci di vettoriare una portata totale di circa quaranta metri cubi al secondo. Di tali condotte, la seconda avrebbe dovuto avere un utilizzo esclusivamente agricolo che, nei primi anni '70, venne realizzata con apposito finanziamento della Cassa per il mezzogiorno ed affidata in concessione all'Ente irrigazione, la prima condotta adduttrice dall'invaso del Sinni fino al nodo di Ginosa (TA), per una lunghezza di 64 chilometri ed una portata di venti metri cubi al secondo;

il rimanente finanziamento per la realizzazione della seconda condotta, a quel tempo già predisposto, per ragioni squisitamente politiche (pretesa gestione della regione Basilicata sull'utilizzo delle acque) fu dirottato altrove;

nell'ambito dello stesso finanziamento furono dati in concessione ai consorzi di bonifica di Matera e Stornara e Tara di Taranto i lavori di realizzazione delle reti di distribuzione nelle aree agricole da servire;

il consorzio di bonifica Stornara e Tara ha realizzato le opere di distribuzione in tutto l'arco jonico, predisponendosi a poter irrigare, tra zona occidentale e zona orientale, una superficie totale di circa 30.000 ettari;

ciò comporterebbe un fabbisogno idrico totale di 8,5 metri cubi al secondo, ma, essendo stata realizzata solo la prima condotta adduttrice, il volume di acqua attualmente derivato è pari a 2,5 metri cubi al secondo;

ciò consente di dominare soltanto una superficie irrigua di 10.000 ettari, con un deficit idrico di 6,5 metri cubi al secondo, ed una superficie già attrezzata, ma non irrigata, di 20.000 ettari —:

se, onde evitare che la spesa sostenuta per la realizzazione delle opere succitate (oltre settecento miliardi), risulti inutile, per incentivare lo sviluppo agricolo delle restanti zone già predisposte all'irrigazione e per soddisfare altresì la richiesta crescente di acqua da parte degli utenti, non ritengano quanto mai importante realizzare la seconda canna adduttrice del Sinni.

(4-02255)

RISPOSTA. — *Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali fin dal mese di giugno del 1995, d'intesa con il Nucleo di Valutazione del Ministero del Bilancio ed avvalendosi della struttura dell'ex Agensud, avviò una indagine per individuare progetti esecutivi cantierabili di completamento di grandi opere infrastrutturali irrigue rica-*

denti nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord, di estremo interesse per lo sviluppo e l'occupazione.

Per quanto concerne in particolare lo schema idrico Sinni-Salento fu individuato, anche su specifiche segnalazioni dei Consorzi di Bonifica interessati e dell'Ente Irrigazione, il progetto riguardante la realizzazione della seconda canna adduttrice del Sinni.

Successivamente nell'incontro programmatico Stato-Regione Puglia tenutosi a Bari il 7 agosto 1995, il Ministro delle risorse agricole sottolineò l'esigenza imprescindibile del completamento e razionalizzazione di determinati schemi idrici per usi plurimi intersettoriali già ammessi a finanziamento da parte della CASMEZ fra cui anche quello del Sinni che condiziona lo sviluppo socio-economico di vasti territori delle province salentine (Taranto, Brindisi e Lecce).

A seguito di tale incontro il 18 dicembre '95 è stato siglato il Protocollo di intesa per la definizione dell'Accordo di Programma Stato-Regione Puglia.

All'interno di detto Accordo, a seguito di incontri tecnici, cui ha partecipato anche il Commissario ad acta del Ministero delle risorse agricole - Gestione ex Agensud, è stato incluso, tra i settori prioritari, anche quello idrico.

Sulla base di tale Protocollo la Giunta Regionale Pugliese con delibera del 23 aprile '96 ha espresso il proprio assenso, individuando la priorità in relazione alla cantierabilità delle opere.

Fra queste, nel sottoprogramma 1 « Completamento programmi di adeguamento dei sistemi acquedottistici del Mezzogiorno - Misura 4 - Puglia » è compreso il progetto riguardante la realizzazione del I lotto della seconda canna adduttrice del Sinni (fino a Taranto) per un importo di 180 miliardi di lire.

Tale delibera è stata trasmessa al Ministero dei lavori pubblici (autorità nazionale responsabile per l'attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno Q.C.S. 1994-99) ed al Ministero del bilancio affinché, in sede di riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, sia inserito anche il

progetto riguardante la realizzazione del I lotto della seconda canna adduttrice del Sinni.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

BAMPO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in seguito a bando di gara pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della regione Calabria*, l'impresa « Agostini Guido srl », con sede legale a Trieste, risultava aggiudicataria della licitazione privata indetta, con delibera in data 30 novembre 1994, per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle gallerie ferroviarie della linea Cosenza-Catanzaro Lido e della linea Pedace-San Giovanni in Fiore;

rispetto ai tempi dell'aggiudicazione, a causa di eventi sismici sopravvenuti, la direzione dei lavori provvedeva a ridefinire gli interventi attraverso una descrizione di massima dei lavori, modificabile anche nel corso della loro esecuzione;

l'aggiudicataria Agostini srl si impegnava ad eseguire i lavori nel rispetto delle disposizioni che sarebbero state impartite dalla direzione dei lavori;

durante l'esecuzione dei lavori, il committente sollevava nuovi problemi, sempre meno attinenti l'esecuzione dei lavori, ed attribuiva presunti gravi inadempimenti all'impresa Agostini Guido srl;

l'amministrazione intimava la rescissione del contratto ed accusava l'impresa Agostini di perseguire intenti dilatori a mirare ad un ampliamento dell'oggetto del contratto, determinando un aggravio di costi per l'amministrazione appaltante;

dalla condotta tenuta risulta come l'amministrazione non intenda assolutamente consentire a che l'impresa Agostini inizi i lavori oggetto dell'appalto, frapponendo una serie di ostacoli, eccezioni, contestazioni, pretese sempre nuove e sempre

diverse che, ad una concreta verifica appaiono assolutamente pretestuose ed inconsistenti;

con il passar del tempo, continuano ad aggravarsi i costi a carico dell'impresa appaltatrice, accusata, tra l'altro di un atteggiamento dilatorio che la espone al pericolo di risarcire i danni conseguenti all'asserito inadempimento;

in particolare, afferma l'Amministrazione che, qualora il traffico ferroviario dovesse venire interrotto a causa dei pericoli di crolli cui la Agostini non avrebbe voluto porre rimedio, sarà la stessa Agostini a doverne rispondere;

appare evidente che la Agostini srl si vede ingiustamente costretta a dover seriamente valutare l'opportunità di desistere dall'esecuzione delle opere di cui alla gara d'appalto, avvantaggiando in tal modo terze imprese più gradite all'Amministrazione —:

quali provvedimenti il Ministro interrogato ritenga opportuno adottare e se ritenga necessaria una verifica della condotta dei dirigenti della gestione commissariale governativa ferrovie della Calabria, qualora vengano riscontrati comportamenti tali da far presupporre una condotta illecita ed un abuso della posizione di autorità riconosciuta per legge. (4-03498)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli accertamenti disposti dalla competente Autorità giudiziaria, è emerso quanto segue.*

*In data 30 novembre 1994 l'impresa Agostini Guido s.r.l., si aggiudicava l'appalto per la manutenzione delle gallerie delle linee cosentine, di cui alla licitazione privata indetta dalla Gestione governativa delle Ferrovie della Calabria ed autoservizi integrativi.*

*Il 3 luglio 1995 veniva stipulato il relativo contratto, che prevedeva, tra l'altro, l'onere della presentazione dei disegni esecutivi prima dell'inizio dei lavori.*

*Gli interventi contrattuali riguardavano la riparazione delle Calotte delle gallerie ferroviarie interessate (tratti Cosenza - Ca-*

*tanzaro Lido - Pedace - S. Giovanni in Fiore) e non i « piedritti » delle medesime, circostanza evidenziata all'impresa prima della firma del contratto.*

*Dopo la firma del contratto, l'azienda presentava elaborati tecnici che presupponevano necessariamente un intervento anche sui « piedritti », chiedendo la loro approvazione.*

*Tale soluzione, difforme rispetto a quella contrattuale, non veniva approvata dall'Amministrazione delle Ferrovie in quanto ciò avrebbe comportato inconvenienti tecnici ed economici.*

*L'impresa veniva reiteratamente invitata dalla Direzione dei lavori ad adeguarsi alle obbligazioni contrattualmente assunte. Essa non ha mai accolto detto invito, ma ha comunicato che in caso di variazione d'ufficio degli elaborati stessi, non si sarebbe ritenuta responsabile dei lavori eseguiti, ed ha chiesto di iniziare i lavori senza che gli elaborati fossero stati resi conformi agli impegni contrattuali.*

*In data 2 ottobre 1995 l'impresa veniva espressamente diffidata a presentare un progetto esecutivo degli interventi che rispecchiasse le indicazioni contrattuali.*

*Visto che quanto richiesto nella diffida non veniva eseguito, la Direzione dei Lavori rescindeva il contratto in parola, ai sensi dell'articolo 340 legge 2248/1865, in data 18 gennaio 1996.*

*In ordine ai fatti in questione non sono pendenti procedimenti penali.*

*Naturalmente, lo scrivente non ha veste istituzionale per esprimere valutazioni sulle procedure in questione, che sono — negli ambiti di rispettiva competenza — rimesse all'autorità giudiziaria ed amministrativa.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**BERSELLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*corrono voci che darebbero per imminente la chiusura della pretura di Finale Emilia (MO);*

qualora la cosa corrispondesse al vero si creerebbe per la popolazione finalese una ulteriore situazione di disagio, nonché di ulteriore impoverimento, nel settore dei pubblici servizi, dopo la scomparsa dell'ufficio di collocamento e dopo che il presidio sanitario si avvia sempre più a divenire un « cronicario » —:

quale sia il pensiero del Ministro interrogato in merito a quanto sopra e se in effetti sia prevista la chiusura della pretura di Finale Emilia. (4-05624)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Finale Emilia che è stata accorpata alla pretura circondariale di Modena.*

*I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.*

*Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;*

*i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;*

*i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:*

*a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;*

*all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995,*

*si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di Finale Emilia.*

*I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.*

*È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

BARRAL. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

*la legge 4 gennaio 1994, n. 11, stabilisce che l'attività di consulenza dei mezzi di trasporto esercitata in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobil club è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge 8 agosto 1991, n. 264;*

*la struttura dell'Acì operante sul territorio della provincia di Cuneo risulta composta di undici delegazioni;*

*sette agenzie, in applicazione dell'articolo 10, comma 1, hanno inoltrato regolare richiesta di conversione della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18*

giugno 1931, n. 773, e perciò regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività di cui alla citata legge n. 11 del 1994;

per le delegazioni di Alba, Borgo S. Dalmazzo e Benevagienna è stata concessa l'autorizzazione provinciale ad operare al di fuori di quanto stabilito dalla legge n. 264 del 1991;

il fine della legge n. 264 del 1991 è quello di assicurare uno sviluppo ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico e ciò non si realizza certamente con il proliferare di sedi secondarie —:

se il Ministro non ritenga opportuno chiarire le ragioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività alle suddette delegazioni Aci, dal momento che tali autorizzazioni non potevano essere rilasciate in quanto non sussistono i requisiti di cui alla legge n. 264 del 1991;

se il Ministro non intenda verificare la sussistenza di eventuali pressioni per il rilascio delle autorizzazioni medesime;

quali provvedimenti il Ministro intenda eventualmente adottare nei confronti dei responsabili. (4-01487)

**RISPOSTA.** — *La legge 264/91, come modificata ed integrata dalla legge 11/94 e dalla legge 11/96, demanda al Ministero dei trasporti il solo compito di attuare le norme mediante l'emanazione dei decreti ivi previsti.*

*La competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nonché la vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività medesima, ivi compresa la verifica dei requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione ed il loro permanere nel tempo, sono invece attribuite dalla legge all'esclusiva competenza delle Province.*

*Pertanto ogni azione tesa a verificare il merito degli atti amministrativi delle Province in materia di consulenza automobilistica non sarebbe legittima.*

*Infatti, gli organi preposti al controllo degli atti delle Province sono il Prefetto per ciò che attiene ai problemi di ordine pubblico ed il CO.RE.CO., per ciò che attiene alla legittimità dell'azione amministrativa.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

**BARRAL.** — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'aeroporto di Cuneo-Levaldigi si trova in estreme difficoltà finanziarie, che condizionano sia la gestione ordinaria che la programmazione dell'attività dell'aeroporto stesso;

tale situazione di difficoltà finanziaria è da addebitare al mancato incasso dei crediti di Civilavia, nonché alla ridotta disponibilità degli enti locali soci a sostenere ulteriormente la società —:

se il Ministro non ritenga estremamente urgente intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di ottenere in tempi brevi la liquidazione del credito fatturato a Civilavia ed il riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento;

se il Ministro non reputi di intervenire tempestivamente al fine di evitare la messa in liquidazione della società, liquidazione questa che vorrebbe dire, per la provincia di Cuneo, perdere l'unica infrastruttura completa nel campo dei trasporti realizzata nel dopoguerra e, sotto il profilo lavorativo, significherebbe la perdita di oltre cento posti di lavoro altamente qualificati e solo in misura minima riconvertibili. (4-02178)

**RISPOSTA.** — *La Società Aeroporto di Cuneo ha in concessione provvisoria alcuni beni demaniali ai fini dell'espletamento dei principali servizi aeroportuali.*

*Il provvedimento che disciplina tale concessione è stato emanato il 7 luglio 1980 in adesione alla formale richiesta della Società presentata nel marzo dello stesso anno.*

La concessione, inizialmente di durata annuale, è stata prorogata con provvedimento datato 2 novembre 1981 fino all'entrata in vigore della convenzione ventennale, che attualmente è all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Non appena pervenuto il parere, si provvederà alla stipula definitiva della Convenzione che unitamente al decreto approvativo, sarà trasmessa agli Organi di controllo per la registrazione.

Per ciò che concerne il rimborso di oneri per prestazioni effettuate dalla Società Aeroporti di Cuneo si fa presente quanto segue.

Nel corso del 1995 la Società ha chiesto il pagamento di fatture — relativamente al periodo 1985-1994 — per un importo di circa 3 miliardi per interventi manutentivi effettuati su beni demaniali che non formano oggetto di concessione, per i quali la Società ritiene non sia prevista la gratuità.

L'Amministrazione ritiene invece che il provvedimento di concessione disciplina le prestazioni in argomento in quanto prevede l'impegno da parte della stessa Società di provvedere alla vigilanza dell'intero sedime aeroportuale ed alla manutenzione della pista, del raccordo e del piazzale di sosta degli aeromobili, impegno assunto dalla Società fin dalla presentazione dell'istanza con la quale richiedeva in via anticipata la concessione.

Della questione è stata interessata l'Avvocatura dello Stato per un parere sull'interpretazione delle clausole contenute nell'atto di concessione. Tale parere non è ancora pervenuto.

In merito alla disparità di trattamento rispetto ad altre Società di gestione aeroportuale, occorre sottolineare che ogni rapporto di concessione tra lo Stato e gli Enti di gestione viene definito con singolo provvedimento che tiene conto della specifica realtà aeroportuale.

Lo sviluppo dello scalo cuneese, sotto l'aspetto del traffico commerciale, risente della relativa vicinanza degli aeroporti di Nizza, Genova e Torino che, in termini di mercato aereo, hanno maggiore capacità attrattiva.

Inoltre lo scalo in questione non ha potuto giovare del contributo ex lege n. 351/1995 (articolo 1, commi 5 e 5 bis) in quanto l'erogazione di tale contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) l'individuazione, nell'ambito del piano di investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge, degli aeroporti di rilevante interesse sociale e turistico con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri;

b) la presentazione, da parte dell'ente di gestione, di un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo all'erogazione del contributo;

c) la disponibilità dei fondi costituiti dai proventi versati dalle Società di gestione, previste dall'articolo 10, comma 13, della legge n. 537/1993, a titolo di canone per la gestione aeroportuale da affidare ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, della legge n. 315/1995.

Tali condizioni non si sono ancora verificate; il decreto interministeriale Trasporti-Tesoro per la costituzione delle società ex articolo 10, comma 13, della legge n. 537/1993, che consentirà la concessione degli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 1 quater della legge n. 351/1995, la riscossione dei canoni e l'erogazione dei contributi ex articolo 1, comma 5, della citata legge n. 351, è in corso di definizione mentre il decreto interministeriale per la determinazione dei canoni, è allo studio di un apposito gruppo di lavoro costituito da funzionari dei Ministeri dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze.

Per quanto riguarda gli aspetti occupazionali si fa presente che l'Ufficio provinciale del lavoro di Cuneo ha comunicato che presso la Società Aeroporto di Cuneo risultano 18 lavoratori dipendenti.

Un possibile sviluppo commerciale dell'aeroporto di Cuneo non può che essere prefigurato nell'ambito di una ridefinizione complessiva dell'offerta di voli sul nord Italia, che avverrà comunque a seguito dell'apertura di Malpensa 2000.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

**BARRAL.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 14 e 15 luglio 1996 un gruppo di vandali ha forzato i cancelli della motorizzazione civile di Madonna dell'Olmo (Cuneo), riuscendo ad entrare negli uffici attraverso una delle porte della zona collaudo;

a seguito di tale atto vandalico, gli sportelli, gli archivi e gli uffici operativi sono stati messi a soqquadro, i faldoni con migliaia di documenti sono stati sparpagliati per terra e i plichi di certificati sono stati mischiati e buttati su scrivanie e sedie;

da un primo inventario S emerso, inoltre, che sono spariti interi plichi con centinaia di pratiche per la duplicazione di patenti, gi- evase, documenti per l'immatricolazione di ciclomotori e veicoli;

a seguito di tale *raid* teppistico, la sede della motorizzazione civile di Madonna dell'Olmo risulta inagibile e pertanto resta chiusa per i danni causati, creando notevole disagio all'utenza e alle agenzie automobilistiche —:

per quale motivo le motorizzazioni civili, luoghi nei quali sono custoditi documenti fondamentali e, soprattutto, unici, per le pratiche automobilistiche, non risultano in alcun modo protette da adeguati sistemi di sicurezza;

se lo Stato sia assicurato contro i danni causati da episodi come quelli ricordati, affinché, venga fornita adeguata tutela agli utenti;

quali provvedimenti intenda prendere al fine di non far gravare sugli utenti e sulle agenzie automobilistiche l'onere della duplicazione delle pratiche e delle relative spese;

se intenda adottare misure che prevedano il risarcimento, da parte dello Stato, dei danni subiti dall'utente a causa dello smarrimento o del furto, all'interno degli uffici della motorizzazione civile,

delle pratiche necessarie per l'espletamento delle attività lavorative del medesimo;

se non ritenga opportuno aumentare le ore di apertura degli sportelli al pubblico in considerazione del fatto che l'eccessiva burocrazia e l'enorme mole di lavoro rendono insufficienti gli orari attualmente in vigore, a danno dei cittadini utenti;

se non intenda rendere operativo anche nei confronti dei dipendenti delle motorizzazioni civili il decreto 31 marzo 1994 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di creare un miglior rapporto cittadino-pubblica amministrazione.

(4-02208)

**RISPOSTA.** — *In ordine all'atto vandalico avvenuto nella notte fra il 14 e il 15 luglio presso l'Ufficio provinciale della M.C.T.C. di Cuneo, si rappresenta quanto segue.*

*Lo Stato non è coperto da assicurazione per i danni causati da episodi come quello in oggetto né sono previste misure per il risarcimento dei danni subiti dall'utente.*

*I danni che possono derivare all'utenza risultano comunque contenuti considerato che l'onere della duplicazione delle pratiche oggetto di furto non grava sull'utenza o sulle agenzie automobilistiche, in quanto esse vengono ricostruite « d'ufficio » senza chiedere — fin dove è possibile — documenti agli interessati. Infatti, nell'ammontare complessivo del danno erariale subito dall'Amministrazione viene incluso anche il costo della ricostruzione del fascicolo sottratto.*

*Peraltro, il ripetersi di atti vandalici ai danni degli Uffici della M.C.T.C., specialmente se ubicati in zone a scarsa urbanizzazione, ha evidenziato l'esigenza di provvedere al più presto alla protezione degli Uffici.*

*È stato quindi elaborato un progetto tipo di impianto che prevede la connessione del sistema di allarme con organismi di vigilanza. La realizzazione dei sistemi di pro-*

tezione per le prime 40 sedi interessate si ritiene sarà completata entro nove mesi circa.

Per quanto concerne l'apertura al pubblico degli sportelli M.C.T.C., l'orario attualmente in vigore è conforme a quanto disposto dalla circolare interna del 4 maggio 1995 di recepimento della circolare della Funzione Pubblica emanata in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 724/1994: l'apertura degli sportelli è assicurata per due pomeriggi la settimana, dovendo, il predetto personale nei restanti pomeriggi svolgere anche l'attività in conto privati.

Tale attività, che si concretizza in operazioni tecniche fuori sede (omologazioni e revisioni di veicoli presso le ditte) ed esami per il rilascio di abilitazioni alla guida presso le autoscuole, risulta comunque essere un'erogazione di servizio all'utenza.

Inoltre, l'orario di apertura degli sportelli dell'Ufficio provinciale di Cuneo è stato segnalato dal direttore dell'ufficio stesso al Sindaco ed al Prefetto della città, in esecuzione dell'articolo 36 della legge n. 142/1990 concernente la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali.

Per quanto riguarda l'operatività del decreto 31 marzo 1994 concernente il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si osserva che tale decreto, recepito nel Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 16 maggio 1995, è già operativo. Di tale codice disciplinare l'Amministrazione ha dato ampia diffusione con apposita circolare, inviata ad ogni ufficio centrale e periferico della M.C.T.C.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

**BARRAL.** — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 2, comma 2, disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, stabilendo precisi criteri al fine di assicurare uno sviluppo del settore or-

dinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico;

la legge 4 gennaio 1994, n. 11, detta le norme di adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi;

il decreto del 16 aprile 1996, n. 338, approva il regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio e dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto —:

quale sia la corretta interpretazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 16 aprile 1996, visto che i soggetti citati dalla legge n. 11 1994, articolo 4, non devono sostenere alcun esame, ma nella sfavorevole condizione riportata dal comma 3, i soggetti interessati devono sostenere un corso di formazione professionale, che li abilita alla professione;

per quale motivo all'articolo 4, comma 2, del già citato decreto si chiami in causa l'articolo 10 della legge n. 264 1991, quando questo è stato sostituito dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11 così come si può facilmente evincere dalla premessa che introduce lo stesso articolo 4 della legge n. 11 1994 già citata;

se il Ministro non ritenga opportuno terminare l'iter iniziato nel lontano 8 agosto 1991, con l'emanazione di tutti i decreti che permettano la corretta applicazione della legge 8 agosto 1991 e successive modifiche;

se il Ministro non ritenga utile tranquillizzare la categoria dei lavoratori che svolge l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sottoposta a continuo stillicidio nel vedere progressivamente ridursi il proprio campo di attività, cosa che in tempi di recessione e crescente disoccupazione non suscita certamente consenso all'opera del Governo. (4-03619)

**RISPOSTA.** — Le discrasie contenute nel decreto 16 aprile 1996, n. 338, sono dovute

alla circostanza che esso è stato redatto prima delle modifiche alla legge 264/91, introdotte dalle leggi n. 11 del 1994 e 11 del 1996, ed al suo iter approvativo, che in relazione alla complessità delle procedure, si è sviluppato nell'arco di un biennio.

Poiché le discrasie segnalate possono essere chiarite in via amministrativa mediante l'emanazione di una circolare esplicativa, si è ritenuto di adottare tale soluzione, piuttosto che modificare lo schema di regolamento alla luce della normativa sopravvenuta, procedura questa che avrebbe ulteriormente dilatato i tempi di pubblicazione per un arco di tempo non quantificabile.

La circolare esplicativa è stata predisposta e a breve sarà emanata.

Si segnala peraltro che la Regione Lombardia ha ritenuto di dover impugnare il citato decreto presso il TAR, proponendo contestualmente giudizio di legittimità costituzionale circa i contenuti di alcune norme recate dalla Legge 264/91, avendo la Regione stessa ravvisato nelle norme una « mortificazione » del ruolo degli Enti locali.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

BARRAL. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la maggior parte dei comuni montani cuneesi, in mancanza di imprese disponibili allo sgombero della neve dalle strette e tortuose strade comunali, affida tale servizio ad operatori agricoli, che utilizzano i propri mezzi aziendali;

in provincia di Cuneo, l'applicazione del vomero al trattore agricolo comporta la necessità dell'omologazione del mezzo da parte della autorizzazione civile di Cuneo, ma ciò facendo, il trattore perde l'omologazione al traino. La perdita dell'omologazione al traino agricolo è una condizione che nessun agricoltore è disposto ad accettare e, pertanto, moltissimi comuni rischiano di rimanere, nei prossimi mesi invernali, isolati dalla neve;

in alcune province, come quella di Asti, l'applicazione del vomero al trattore comporta l'omologazione, da parte della motorizzazione civile di Asti, senza la perdita dell'omologazione al traino —:

se non ritenga opportuno intervenire presso la motorizzazione di Cuneo al fine di ottenere un'applicazione dei regolamenti in linea con le altre province e non lesiva delle necessità rilevate. (4-06056)

RISPOSTA. — La circolare 20 maggio 1960, n. 84, relativa all'impiego saltuario di lame spartineve è tuttora operante.

Non risulta che presso l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Cuneo la circolare sia applicata in modo diverso rispetto agli altri Uffici M.C.T.C.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

BARRAL. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la maggior parte dei comuni montani cuneesi, in mancanza di imprese disponibili ad effettuare lo sgombero neve delle strette e tortuose strade comunali, affida tale servizio ad operatori agricoli che utilizzano i propri mezzi aziendali;

la motorizzazione civile di Cuneo — a differenza della motorizzazione civile di Asti e di Savona che consentono l'aggiornamento della carta di circolazione di trattori agricoli sui quali sono collaudate lame spartineve — non concede l'aggiornamento del documento di circolazione delle macchine agricole quando viene installata un'attrezzatura non considerata di uso agricolo o forestale, come appunto le lame spartineve;

in questi casi la trattrice agricola è declassata a macchina operatrice, con tutte le relative conseguenze, quali la perdita del rimorchiabile;

con la circolare 20 maggio 1960, n. 84, del Ministero dei trasporti si è acconsentito l'impiego delle trattrici agricole

per lavori extra-agricoli occasionali e ciò si è rivelato particolarmente utile per gli operatori delle zone montane e marginali, che dallo sgombero neve traggono notevoli benefici economici;

la cosiddetta legge sulla montagna n. 97 del 1994, al fine di favorire la permanenza nelle zone montane della gente a presidio del territorio, consente ed incentiva la pluriattività —:

se la circolare menzionata possa ancora dirsi applicabile e, nell'ipotesi in cui debba considerarsi superata, se non ritenga opportuno intervenire affinché sia consentito l'impiego delle macchine agricole per lo sgombero neve senza che queste perdano il rimorchiabile, consentendo un migliore sfruttamento dell'investimento fatto dalle aziende agricole;

nell'ipotesi in cui la circolare citata sia valida, perché la motorizzazione civile di Cuneo, abbia dato una diversa interpretazione della stessa, a differenza di quanto fatto dalla motorizzazione civile di Asti e Savona. (4-06081)

RISPOSTA. — *La circolare 20 maggio 1960, n. 84, relativa all'impiego saltuario di lame spartineve è tuttora operante.*

*Non risulta che presso l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Cuneo la circolare sia applicata in modo diverso rispetto agli altri Uffici M.C.T.C.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

BECCHETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

è notizia di qualche giorno fa che l'Enel, dopo la bocciatura da parte del comune di Monfalcone della realizzazione di un impianto di rigassificazione, ha richiesto al fornitore nigeriano (Nlng) l'applicazione della clausola di forza maggiore al fine di rescindere il contratto di forniture gas firmato con la Nigeria (Nlng) agli inizi del 1996 con il beneplacito del Governo Dini;

detto contratto prevede, in caso di non accoglimento della richiesta Enel, il vincolo *take or pay*, e quindi la situazione comporterà un esborso da parte dell'Enel di circa settecento miliardi all'anno a fondo perduto;

esiste peraltro la possibilità di porre in opera l'impianto di rigassificazione in uno dei siti, tra i quali Civitavecchia, individuati dalla Snam e dall'Enel —:

quale sia l'orientamento del Governo per evitare tale esborso, che naturalmente ricadrebbe sulle tasche dei cittadini italiani, e quale impatto avrebbe l'eventuale non importazione diretta di gas da parte dell'Enel sui programmi già stabiliti di riconversione a gas delle centrali elettriche, attualmente alimentate a carbone od olio combustibile. (4-05801)

RISPOSTA. — *A seguito dell'esito negativo del referendum tenuto a Monfalcone che ha reso irrealizzabile il progetto di terminale per la rigassificazione di GNL tra Duino e Monfalcone proposto dalla SNAM, l'Enel ha richiesto al fornitore nigeriano — Nigeria Lng Limited — la rescissione del contratto. Conseguentemente la NLNG ha avviato la procedura per l'arbitrato internazionale per cui, la vicenda, dal punto di vista giudiziario, è attualmente oggetto di arbitrato internazionale in corso a Ginevra.*

*Nel frattempo, al fine di evitare le pesanti conseguenze economiche derivanti dalla rescissione del contratto, sono allo studio iniziative da parte Enel, in collaborazione con il gruppo Eni, che potrebbero consentire il rispetto, anche parziale, del contratto di fornitura con la Società nigeriana.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

BIELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito della riorganizzazione degli uffici giudiziari con la costituzione di

un giudice monocratico, previsto nel disegno di legge predisposto dal ministero, diverse preture potrebbero essere soppresse;

attualmente la sezione staccata della pretura di Cesena, cui sono assegnati due magistrati togati e cinque onorari, opera su un territorio assai vasto e il carico delle procedure pendenti (civili e penali) è notevole;

nell'anno 1995 sono state iscritte 1.287 cause di contenzioso civile e 1.060 cause nei primi setti mesi del 1996;

relativamente alle cause penali, nell'anno 1995 sono stati iscritti 1.734 fascicoli, 970 sentenze e 250 udienze; nei primi sette mesi dell'anno 1996 sono stati iscritti 1.300 fascicoli, 919 sentenze e 138 udienze;

un'eventuale soppressione con accorpamento ad altra pretura creerebbe notevoli disagi ai cittadini di un'area vasta quale quella del comprensorio cesenate e per gli operatori del diritto —:

se sia intendimento del Governo l'accorpamento della pretura di Cesena all'ufficio unico di Forlì e se non si ritenga, in ogni caso, più logico e funzionale il mantenimento di un ufficio giudiziario distaccato del tribunale di Forlì, per il mandamento della pretura di Cesena; tale scelta, tra l'altro, andrebbe incontro alla esigenza di favorire la realizzazione di una provincia che sempre più si va configurando come bipolare. (4-05140)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la pretura di Cesena non è inserita nei progetti allo studio, inerenti alla soppressione di sezioni distaccate di pretura.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**CACCAVARI e SAIA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'associazione talassemici siciliani si presenta come organizzazione di volonta-

riato che si occupa da anni di incrementare la ricerca e di migliorare il supporto terapeutico dei pazienti affetti da emoglobinopatie;

la presenza di più di 1.500 pazienti con emoglobinopatie, di 300 mila portatori sani di talassemia, di più di 60 nati all'anno con *thalassemia major* in Sicilia, rendono necessaria un'attività di volontariato per collaborare con le istituzioni per il controllo di tali malattie;

l'associazione talassemici si è imposta una raccolta di fondi per l'acquisto di un chelante orale, chiamato L1, non disponibile in Italia;

il centro presso cui afferiscono molti dei pazienti iscritti all'associazione talassemici ha ricevuto l'autorizzazione dal ministero della sanità per l'importazione del farmaco, a condizione che venga acquistato in proprio;

il farmaco è l'unico chelante orale (cioè in grado di togliere il ferro accumulato nell'organismo con le trasfusioni) somministrabile ai pazienti che non possono eseguire il Desferal che è somministrato solo per via sottocutanea utilizzando una pompetta portatile per 12 ore al giorno per tutta la vita —:

se il Ministro della sanità sia a conoscenza del vantaggio terapeutico attribuito al farmaco « L1 »;

quali studi si stiano facendo in proposito nel nostro paese;

per quali motivi detto farmaco non sia presente nel nostro paese;

se l'autorizzazione alla importazione in Italia, rilasciata al centro del dottor A. Maggio dell'ospedale « V. Cervello » sia stata rilasciata dopo documentate prove dell'efficacia del farmaco;

se e quali iniziative intenda adottare il Governo, nel caso di una confermata efficacia del farmaco, per assicurare la sua presenza in Italia e la distribuzione omo-

genea in tutto il paese, per renderlo disponibile a tutti i soggetti che ne hanno bisogno senza alcuna discriminazione.

(4-01892)

**RISPOSTA.** — *Il farmaco chelante orale denominato « L1 », indicato nell'interrogazione parlamentare in esame, non è ancora registrato nel nostro Paese.*

*Peraltro, questo Ministero è a conoscenza del possibile vantaggio terapeutico del farmaco « L1 », e ne ha autorizzato la sperimentazione clinica presso alcune strutture ospedaliere di Cagliari, Ferrara e Torino, nell'ambito di uno studio internazionale concernente le proprietà e l'efficacia del chelante orale nel trattamento dell'accumulo di ferro.*

*Fino all'anno scorso, nell'indisponibilità in commercio di prodotti del tipo chelante orale, i pazienti, fra cui i talassemici, che avevano necessità della somministrazione del farmaco « L1 », potevano procurarlo solamente avvalendosi della possibilità offerta dall'articolo 25 dello stesso Decreto legislativo n. 178/91.*

*Tale norma, infatti, consente la deroga alle disposizioni in materia di AIC nella fattispecie dei medicinali industriali preparati su richiesta, scritta e non sollecitata, del medico curante, che si impegni ad utilizzare i prodotti « ordinati » esclusivamente sui propri pazienti o sugli assistiti della struttura sanitaria a cui egli sia preposto, prescrivendoli e somministrandoli sotto la propria diretta e personale responsabilità.*

*In tal caso, non viene contemplata alcuna preventiva autorizzazione, od anche semplice valutazione da parte del Ministero della Sanità, sull'uso terapeutico di farmaci non ancora registrati nel nostro Paese, laddove il produttore è tenuto, invece, a comunicare subito al Ministero le preparazioni effettuate su ordinazione.*

*Malgrado le precipue indicazioni della normativa poc'anzi ricordata, è stato possibile rilevare che l'effettiva applicazione dell'approvvigionamento ed impiego di farmaci non registrati con procedura descritta, ha determinato situazioni di scarso controllo sui prodotti adoperati e sulle modalità del loro utilizzo.*

*Al momento attuale, invece, il farmaco « L1 », denominato « Deferiprone » dalla azienda farmaceutica produttrice, la Apotex Inc., risulta inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del comma 4, articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, senza modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 648 (« Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996 »).*

*In base a tale norma, infatti, a partire dal 1° gennaio 1997, sono erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, per un onere di spesa di lire 30 miliardi annui, qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione sia autorizzata in altri Stati e non ancora in Italia, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica quelli da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, quando figurino inseriti in un apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione Unica del farmaco (C.U.F.) organo scientifico del Ministero della Sanità, conformemente alle procedure ed ai criteri da essa adottati.*

*La C.U.F., a seguito di quanto deliberato nella propria riunione del 30 dicembre 1996, ha istituito l'elenco dei medicinali innovativi di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge n. 648/96, con il provvedimento del 17 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1997.*

*In base al provvedimento in esame, i medicinali vengono inseriti in tale elenco su iniziativa della stessa Commissione ovvero su proposta delle associazioni di malati, delle società scientifiche o di organismi sanitari pubblici o privati: in tali casi, a supporto della proposta dev'essere presentata adeguata documentazione, con informazioni concernenti il tipo e la gravità della patologia da trattare, l'inesistenza di valide alternative terapeutiche, il numero dei soggetti interessati al trattamento, il « follow-up » (controllo a distanza di tempo degli effetti prodotti dal farmaco, ivi compresi*

quelli negativi) ed il completamento favorevole di studi clinici di fase 1 e 2.

Con riguardo a questi ultimi, le aziende farmaceutiche interessate sono tenute a fornire in tempi reali al Ministero della Sanità tutte le informazioni relative alle sperimentazioni ancora in corso, con particolare riferimento ai problemi della qualità e della sicurezza.

La documentazione presentata deve indicare, infine, sia l'ammontare previsto della spesa derivante dall'impiego proposto sia lo stato autorizzativo del medicinale in Italia ed in altri Paesi e l'azienda produttrice o fornitrice.

Questi farmaci rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, salvo eventuali proroghe stabilite dalla C.U.F., a causa del permanere delle esigenze poste a fondamento dell'inserimento in elenco.

I farmaci in elenco debbono venir prescritti dietro ricetta medica recante la dichiarazione di assunzione di responsabilità del trattamento e a seguito di preliminare acquisizione, da parte dello stesso medico prescrittore, del consenso informato di ciascun paziente, di cui risulti la rispettiva consapevolezza degli aspetti relativi alla mancata valutazione del medicinale somministrato ai fini dell'ordinaria autorizzazione all'immissione in commercio, sotto il profilo della qualità, della sicurezza e dell'efficacia.

Il « Deferiprone », come dianzi ricordato, è stato inserito nell'elenco delineato dalla Legge n. 648/96, con apposito provvedimento C.U.F., recante la data del citato provvedimento di istituzione dell'elenco (17 gennaio 1997) e del pari pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale.

L'inserimento del medicinale in questione è avvenuto a seguito delle determinazioni prese dalla C.U.F. nella propria riunione del 13 gennaio 1997.

In tale occasione, constatato che « motivi di tossicità, ipersensibilità od allergia » non consentono a taluni pazienti affetti da talassemia di continuare ad avvalersi delle alternative terapeutiche attualmente disponibili, la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare la prescrizione di prepa-

razioni medicinali a base di « deferiprone », ritenendo che possa costituire una valida opportunità terapeutica per la loro condizione patologica.

Pertanto, il farmaco « Deferiprone » viene erogato, a totale carico del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto delle condizioni ed indicazioni contenute nello specifico provvedimento emanato, ai pazienti affetti da talassemia con documentato sovraccarico di ferro, che risultino intolleranti alla « desferoxamina » per tossicità, ipersensibilità o allergia, o che per gravi motivi non possano essere sottoposti al trattamento con « desferoxamina ».

Per quanto riguarda il Centro operante presso l'ospedale « V. Cervello », si precisa che la C.U.F. sta lavorando ad un protocollo clinico nazionale per l'uso del chelante orale L1, in collaborazione con le associazioni dei talassemici ed i medici che combattono siffatte patologie, fra cui vi è anche, appunto, il Dott. A. Maggio, responsabile del Centro.

L'iniziativa della C.U.F. corrisponde all'esigenza di garantire la piena sicurezza delle decine di pazienti talassemici già in trattamento con l'L1, nonché di tutti coloro che possano trarre vantaggio dall'impiego terapeutico del preparato in questione, in attesa che gli studi sperimentali in corso permettano di accertare definitivamente le proprietà e le caratteristiche del farmaco, in modo da consentirne l'immissione in commercio ai sensi della normativa attualmente in vigore.

Il Ministro della sanità: Bindi.

CANGEMI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

una grave situazione di difficoltà si è venuta a determinare presso la pretura di Lentini (SR);

il pretore nominato dottor Riccardo Rizzi, è infatti attualmente impegnato nel servizio militare di leva ed il suo ufficio resta vacante;

presso la pretura di Lentini restano dunque in attività soltanto alcuni vicepre-

tori scelti dalla Corte di appello fra i legali delle città di Lentini, Carlentini e Francofonte;

questa situazione rischia di avere gravissime conseguenze sulla funzionalità di un ufficio che deve assolvere un consistente carico di lavoro. Giacciono, infatti, presso la pretura di Lentini — come sottolineano la segreteria e l'ufficio locale della Camera del lavoro in un pubblico documento — 868 cause civili, di cui 247 di lavoro, 500 cause penali e 600 procedimenti esecutivi ed il rischio della paralisi è assai concreto;

la pretura di Lentini opera in un'area afflitta da gravissimi problemi sociali ed economici, da una condizionante presenza della criminalità organizzata e da una vasta diffusione di fenomeni illegali;

la funzionalità delle istituzioni — ed in particolare di quelle preposte al rispetto delle leggi — rappresenta una condizione fondamentale per costruire una stagione di riscontro civile e sociale —:

quali provvedimenti intenda assumere al fine di dare positiva soluzione al problema descritto dall'interrogante.

(4-03397)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alle difficoltà esistenti presso la Pretura di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, si comunica quanto segue.*

*Il dr. Riccardo Rizzi, uditore giudiziario assegnato alla Pretura circondariale di Siracusa con funzioni di pretore, non ha assunto servizio in quanto, essendo stato collocato in aspettativa per prestare il servizio militare di leva, non ha completato il periodo di tirocinio mirato.*

*Il Consiglio superiore della magistratura ha ora fissato il nuovo termine del tirocinio ed ha indicato la presa di possesso nel periodo tra il 29 aprile ed il 5 maggio prossimi.*

*Presso la Pretura in questione, inoltre, prestano servizio 19 vice pretori onorari.*

*Si confida che l'arrivo del pretore dr. Rizzi possa consentire di attenuare le difficoltà segnalate.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**CAPPELLA.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premezzo che:

numerosi organi di stampa hanno dato risalto a fatti accaduti nella sede del Palazzo dello sport di Roma in occasione dell'espletamento delle prove di un concorso, bandito dal ministero di grazia e giustizia, per 227 posti di assistente sociale;

nella fase di avvio delle prove i commissari comunicavano ai candidati, diversamente da quanto previsto nel bando di gara (*test* attitudinale), una prova diversa, consistente in quattro domande a cui dare risposta entro quattro ore;

i circa duemila concorrenti esprimevano meraviglia e sorpresa e mettevano conseguentemente in discussione la legittimità della prova cui venivano sottoposti, in relazione alla ipotesi di violazione delle norme regolatrici del concorso ed al manifestarsi di un evidente abuso da parte della commissione che non ha, tra le sue prerogative discrezionali, lo sviamento delle norme contenute nel bando né una loro forzata interpretazione;

a fronte delle proteste dei concorrenti seguiva l'intervento delle forze dell'ordine, a seguito del quale succedevano tafferugli con contusi —:

se non intenda annullare la prova di esame per manifesta illegittimità nel comportamento della commissione e procedere ad una riconvocazione dei candidati;

chi abbia richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e se tra i concorrenti ci siano stati maltrattamenti o quant'altro;

se non ritenga appurare se nella gestione di tutta la concitata fase non vi sia stato un eccesso di intervento rispetto a ciò che richiedeva la situazione. (4-05904)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professionale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'Amministrazione della giustizia minorile.

Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine professionale, consistente « nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale ».

Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 n. 410, che testualmente recita: « La prova di attitudine professionale...consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile ».

Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la Commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.

Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si presentavano al Palazzo dello Sport di Roma, sede del concorso, 1870 candidati sui 2.700 ammessi.

Dal verbale stilato dalla Commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:

1) Qual è il ruolo del servizio sociale; quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.

2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale, educatore e psicologo. Autonomia ed integrazione oppure integrazione tra i soggetti

dell'operatività rivolta all'utenza minorile?

3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile?

Dal medesimo verbale emerge che, ancor prima di conoscere il contenuto del questionario estratto, alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti e non invece dei test. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strapavano le buste e i fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.

La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione, il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della Forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contestazione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perché, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.

Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro, l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.

I fatti in questione hanno formato oggetto di denuncia, da parte dell'autorità di

polizia intervenuta in aula, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Tale complessa situazione è stata esaminata sotto tutti i profili fattuali e giuridici dagli uffici ministeriali.

Infine si è pervenuti a ritenere che la prova non si è svolta con la dovuta regolarità, sia perché sono mancate la serenità e la tranquillità necessarie ai candidati per il suo svolgimento in modo adeguato, sia perché, in conseguenza di ciò, la stragrande maggioranza dei partecipanti non ha potuto redigere e consegnare l'elaborato.

In conseguenza è stata dichiarata la nullità della prova in questione.

Le persone già ammesse a sostenere il detto esame saranno avvertite, con modalità idonee, della data e del luogo in cui esso sarà ripetuto.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

CARAZZI. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 24 aprile 1986 è stato concesso alla società Petrex (poi Agip) il permesso di ricerca idrocarburi denominato « Castel Seprio », che prevede la trivellazione, tra l'altro, di un pozzo in comune di Binago (CO);

il comune di Binago si è opposto con apposito ricorso al Consiglio di Stato, che inizialmente ha concesso la sospensiva, ma poi ne ha respinto il ricorso;

ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, la vigenza del permesso in oggetto è stata ripetutamente prorogata;

attualmente, sembra che l'Agip abbia in programma l'avvio della esecuzione del pozzo;

la popolazione è allarmata per le conseguenze che dalla escavazione potrebbero prodursi a carico delle risorse idriche —

se non si ritenga opportuno revocare il permesso di trivellazione per tutelare il

diritto alla salute della popolazione di Binago, anche per l'assenza di un piano di intervento da parte della protezione civile in caso di incidente. (4-03177)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si riassumono preliminarmente i termini della vicenda, al fine di mettere l'interrogante a conoscenza del lungo contenzioso e della copiosa documentazione relativa al problema in oggetto (documentazione che è in possesso dell'Autorità comunale di Binago ed i cui elementi sono noti anche alle prefetture di Como e Varese, territorialmente interessate).

Si premette che l'attività di ricerca e produzione di idrocarburi è regolata in Italia dalle leggi 11/1/1957, n. 6, 21/7/1967, n. 613 e 9/1/1991, n. 9 e relative disposizioni di attuazione. In base a tali norme i giacimenti costituiscono un bene indisponibile dello Stato, la cui ricerca e coltivazione nell'interesse della collettività, è data in concessione a soggetti pubblici o privati in possesso delle capacità tecnico-economiche necessarie.

Le attività che si svolgono nel territorio del Comune di Binago rientrano nel quadro delle ricerche svolte nel permesso di ricerca denominato Castel Seprio che, seguendo le procedure previste dalle leggi sopra citate, è stato conferito con decreto di questa amministrazione. È stato inoltre pubblicato nel « Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia » ed inviato a tutte le Amministrazioni regionali.

Ogni attività di ricerca fa parte di un programma approvato all'atto del decreto di conferimento o di proroga del permesso sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, organo consultivo di questo Ministero.

Il programma di lavoro approvato diviene vincolante per la società permissionaria, sia come tipo di operazioni previste, sia come tempi di esecuzione, e la sua inosservanza costituisce motivo di decadenza dal titolo minerario con conseguente perdita degli investimenti effettuati.

Si fa inoltre presente che l'attuale normativa non prevede alcuna forma di auto-

rizzazione o nulla osta per la perforazione da parte del Comune ove le opere di ricerca sono ubicate, essendo l'intera competenza autorizzativa e di controllo affidata dalla legge alla competente sezione di Bologna di questo Ufficio.

Il pozzo « Binago 1 » era già stato ubicato nell'agosto 1989 e la sua perforazione debitamente autorizzata, non ebbe luogo a causa di una ordinanza comunale che impose la sospensione delle operazioni per motivazioni non condivise dal TAR competente, con conseguente annullamento per illegittimità del provvedimento del Sindaco.

Indipendentemente dal danno economico subito la Soc. AGIP chiese comunque a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9/91, di recuperare il tempo trascorso in inattività attendendo il giudizio del TAR, e questo ufficio ha pertanto sospeso il decorso temporale del permesso di ricerca per la corrispondente durata di 2 anni e 110 giorni.

Tale situazione si è ripetuta con la emanazione di una nuova ordinanza comunale che nell'imminenza dell'inizio dei lavori di perforazione ha vietato il transito agli autoveicoli di peso superiore a 35 quintali sulla strada di accesso alla postazione così impedendo l'esecuzione della perforazione.

Anche questa ordinanza è stata impugnata dalla Società permissionaria.

Alla data attuale, dopo che sia l'AGIP che l'Autorità comunale di Binago hanno esperito tutti i gradi di giudizio previsti dalle leggi, il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 aprile 1996 ha rigettato il ricorso del Comune di Binago, consentendo all'AGIP di procedere nel programma dei lavori.

Si ritiene che le suesposte vicende siano a conoscenza dell'interrogante, ma si è tuttavia voluto evidenziare come gli organi giurisdizionali posti a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) abbiano ritenuto l'operato dell'AGIP conforme a legge ed a provvedimenti amministrativi di autorizzazione.

Di contro, nessun accento è stato posto a fronte degli ingenti danni economici che la Società ha dovuto sopportare per il fermo del cantiere protrattosi tanto a lungo.

Quanto alla specifica richiesta dell'interrogante (opportunità della revoca dell'autorizzazione alla perforazione) si fa presente che questa Amministrazione non ravvisa motivi sopraggiunti che consentano un provvedimento grave come quello richiesto, la cui adozione immotivata potrebbe far scaturire legittimamente richieste risarcitorie da parte della permissionaria AGIP.

Circa infine la tutela e l'incolumità dei cittadini richiamate nella interrogazione, si fa presente che le attività di ricerca non presentano in genere un alto livello di pericolosità, essendo condotte secondo le norme di buona tecnica e da compagnie altamente specializzate. La perforazione è regolata da specifiche norme di sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica 128/59), che tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei terzi, nonché la corretta gestione delle risorse minerarie. Anche gli aspetti ambientali connessi alle attività (tutela delle falde, scarichi consentiti, rifiuti di perforazione, rumore) sono regolati in modo compiuto e nel corso delle operazioni le relative disposizioni in materia saranno ovviamente rispettate.

Relativamente alla possibilità di un eventuale inquinamento delle falde idriche superficiali si fa presente che le normali tecniche di perforazione adottate, che prevedono il rivestimento opportunamente cementato del sondaggio, non provocano di fatto alcun danno alle falde idriche stesse.

Inoltre è possibile sia effettuare gli eventuali necessari interventi di protezione delle opere dell'acquedotto laddove essi non siano stati realizzati, sia procedere al tracciamento di una nuova strada di accesso, operando ai sensi dell'articolo 10 del R.D. 29/7/1927, n. 1443.

Questa Amministrazione dal suo canto, tramite i suoi competenti uffici, garantirà il più puntuale controllo dello svolgimento delle operazioni e del rispetto delle norme sopra indicate.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

CARDIELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

in attuazione della legge 28 novembre 1980, n. 784, e della delibera Cipe 27 febbraio 1981, il consiglio comunale di Eboli (SA) ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel comune, per un importo complessivo di lire 11.747.862.927;

tale realizzazione doveva essere finanziata nel modo seguente: contributo in conto capitale, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 784 del 1980; contributo Fers, mutui cassa depositi e prestiti; fondi del bilancio comunale 1995;

sulla base di dati in possesso dell'interrogante, risultano non più disponibili i contributi Fers, ammontanti a lire 3.524.500.000, mentre rimane in piedi la possibilità di accedere agli altri finanziamenti sopra descritti —:

se la notizia della non disponibilità dei contributi Fers sia confermata;

per quali motivi, in caso di riscontro affermativo, il comune non abbia potuto accedere a quei fondi;

se si ravvisino responsabilità individuali o collettive delle presenti o passate gestioni amministrative dell'ente locale, in ordine alla mancata fruizione dei contributi Fers. (4-04950)

RISPOSTA. — *Il progetto per la costruzione della rete di distribuzione del gas metano nel Comune di Eboli, approvato dalla cessata Agensud, è stato ammesso alle agevolazioni di cui alla legge 22 novembre 1980, n. 784, con decreto del Ministero del tesoro n. 960824/50A del 12 novembre 1993, per un importo complessivo di 10.070 milioni di lire, di cui 2.712,9 milioni quale contributo nazionale in conto capitale; 402,8 milioni quale mutuo a tasso agevolato della Cassa depositi e prestiti; 3.423,8 milioni quale mutuo a tasso ordinario della Cassa*

*depositi e prestiti e 3.524,5 milioni quale contributo a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale pari al 35 per cento dell'importo totale.*

*Il termine previsto dal Ministero del tesoro per l'ultimazione delle opere era fissato al 26 luglio 1996.*

*Il mutuo agevolato e quello integrativo a tasso ordinario sono stati concessi dalla Cassa depositi e prestiti il 6 novembre 1996, dopo il risanamento del Comune.*

*Poiché l'intervento è interessato dal cofinanziamento comunitario nell'ambito del « Quadro comunitario di sostegno 1989-1993 », si precisa che al riguardo la Commissione europea ha fissato come data limite per i pagamenti nazionali il 31 dicembre 1996; pertanto, tutte le spese sostenute oltre tale data non possono godere della contribuzione europea.*

*La liquidazione dei contributi nazionali e comunitari per i progetti ammessi al finanziamento viene effettuata dalla Cassa depositi e prestiti dietro presentazione degli stati di avanzamento dei lavori.*

*Poiché non risultano presentati dal Comune di Eboli stati di avanzamento di lavori attestanti la realizzazione, anche parziale, delle opere, la Cassa depositi e prestiti non ha effettuato conseguentemente alcun pagamento, da cui il mancato accesso ai fondi Fers da parte del Comune di Eboli.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.

CASINELLI e MOLINARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto che, a fianco degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, operino per la notifiche anche i messi di conciliazione in servizio

presso i comuni, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza;

stante la sopra indicata previsione normativa si è posto il problema dell'inclusione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali tra coloro cui la legge sul giudice di pace ha consentito la notifica degli atti del nuovo ufficio;

a parere degli interrogati, non v'è dubbio che il legislatore, con l'espressione « fino ad esaurimento ... » intendesse significare « fino a completo assorbimento negli organici del Ministero di grazia e giustizia di tutti i messi di conciliazione »;

in molte regioni i messi di conciliazione non dipendenti comunali sono stati tutti immessi nei ruoli dei comuni compresi nelle singole circoscrizioni del giudice di pace;

in altre regioni, soprattutto meridionali, i messi di conciliazione non dipendenti comunali, circa quattrocento, si trovano ancora in una situazione di incertezza e di disagio —:

se non ritenga di immettere nei ruoli del ministero di grazia e giustizia, nel distretto di Corte d'appello di appartenenza, i messi di conciliazione non dipendenti comunali e di inserirli nella quarta qualifica funzionale, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego;

se non ritenga che i diritti e le indennità, nonché l'amministrazione e la ripartizione dei messi in servizio presso l'ufficio del giudice di pace, debbano essere regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14;

se non ritenga infine di dover impartire disposizioni inequivocabili in merito, onde evitare comportamenti difformi su tutto il territorio nazionale. (4-07658)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*La regolamentazione della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di com-*

*petenza del giudice di pace è dettata attualmente dall'articolo 13 della legge n. 374 del 1991, nel testo riformulato dall'articolo 11-bis del decreto-legge n. 571 del 1994, convertito con la legge n. 678 del 1994.*

*L'interpretazione generalmente condivisa dalla normativa è nel senso che:*

*a) la distribuzione degli uffici NEP esistenti non ha subito modifiche, poiché l'aumento dell'organico consente di espletare le incombenze derivanti dall'istituzione del giudice di pace, non reputandosi neppure opportuno che presso l'ufficio del giudice di pace, in considerazione delle competenze attribuite a tale organo, sia istituito un ufficio notifiche (per il quale è necessaria la presenza di un operatore, di un assistente e di un collaboratore);*

*b) alle notificazioni provvedono altresì i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, e cioè sia i dipendenti comunali addetti a tale particolare attività (non transitati nei ruoli statali), sia i non dipendenti, cioè i soggetti legati all'ente territoriale da rapporto di lavoro autonomo;*

*c) la competenza per le notificazioni dei messi di conciliazione ha — come già aveva ai sensi della disciplina originariamente dettata dall'articolo 51 della legge n. 374 — carattere transitorio, in quanto destinata a durare (non per un triennio come originariamente previsto) ma fino all'esaurimento del ruolo di appartenenza dei messi di conciliazione, categoria che non può autonomamente sopravvivere alla soppressione dell'ufficio di conciliazione;*

*d) un ruolo ad esaurimento implica l'impossibilità di un suo incremento, per cui, a decorrere dalla data di applicazione della legge n. 374 del 1991, cioè a seguito della soppressione dell'ufficio di conciliazione con l'inizio dell'attività del giudice di pace, non è consentito nominare nuovi messi di conciliazione, con illegittimità dei relativi decreti eventualmente emessi dai presidenti dei tribunali (passibili di annullamento d'ufficio, ma forse, più esattamente, da ritenere emanati in carenza del relativo potere).*

*Pertanto, i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio alla data di applicazione delle disposizioni della legge n. 374/1991 continuano a svolgere, per le notifiche inerenti all'ufficio del giudice di pace, la loro attività a tempo indeterminato, e non si sono quindi verificati mutamenti di sostanza rispetto alla situazione precedente.*

*L'inserimento di tali messi nei ruoli statali richiederebbe un apposito intervento legislativo. Peraltro, non appare opportuna l'indiscriminata immissione in ruolo di tutti i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio alla data del 1° maggio 1995, essendovi necessità di controllare la presenza dei requisiti minimi di professionalità e di tenere conto della peculiarità delle diverse situazioni con speciale riguardo ad uffici con scarso carico di lavoro che richiedono prestazioni molto limitate.*

*Si aggiunge — infine — che l'introduzione di un ruolo di messi dell'ufficio del giudice di pace si porrebbe in contrasto con il disegno organico di riservare l'attività di notificazione agli ufficiali giudiziari ed aiutanti, una volta esaurita la fase transitoria prevista proprio per salvaguardare le posizioni lavorative in atto.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

CAVERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*recenti sentenze della Corte Costituzionale stabiliscono l'incompatibilità per un giudice di far parte del collegio giudicante in un processo a carico di un imputato, quando questo stesso giudice, abbia firmato come GIP una custodia cautelare o abbia fatto parte del Tribunale della libertà che ha esaminato il ricorso dello stesso imputato;*

*questa decisione paralizza il lavoro nei piccoli Tribunali, quali ad esempio il Tribunale di Aosta —:*

*quali misure intenda assumere il Governo per assicurare una piena funzionalità dei Tribunali più piccoli;*

*se si intendano intraprendere azioni precise per consentire uno spedito funzionamento del Tribunale di Aosta. (4-00016)*

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. La sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 24 aprile 1996 ha determinato una situazione di incompatibilità per i giudici del tribunale del riesame.*

*Successivamente le sentenze n. 155 del 20 maggio 1996 e n. 371 del 2 novembre 1996 hanno esteso i casi di incompatibilità ai Gip che abbiano comunque deciso sulla libertà personale dell'indagato ed ai giudici dibattimentali che abbiano già esaminato una posizione processuale connessa a quella sottoposta al loro giudizio.*

*Per le difficoltà specificamente sorte con riferimento all'attività del tribunale per il riesame, il Governo ha emanato un decreto legge in data 10.5.95, reiterato ancora fino all'ottobre dello scorso anno (d.l. 23.10.96 n. 553), ed ha presentato un disegno di legge volto a concentrare le funzioni di riesame presso il tribunale capoluogo di corte di appello, o sezione distaccata di corte. Il provvedimento è oggi legge dello Stato e rappresenta una risposta adeguata alle difficoltà in questione.*

*Più complessa appare la problematica connessa alle incompatibilità che nascono per i giudici dal disposto delle citate sentenze n. 155 e 371. In effetti, per le ridotte dimensioni di organico, molti tribunali non sono in grado di far fronte alle incompatibilità che possono verificarsi in via ordinaria per i giudici delle indagini preliminari (che dopo avere emesso una decisione sulla libertà dell'indagato non possono più seguire il processo tanto in sede di udienza preliminare quanto di eventuale udienza dibattimentale) e possono altresì determinarsi in casi particolari (ma non infrequenti e non prevedibili) per i giudici del dibattimento.*

*Tale situazione comporta una perenne situazione di rischio e quindi di disfunzione per tutti i tribunali che non abbiano in organico e presenti almeno 8-10 giudici. Comunque, già un numero di 8-10 giudici presuppone il ricorso ai giudici civili in caso*

di incompatibilità verificatasi in sede dibattimentale. Alla incompatibilità del GIP può risponderci, in via ordinaria, con un organico di almeno 5 giudici penali.

In conclusione, nei tribunali che hanno in organico non più di 5 giudici (in totale 16) si versa in una situazione di perenne emergenza e anche i numerosi tribunali con organico inferiore alle 10 unità (in totale 54) possono trovarsi in condizione di rispondere alle esigenze solo ricorrendo ai giudici civili.

Anche per far fronte a tale genere di problemi questo Ministero ha presentato il noto progetto per la creazione del giudice unico di primo grado e sta valutando l'opportunità di dare corso ad una riforma transitoria che consenta di operare tabellarmente su base provinciale e non più soltanto nell'ambito di ciascun ufficio.

Sarebbe, invece, impossibile ipotizzare un generalizzato aumento degli organici dei tribunali, attesi — tra l'altro — i vincoli normativi e di bilancio esistenti ed il numero elevato dei posti da istituire solo per far fronte alle esigenze qui esaminate.

Si soggiunge che è in corso di elaborazione un progetto di riforma che prevede la razionalizzazione degli organici dei magistrati e la definizione di un organico di riserva che faccia fronte alle carenze temporanee e ad esigenze non prevedibili.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

CENTO. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali, con incarico per lo spettacolo e lo sport. — Per sapere — premesso che:

la maratoneta romana Franca Fiacconi ha vinto, con il terzo miglior tempo italiano, la maratona di Torino, che già in passato (Olimpiadi 1992), fu considerata un test decisivo per la selezione delle atlete da mandare alle Olimpiadi;

dai dati tecnici comparati la maratoneta romana risulta certamente tra le prime tre in Italia nella disciplina, con

particolari caratteristiche adatte al clima di Atlanta, dove tra poche settimane inizieranno le olimpiadi;

sembra che la signora Fiacconi non sarà convocata per le Olimpiadi, in virtù di una penalizzazione dovuta al fatto che la stessa è nata a Roma, mentre le prescelte sarebbero tutte appartenenti al nord Italia —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza e quali siano le sue valutazioni;

se non ritenga opportuno accertare, nel rispetto dell'autonomia delle scelte tecniche della competente Federazione, quali saranno i criteri tecnici usati per la selezione delle maratonete che rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi di Atlanta. (4-01273)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, si fa presente quanto segue.

I criteri di selezione degli atleti partecipanti alle Olimpiadi sono esclusivamente di carattere tecnico e, anche se sono omogenei per ciascuna specialità, si differenziano però tra le diverse specialità: i velocisti vengono selezionati utilizzando gli stessi parametri; i parametri della velocità non sono uguali a quelli della maratona.

I più probanti parametri generali di valutazione sono:

a) i tempi e le misure ottenuti nelle rispettive gare;

b) la cronologia degli stessi;

c) la valutazione degli « scontri diretti »;

d) il curriculum di carriera degli atleti;

e) la valutazione comparata degli atleti;

f) le risultanze di batterie di test opportunamente somministrati (di carattere medico-scientifico, agonistico, tecnico-metodologico);

g) la valutazione delle caratteristiche potenzialità individuali in relazione all'impegno agonistico da affrontare.

*Nella maratona il puro e semplice confronto dei tempi è poco significativo, in quanto le differenze di percorso e di condizioni climatiche non consentono comparazioni automatiche.*

*Le valutazioni delle maratonete aspiranti a partecipare alle Olimpiadi di Atlanta hanno, essenzialmente, tenuto conto:*

*della verifica e dell'analisi delle capacità competitive in gare internazionali titolate (Campionati Mondiali, Olimpiadi, Campionati Europei, Coppe del Mondo);*

*della divisione delle varie maratone in fasce di valore (valore delle partecipanti, numero delle concorrenti, qualità del percorso, valore dei premi etc);*

*della verifica e della comparazione delle valenze tecniche delle avversarie incontrate.*

*Il tempo per un'adeguata preparazione della maratona è di almeno tre mesi, mentre il recupero post-gara è di 1-2 mesi, per cui si corrono maratone ottimali con almeno 4-5 mesi di intervallo (ad Atlanta, dei primi 40 concorrenti nessuno aveva corso dopo il 31 marzo).*

*La convocazione dell'atleta Fiacconi, che aveva gareggiato a Torino il 12 maggio, a giudizio della FIDAL era tecnicamente sconsigliabile, in quanto, nei mesi tra Torino ed Atlanta, non avrebbe potuto recuperare e prepararsi adeguatamente.*

*La FIDAL ha, infine, precisato che alle Olimpiadi di Atlanta hanno partecipato: la Curatolo (8<sup>a</sup> Olimpiadi; 2<sup>a</sup> Europei '94) e la Ferrara (4<sup>o</sup> Coppa del mondo '95; 4<sup>o</sup> Europei '94; 3<sup>o</sup> Mondiali '95), che sono le uniche maratonete italiane « titolate » a livello internazionale, e la Viceconte, che è campionessa italiana.*

Il Ministro delegato per lo sport:  
Veltroni.

CENTO. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 settembre 1996 è stato redatto, dal comando dei carabinieri per la sanità Nas di Padova, un verbale di sequestro a seguito di perquisizione locale e personale nei confronti del dottor Franco Beretta di Mestre, su ordine della procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo;

in detta perquisizione venivano sequestrate, tra le altre cose: n. 4 (quattro) quadernoni riportanti elenchi nominativi e documenti attestanti le fasi terapeutiche dei pazienti; n. 5 (cinque) agende contenenti elenchi nominativi e notizie terapeutiche relative ai pazienti; n. 46 (quarantasei) cartoncini con nominativi di pazienti, dosaggi terapeutici e date di prescrizione; n. 1 foglio riportante elenco nominativo dei soci del « Movimento democratico di liberazione dagli oppressi » con schede di adesione (circa 400);

la vicenda ha provocato anche l'intervento dell'ordine professionale dei medici che lamentano una grave violazione del segreto professionale —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti, se gli stessi risultino confermati così come descritti e quali siano le loro valutazioni;

se non ritenga che il sequestro di detti nominativi rientri nella violazione del segreto professionale e, in caso affermativo, quali procedimenti intenda assumere al riguardo. (4-04165)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente Autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*La Procura della Repubblica di Rovigo, nell'ambito di indagini in ordine al reato di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in relazione al rilascio di prescrizioni abusive di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico, avendo ravvisato gravi in-*

dizi desunti da diverse acquisizioni probatorie, in data 25 settembre 1996 emetteva decreto di perquisizione a carico del professionista cui si riferisce l'atto ispettivo, al fine di accertare il numero e il tipo di ricette mediche prescritte a pazienti, per acquisto di psicofarmaci o di medicine contenenti sostanze psicotrope, nonché al fine di acquisire ogni altra documentazione utile ai fini delle indagini sulla morte di un giovane per overdose nonché su un episodio di rilascio di ricette per complessive n. 12 confezioni di Temgesic avvenuto il 21 settembre 1996.

Il giorno seguente i Carabinieri-NAS di Padova operavano la perquisizione in questione e rinvenivano tra le altre cose documentazione varia, tra cui n. 4 quaderni riportanti elenchi nominativi e documenti attestanti le fasi terapeutiche dei pazienti; n. 46 cartoncini con nominativi di pazienti, dosaggi terapeutici e date di prescrizione; n. 5 agende contenenti elenchi nominativi e notizie terapeutiche relative ai pazienti.

Il materiale rinvenuto veniva sequestrato e il relativo sequestro convalidato in data 27 settembre 1996 per le cose non comprese nel decreto di perquisizione e contestuale sequestro.

A seguito di tale sequestro l'Ufficio procedente e la polizia giudiziaria assumevano varie iniziative pertinenti alle indagini in corso.

In data 28 settembre 1996 la Procura della Repubblica disponeva l'acquisizione di copia conforme di tutta la documentazione sequestrata al professionista e, all'esito, la restituzione al medesimo degli originali.

In data 5 ottobre 1996 veniva conferito incarico di consulenza tecnica a due sanitari dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università degli Studi di Ferrara, al fine di verificare, sulla scorta della documentazione sequestrata, se le prescrizioni di cui si parla corrispondessero o meno a criteri di terapeuticità.

Lo stesso ufficio disponeva altresì, con nota in data 29 ottobre 1996, che i consulenti nell'ambito dell'incarico conferito, nel riepilogare i dati desunti dall'esame della documentazione sequestrata, facessero riferimento, se necessario, non ai nominativi delle persone indagate, bensì a lettere o

numeri al fine di tutelarne la riservatezza. Si disponeva, altresì, che la documentazione consegnata ai consulenti relativa alle prescrizioni e terapie a persone non indagate fosse, al termine dell'incarico, sigillata in un plico a parte con elenco esterno non contenente riferimenti nominativi.

I consulenti, allo stato, non hanno ancora portato a compimento l'incarico conferito ex articolo 359 c.p.p. e le indagini sono tuttora in corso.

L'ufficio procedente ha rappresentato che gli accorgimenti riferiti consentono di escludere l'esistenza di violazioni del segreto professionale; ed ha pure rimarcato che l'articolo 200 c.p.p., che tutela il segreto professionale, è invocabile solo dal soggetto che viene assunto quale testimone e non può essere utilizzato dall'indagato, essendo per di più, nel caso di specie, indispensabile acquisire la documentazione relativa alle prescrizioni e terapie al fine di verificare a mezzo di consulenza tecnica, se effettivamente vi sia stata la prescrizione abusiva di cui si parla.

La stessa Procura ha tenuto a richiamare sul punto la specifica giurisprudenza della Suprema Corte, espressa — tra l'altro — dalla sentenza n. 3288 della Sezione III del 10 luglio 1990, nella quale, con riferimento al caso di un medico indagato di reato tributario, si afferma testualmente che « l'asserita impossibilità di superare il preteso segreto professionale frustrerebbe l'obbligatorietà dell'azione penale nei confronti del professionista imputato mentre tale sbarramento è previsto dal legislatore soltanto in presenza di segreto di Stato (256, III C). La sistematica delle norme processuali appare, poi, correttamente valutata dal giudice secondo il quale il segreto professionale, per il richiamo all'articolo 200 c.p.p., può essere opposto da chi riveste la qualità di teste e non già di imputato ».

Si confida che gli accorgimenti opportunamente adottati dall'Ufficio procedente al fine di evitare la diffusione dei nomi delle persone cui le prescrizioni si riferivano, consentano di ritenere scongiurato il timore di violazioni del segreto e della riservatezza.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

COSTA. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia riceve premi comunitari pari al 29,6 per cento dei capi macellati, ovvero la più bassa percentuale in assoluto tra gli Stati dell'Unione europea secondo i dati del 1994 nonostante sia il primo Paese produttore di carni di manzo in Europa (circa il 20 per cento del totale);

dei 116 milioni di Ecu facenti parte del nuovo pacchetto di aiuti comunitari, varato lo scorso 4 giugno, l'Italia riceverà soltanto nove milioni, contro i 29 della Francia, i 19 della Germania e i 16 del Regno Unito —:

quali siano le motivazioni di carattere tecnico e politico alla base della continua penalizzazione della zootecnia italiana, considerato che il nostro Paese contribuisce in maniera considerevole alla vita dell'Unione ed ha ormai assunto un peso rilevante nell'ambito del mercato europeo. (4-00847)

RISPOSTA. — *La possibilità di erogare premi comunitari zootecnici agli allevatori, in particolare per quelli riferiti ai detentori di bovini maschi, è subordinata all'osservanza di alcune prescrizioni che, adottate nell'ambito della riforma della politica agricola comune del 1992, prevedono un carico massimo di 2 unità di bovini adulti per ettaro foraggero nonché la limitazione di 90 capi per azienda.*

*È evidente come tali restrizioni non abbiano certo incentivato gli allevatori alle produzioni con sistemi intensivi: deve però precisarsi che il dato percentuale relativo al numero di capi macellati, indicato dalla S.V. On.le con l'atto che si riscontra, è solo espressione del fatto che quello in argomento è per l'Italia un settore deficitario. Infatti, circa un milione e mezzo di vitelli vengono importati ogni anno da altri paesi dell'Unione Europea dove, presumibilmente, hanno già percepito l'aiuto comunitario.*

*È comunque da segnalare l'imminente definizione delle procedure relative al nuovo pacchetto di aiuti, meglio definito come*

*« premio di crisi », da concedere agli allevatori che hanno subito perdite di reddito per effetto della turbativa di mercato determinata dalla BSE. Infatti, sono in corso di emanazione, da parte dell'AIMA, le norme di attuazione del Reg. CEE n. 2443/96 del 17/12/96, il quale ha, per l'appunto, introdotto le « misure supplementari » che prevedono l'erogazione in favore dei soggetti sopracitati di aiuti contributivi per un totale di 87,3 miliardi di lire.*

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

DEL BARONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

da troppo tempo sui circuiti della televisione nazionale va in onda uno spot, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, con dubbio per non dire cattivo gusto, sicuramente (almeno c'è da augurarselo) al di fuori della volontà dei proponenti, consiglia di « mettere alla prova i disabili »;

la cosa sta recando non poco disagio nei disabili stessi e in chi, *in primis* le loro famiglie, da una vita è a fianco degli stessi, mettendoli quotidianamente alla prova nella sicurezza di risposta positiva nel recepire diritti e doveri;

il fatto è vieppiù deprimente se si considera che un argomento ultra serio diventa banale se inserito tra *reclame* di biancheria intima femminile o vendita di automobili —:

se non intenda eliminare lo spot, disdicevole a parere dell'interrogante, sostituendolo, se proprio necessario, con altro che valorizzi l'umanità del disabile felicemente inserito nell'ambito familiare.

(4-07420)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, rappresento quanto segue.*

*Va sottolineato, innanzi tutto, che gli spot (si tratta, infatti, di due spot dedicati l'uno alla disabilità fisica e l'altro a quella*

psichica) della campagna indicata nell'atto ispettivo hanno avuto uno straordinario successo sia tra il grande pubblico sia tra gli addetti ai lavori (successo testimoniato da migliaia di telefonate e lettere di consenso giunte agli uffici della Presidenza del consiglio, della Rai, di Mediaset e di TMC).

Ma l'elemento decisamente più rilevante è stato il gradimento suscitato — come l'On.le interrogante potrà facilmente verificare — presso gli stessi disabili e le associazioni che li rappresentano.

Il fine della campagna (che utilizza un meccanismo di tecnica della comunicazione basato sull'inversione dei ruoli) è stato quello di contribuire a superare la barriera di emarginazione che spesso la società riserva al disabile: nella campagna, infatti, il portatore di handicap è visto come una risorsa e non come un problema per i cittadini.

Da qui la « lead » comunicativa: « Metteteli alla prova », che non vuol dire naturalmente, che il disabile debba dimostrare alcunché, ma, al contrario, vuole sottolineare la sua capacità di dare, di contribuire alla crescita complessiva della società civile con il proprio portato di sentimenti e di idee.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

TERESIO DELFINO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Cuneo, che opera in stretta collaborazione con l'UMA (utenti motori agricoli) della regione Piemonte, non consegna più targhe ripetitrici agricole a far tempo dal 7 aprile 1994, per quelle di nuova numerazione, e dal 12 aprile 1995 per quelle con sigla Cuneo;

tale situazione è diventata ormai insostenibile in quanto, come più volte lamentato, la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Cuneo da oltre un anno non è più in grado di consegnare targhe ripetitrici ai suoi associati, nono-

stante le richieste continuino ad essere accolte dalla motorizzazione civile tramite l'UMA che si limita però a rilasciare autorizzazioni a circolare con validità temporanea;

ogni intervento effettuato sia oralmente che per iscritto non ha sortito alcun effetto, con la semplicistica giustificazione di non essere state impartite disposizioni da parte del ministero dei trasporti per la stampa delle targhe;

tutto ciò costituisce grave disappunto per gli utenti e denota altrettanto grave inefficienza degli uffici al punto di porre notevole discredito sulle istituzioni dello Stato —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per mettere fine a tale ingiustificato e non più tollerabile disservizio.

(4-00682)

RISPOSTA. — La mancata distribuzione delle targhe ripetitrici dei veicoli da parte degli Uffici provinciali della M.C.T.C. è dovuta al ritardo nella emanazione delle modifiche al Regolamento d'esecuzione del codice della strada, in cui sono state inserite le caratteristiche delle targhe in questione.

L'iter procedurale di emanazione del predetto regolamento si è concluso con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1996.

Il regolamento è attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale ha dato ampio rilievo alla notizia, letteralmente vergognosa, dell'abbandono di quantità « industriali » di pasta, prosciutti, pelati, salami, carni, olio, vino ed altri generi alimentari

da parte della squadra nazionale di calcio presso la *Chimney House* che ospitava la nostra squadra;

la giustificazione addotta consiste nell'originaria previsione della federazione di riuscire ad accedere alla finalissima;

per di più sembra che la federazione abbia prenotato tutte le camere dal 5 giugno al 28 giugno, data del trasferimento a Londra per la finalissima (sempre nelle sole previsioni, naturalmente!);

successivamente la *Chimney House* ha ospitato la squadra del Portogallo che, con maggiore rispetto del denaro, si è limitato a prenotare le camere necessarie;

le circostanze sovraindicate, già discutibili quand'anche la squadra avesse raggiunto i risultati sperati, diventano seriamente censurabili alla luce della rapida esclusione della nostra squadra dal Campionato europeo —:

se le notizie riportate dalla stampa nazionale relative all'abbandono di cospicue quantità di generi alimentari e relative alla prenotazione di tutte le camere presso la *Chimney House* siano rispondenti a verità;

in caso affermativo, quale sia l'opinione del Ministro interpellato circa i comportamenti organizzativi della Federazione italiana giuoco calcio ed in particolare circa lo sperpero indecoroso di risorse finanziarie;

se non ritenga di dover intervenire a richiamare a maggior senso di responsabilità coloro che gestiscono il gioco del calcio e che, a partire dall'emolumento al commissario tecnico sino alla dissennata gestione del denaro per la spedizione in Inghilterra, non possono non tener conto di profili che assumono, superato il limite della decenza, connotazioni morali in un frangente nel quale, nel Paese, si discute se i sacrifici debbano essere imposti ai pensionati che vivono con poche centinaia di migliaia di lire al mese;

se si ritengano esistere profili di responsabilità e, se sì, quali provvedimenti si

intendano assumere per provvedere al recupero delle somme eventualmente accertate come frutto di sperpero e comunque non oculatamente esborsate. (4-01653)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dal CONI e dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, si fa presente quanto segue.*

*Le notizie riportate dalla stampa, secondo le quali cospicue quantità di generi alimentari sarebbero state abbandonate dalla nazionale di calcio italiana presso l'alloggio della Chimney House, sono da ritenersi del tutto infondate.*

*La Federazione Italiana Gioco Calcio, in quanto titolare di una opzione gratuita su tutte le stanze della Chimney House fino al 28 giugno '96, ha pagato l'albergo solo fino al giorno del rientro dei calciatori in Italia.*

*Tutte le stanze del citato albergo (circa 40) erano, effettivamente, a disposizione della F.I.G.C.*

*Presso la Chimney House, però, ha alloggiato l'intera delegazione italiana, composta non solo dai calciatori, (cui, per esigenze tecniche, andavano destinate camere singole), ma anche dal capo delegazione, dagli allenatori, dai medici, dai massaggiatori, dai magazzinieri, dai componenti dell'Ufficio Stampa, da vari collaboratori e addetti all'organizzazione.*

Il Ministro delegato per lo sport:  
Veltroni.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

*la stampa nazionale (come, ad esempio, *Il Messaggero* dell'8 agosto 1996, pag. 11) ha fornito le cifre allarmanti relative al numero dei romani che vivono nell'indigenza, e cioè i dati che riguardano la cosiddetta « città dimenticata »;*

*la capitale della Repubblica registra cinquemila « barboni » senza fissa dimora, quattrocentomila disoccupati (di cui centoquarantamila donne), mille minori in*

istituto, duemilatrecento minori in assistenza economica, ventiseimila utenti delle mense gratuite, centoventimila anziani con pensione al minimo, cinquecento famiglie con malati psichiatrici, duecentomila persone in stato di necessità, quattromilaseicento sfratti esecutivi e ventiquattromila nuclei in pericolo di sfratto esecutivo;

a tali dati, di per sé impressionanti, si aggiungono i problemi derivanti dalla presenza di centottantamila extra-comunitari regolari in condizioni precarie, nonché da un numero imprecisato di extra-comunitari irregolari, le cui condizioni sono quelle sotto gli occhi di tutti coloro che circolano per Roma nelle ore diurne e, soprattutto, notturne;

viene inoltre registrato un preoccupante aumento della fascia della cosiddetta « povertà immateriale », destinata a creare emarginazione unita a depressione, povertà, questa, certamente meno plateale e visibile, ma proprio per questo più difficile da censire, da conoscere e dunque da affrontare;

il comune di Roma non pare essere nelle condizioni di incidere in maniera decisiva sul fenomeno del degrado sociale, che sta assumendo connotazioni quantitative e qualitative tali da renderne prevedibile la cronicizzazione —:

se sia a conoscenza del fatto che la situazione romana abbia assunto il livello di una vera e propria emergenza nazionale;

se sia consapevole della incapacità o comunque della impossibilità, per il comune di Roma, di affrontare adeguatamente detta emergenza sociale;

se abbia in animo di predisporre un progetto di intervento per porre riparo quanto meno alle situazioni umanamente più degradanti;

se non ritenga urgentissimo l'intervento, anche per ragioni di immagine di una città che si accinge ad affrontare l'impegno del Giubileo, e dunque il giudizio del mondo intero, senza curarsi di intollerabili

sacche di povertà che ne compromettono fortemente l'immagine ed il prestigio conservandosi intatto nei secoli. (4-02962)

*RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.*

*Per quanto concerne il problema immigrazione i dati forniti dalla Caritas di Roma, tratti da fonti attendibili (Ministero dell'interno ed I.S.T.A.T.) e riportati sul « Dossier statistico Immigrazione per il 1996 », confermano che la « capitale dell'immigrazione » rimane sempre Roma con 158.181 extracomunitari su 194.390 stranieri (dati al 31 dicembre 1995).*

*Il nucleo sostanziale di questo fenomeno è costituito da extracomunitari muniti di permesso di soggiorno per lavoro dipendente (52,3 per cento), per lavoro autonomo (3,9 per cento) e per ricongiungimento familiare (18,7 per cento).*

*Praticamente, la grande maggioranza degli extracomunitari in regola ha trovato lavoro ed ha un reddito tale da assicurare, si presume, una dignitosa sistemazione.*

*Non ritengo, pertanto, di concordare sia sull'asserita « precarietà » di condizione, sia sul numero (180.000) degli extracomunitari che, come sopra accennato, è stato rilevato in 158.181 unità, compresi minori, donne ed anziani.*

*Sull'imprecisato numero di extracomunitari irregolari e delle problematiche connesse, il Dipartimento da me presieduto non possiede elementi di indagine certi, anche perché non competente in proposito.*

*Desidero poi rammentare che proprio su Roma la politica del Dipartimento è stata quella di volere la realizzazione di strutture di accoglienza finanziabili con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, ma di aver incontrato in concreto notevoli resistenze a livello locale, più che regionale, sulla progettualità dei centri di prima accoglienza per gli immigrati extracomunitari, voluti dalla legge.*

*Comunque, a seguito delle disposizioni di cui al recente decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, è mia ferma intenzione porre in essere ogni azione atta a reinvestire i circa 15 miliardi di lire revocati per gli anni di programmazione 1990, 1991, 1992 e 1993 alla Regione Lazio, per la realizzazione di*

strutture pubbliche da destinare all'accoglienza degli immigrati nel comune di Roma.

Nel più ampio quadro, poi, degli interventi su tutte le fasce socialmente deboli, è mio intendimento portare avanti la proposta legislativa per la riforma dell'assistenza e dei servizi sociali (come previsto dal D.P.C.M. 31/5/96 al punto 1 della delega) e l'indirizzo sarà quello di trasferire risorse verso i servizi della persona, promuovendo le migliori forme di collaborazione e di rapporto con il privato sociale e con il volontariato.

Rimane, comunque, il dato certo che per quanto riguarda la città di Roma, i problemi sono moltiplicati rispetto ad altre città italiane. I dati sulla povertà e l'emarginazione riguardanti Roma sono veramente allarmanti e spesso l'emergenza sociale, dove sono mancanti o insufficienti le strutture pubbliche, è tamponata da interventi di associazioni di volontariato o di fondazioni religiose.

La Fondazione Italiana per il Volontariato (FIVOL) ha censito al 31 dicembre 1995 nella città di Roma, 418 associazioni di volontariato con 11.834 volontari, quindi con un'assistenza ridotta di volontari per organizzazione (28 persone circa rispetto alla media nazionale di 44 membri). Nell'indagine della FIVOL viene spesso sottolineato che il mondo del volontariato sociale organizzato sembra più tendere all'assistenza ed all'assistenzialismo, ma la solidarietà, per ottenere risultati positivi protratti nel futuro, non si deve manifestare solo attraverso l'assistenza, ma deve incidere anche sulle istituzioni e sulla società.

Nel mese di marzo 1996 la Caritas diocesana ha pubblicato la « Guida ai servizi socio-assistenziali dell'area metropolitana di Roma » ed i grandi settori di interventi nei quali operare possono essere ripartiti come segue:

- assistenza alloggiativa 25,9 per cento;
- assistenza medica 15,6 per cento;
- assistenza infermieristica 14,8 per cento;
- assistenza economica 9,2 per cento;

- assistenza legale 1,5 per cento;
- assistenza domiciliare 0,9 per cento;
- accompagnamento 5,0 per cento;
- adozioni-affidamento 8,1 per cento;
- animazione 10,8 per cento;
- altro 8,2 per cento.

Mi pare evidente che la situazione attuale dipenda dalle politiche economiche e sociali effettuate nel corso degli anni, di cui sono responsabili gli amministratori locali, che hanno sempre adottato soluzioni temporanee a problemi seri e con radici profonde nel territorio urbano.

È comunque nelle linee del mio Dipartimento continuare a collaborare con il Comune di Roma e con le associazioni religiose e di volontariato per dare maggiore consistenza alla politica sociale nella convinzione che ciò consentirà di porre riparo alle situazioni più gravi.

Richiamo in proposito il D.P.C.M. del 18 settembre 1996 concernente il piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 che, fra le altre iniziative, ha stabilito una serie di interventi destinati a fornire assistenza alla popolazione più vulnerabile.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI, BUTTI, ALBERTO GIORGETTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

Luciano Romanelli, residente in Terni, giudice di pace, proponeva ricorso al pretore di Terni contro il ministero di grazia e giustizia, chiedendo il formale riconoscimento dell'appartenenza all'ordine giudiziario e, conseguentemente, il diritto ad ottenere l'indennità speciale prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella misura corrisposta ai magistrati togati;

L'Avvocatura di Stato, per il ministero di grazia e giustizia, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza;

il pretore di Terni, con sentenza n. 905/96 del 18 settembre 1996, depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996, accoglieva il ricorso del giudice di pace di Terni e condannava il ministero di grazia e giustizia al pagamento della indennità prevista dall'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, nonché alla rifusione della spesa in giudizio;

la sentenza n. 905/96 appare correttamente motivata, con approfonditi richiami agli articoli 101, 102, 106 e 107 della carta costituzionale;

eguale attenzione sembra aver posto il pretore di Terni nell'esame della legislazione ordinaria che giustifica la pretesa del giudice di pace ricorrente;

complessivamente, dunque la struttura della sentenza 905/96 del 18 settembre 1996 è tale da far supporre una probabile conferma in sede di eventuale giudizio di secondo grado —:

se sia a conoscenza della sentenza n. 905/96 del 18 settembre 1996 del pretore di Terni, giudice del lavoro;

se detta sentenza sia stata impugnata dal soccombente ministero di grazia e giustizia o se essa sia divenuta esecutiva;

se si intenda provvedere, per l'ipotesi di mancata impugnazione, a corrispondere ai giudici di pace la speciale indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. (4-04969)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Il pretore del lavoro di Terni con sentenza in data 8.10.1996 n. 905/96 ha accolto il ricorso proposto dal dott. Francesco Romanelli, giudice di pace in Narni, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di cui all'articolo 3 della legge n. 27/81 nella misura corrisposta ai magistrati togati.*

*Avverso tale pronunzia è stata proposta tempestiva impugnazione.*

*Infatti, l'articolo 11 della legge 21 novembre 1991 n. 374 prevede per i giudici di pace, quale corrispettivo della funzione*

*esercitata, un'indennità commisurata al numero di udienze tenute ed al numero di provvedimenti redatti. Ad avviso di questo Ministero, tale specifica previsione esaurisce l'ambito delle provvidenze spettanti ai giudici in questione che — dunque — godono di un sistema retributivo diverso e non assimilabile a quello dei giudici ordinari.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**FAGGIANO.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 novembre 1996 si svolgeva presso il Palaeur di Roma il concorso indetto dal ministero di grazia e giustizia per 277 posti di assistenti sociali coordinatori nell'amministrazione della giustizia minorile;

per tale concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 dicembre 1995, era prevista una prova di attitudine professionale per la verifica del possesso dei requisiti di personalità consistente nella compilazione di un questionario, per acquisire l'ammissione all'esame scritto ed orale concernente le capacità tecniche professionali;

nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1996, con la pubblicazione della data e luogo del concorso, si riconfermava la prova attitudinale nelle modalità di svolgimento precedentemente descritte;

come risulta anche da notizie di stampa, ai duemila candidati sarebbero state proposte prove che prevedevano invece lo svolgimento di quattro temi specifici, con particolare riferimento al ruolo delle assistenti sociali nelle carceri minorili e non quindi un questionario di verifica della personalità dei candidati;

tale situazione ha determinato lo sconcerto tra i candidati, che peraltro si sono visti negare dal presidente della commissione qualsiasi tentativo di dialogo con loro rappresentanti, cosa che ha ingenerato vibrante proteste;

il presidente avrebbe addirittura richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, il cui arrivo avrebbe determinato tafferugli e probabili aggressioni con fermo di candidati;

nella situazione venutasi a determinare la gran parte dei duemila concorrenti non ha svolto, né poteva svolgere alcuna delle prove indicate —:

se non ritengano, ognuno per le proprie competenze, di:

a) accertare la responsabilità del cambiamento della prova attitudinale prevista assumendo i necessari provvedimenti nei confronti degli eventuali responsabili;

b) annullare la prova svolta nel caso di accertate difformità e di palese illegittimità di svolgimento del concorso in questione;

c) provvedere al rimborso delle spese sostenute dai candidati, tra cui tanti giovani in disperata attesa di occupazione, o comunque evitare che sostengano ulteriori spese per la eventuale ed auspicabile ripetizione della prova attitudinale;

d) accertare se vi siano state responsabilità nell'uso improprio della forza pubblica e nelle modalità di intervento all'interno del luogo dello svolgimento della prova;

quali provvedimenti urgenti si intendano infine adottare per ridare tranquillità e certezza di diritto a tutti i partecipanti in attesa di conoscere le decisioni del Governo in merito alla incresciosa vicenda.  
(4-05768)

**RISPOSTA.** — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professionale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'Amministrazione della giustizia minorile.

Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine pro-

fessionale, consistente « nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale ».

Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo i decreto del Presidente della Repubblica il giugno 1979 n. 410, che testualmente recita: « La prova di attitudine professionale... consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile ».

Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la Commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.

Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si presentavano al Palazzo dello Sport di Roma, sede del concorso, 1870 candidati sui 2.700 ammessi.

Dal verbale stilato dalla Commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:

1) Qual è il ruolo del servizio sociale; quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.

2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale, educatore e psicologo. Autonomia ed interazione oppure integrazione tra i soggetti dell'operatività rivolta all'utenza minorile?

3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile?

Dal medesimo verbale emerge che, ancor prima di conoscere il contenuto del que-

stionario estratto, alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti e non invece dei test. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strappavano le buste e i fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.

La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione, il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della Forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contestazione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perché, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.

Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro, l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.

I fatti in questione hanno formato oggetto di denuncia, da parte dell'autorità di polizia intervenuta in aula, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Tale complessa situazione è stata esaminata sotto tutti i profili fattuali e giuridici dagli uffici ministeriali.

Infine si è pervenuti a ritenere che la prova non si è svolta con la dovuta regolarità, sia perché sono mancate la serenità e la tranquillità necessarie ai candidati per

il suo svolgimento in modo adeguato, sia perché, in conseguenza di ciò, la stragrande maggioranza dei partecipanti non ha potuto redigere e consegnare l'elaborato.

In conseguenza è stata dichiarata la nullità della prova in questione.

Le persone già ammesse a sostenere il detto esame saranno avvertite, con modalità idonee, della data e del luogo in cui esso sarà ripetuto.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

FAUSTINELLI e CAPARINI. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

la provincia di Cremona si estende in linea d'aria per circa 100 km conta circa 300.000 abitanti sparsi in 115 comuni;

il territorio è compreso tra quattro fiumi: a sud il Po ad est l'Oglio a nord il Serio a ovest l'Adda. Un territorio con un delicato equilibrio ambientale dovuto appunto alla presenza dell'ecosistema fiume in modo così abbondante. Non a caso nel decennio scorso, con leggi regionali, sono stati istituiti i relativi parchi naturali (ad eccezione di quello del Po che è in fase di studio);

a garantire la vigilanza ecologica in dette aree provvedono oltre che le guardie della provincia e i GEV (guardie ecologiche volontarie) gli uomini del corpo forestale dello Stato, nella fattispecie, quelli del comando di Cremona, che attualmente ha in forza 4 persone, chiaramente insufficienti allo scopo;

con decreto ministeriale del 22 luglio 1991 (cinque anni fa) veniva istituito il nuovo comando stazione della guardia forestale di Stato di Crema che dal punto di vista geografico e forestale ha diviso il territorio in due (53 comuni Crema e 62 comuni Cremona);

purtroppo allo stato dei fatti, pur avendo individuato i locali e assegnato il personale il comando forestale dello Stato non ha ancora provveduto a rendere ope-

rativo il comando stazione di Crema creando notevoli disagi a chi per usufruire dei servizi o per l'espletamento di compiti connessi con il ruolo del comando forestale dello Stato deve percorrere tutta la provincia con notevole perdita di denaro e tempo per raggiungere nel capoluogo l'unico ufficio in servizio —:

se non ritenga opportuno sollecitare ai competenti uffici la rapida apertura di tale comando stazione onde evitare ulteriori difficoltà agli abitanti della zona.

(4-01307)

*RISPOSTA. — Con provvedimento del 22 luglio 1991 è stato istituito il Comando stazione forestale di Crema, al fine di migliorare la funzionalità del servizio in un ambito territoriale del quale fanno parte numerosi comuni della provincia di Cremona.*

*Tuttavia, la carenza di personale che affligge da tempo il Corpo Forestale dello Stato creando su tutto il territorio nazionale notevoli difficoltà ha, per il momento, impedito di rendere operativo il Comando stazione, al quale finora è stato possibile assegnare un solo ispettore, per di più impiegandolo provvisoriamente presso la stazione di Cremona.*

*A breve, allorquando sarà espletato il 45° concorso di reclutamento per allievi agenti si disporrà di personale da assegnare alla stazione di Crema, a completamento dell'organico.*

*Nel frattempo l'Amministrazione, a livello periferico, ha avviato contatti con il Centro Regionale Incremento Ippico, per acquisire in comodato i locali situati presso la ex Caserma « S. Maria ».*

*Risulta, inoltre, che il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche si sia reso disponibile per i lavori di ristrutturazione dell'immobile.*

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

*FERRARI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con decreto ministeriale 18 dicembre 1993 è stato indetto un concorso per esami per la nomina a centoquaranta posti da notaio;

nei giorni 10, 11 e 12 maggio 1995 si sono svolte le prove scritte;

a tutt'oggi non è ancora terminata la correzione degli elaborati, nonostante siano trascorsi più di sedici mesi dall'espletamento delle prove stesse;

da un mese circa i commissari, adducendo la titolarità di crediti nei confronti del ministero, hanno sospeso la correzione —:

se non ritenga opportuno provvedere alla sostituzione dei suddetti commissari;

se abbia provveduto ad informare l'autorità giudiziaria del comportamento dei commissari;

se corrisponda al vero che, mancando soltanto 177 elaborati da correggere, soltanto novanta candidati circa siano stati ammessi a sostenere le prove orali e, in caso di risposta affermativa, si ritenga legittima la divulgazione dei suddetti risultati.

(4-05120)

*RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che con decreto ministeriale 18 dicembre 1993 è stato indetto un concorso per esami per la nomina a centoquaranta posti di notaio, le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 10, 11 e 12 maggio 1995; queste ultime sono terminate ed in data 15 gennaio hanno avuto inizio le prove orali dei novantotto candidati ammessi.*

*Premesso che nei precedenti concorsi per la correzione degli elaborati sono occorsi, mediamente circa due anni e considerato l'elevato numero (2929) dei candidati che hanno completato le prove scritte, deve ritenersi che la correzione dei temi, relativa al concorso in argomento, non si discosta nei termini temporali che hanno caratterizzato i precedenti esami.*

*Discende che la sospensione dell'attività (protrattasi dal 4 ottobre al 5 novembre) da parte dei commissari, causata dal mancato*

*adempimento da parte dell'Amministrazione di un debito complessivo, nei loro confronti, di quarantatré milioni, non ha inciso in modo significativo sui tempi del concorso. Ciò anche grazie all'impegno con cui gli Uffici ministeriali hanno cercato di risolvere la questione, nel più breve tempo possibile.*

*Discende che non si è ritenuto di procedere alla sostituzione dei commissari sia perché si sarebbero allungati i tempi di durata del concorso, dovendosi procedere all'individuazione dei nuovi componenti della commissione, al relativo interpello nonché al compimento di tutti gli altri adempimenti normativamente previsti sia, soprattutto, per non pregiudicare l'uniformità di valutazione.*

*Né è stata informata l'Autorità giudiziaria del comportamento degli anzidetti commissari in quanto non si è ravvisato nella specie alcuna ipotesi di illecito, attesi i poteri di autodeterminazione della commissione nella formazione del calendario delle sedute, che deve tenere conto degli impegni e delle esigenze di ciascun componente.*

*Infine non è stata operata alcuna divulgazione parziale dei risultati delle prove scritte in quanto gli esiti vengono conosciuti e, quindi, comunicati solo con l'ultimazione della correzione degli elaborati di tutti i candidati.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

FONTAN. — Al Ministro grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che i dipendenti della provincia o della regione ovvero i dipendenti di enti statali operanti nella provincia di Bolzano siano in possesso del patentino di bilinguismo, attribuito a seguito del superamento di apposito esame;

i giudici di pace degli uffici della provincia di Bolzano devono essere in possesso del suddetto patentino, in base alle norme di attuazione dello Statuto speciale;

la circolare della direzione generale degli affari civili del 10 novembre 1995,

n. 19 del 1995, nel determinare le modalità di pagamento della indennità dovuta ai giudici di pace, non ha menzionato l'indennità di bilinguismo spettante peraltro ai magistrati;

necessita un bando urgente per immettere nuovi giudici di pace nei 10 uffici dislocati nella provincia di Bolzano, dove, su 37 giudici, solo 7 risultano essere in servizio —:

se non intenda ovviare al mancato riconoscimento dell'indennità di bilinguismo a favore dei giudici di pace del Trentino Alto-Adige, i quali, in qualità di magistrati onorari, svolgono una funzione analoga a quella svolta dalla magistratura ordinaria;

con quali tempi intenda ovviare ai numerosi problemi di tipo organizzativo che affliggono l'ufficio del giudice di pace nella provincia di Bolzano, primo fra tutti quello delle carenze di organico. (4-01164)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il diritto alla cosiddetta indennità speciale di seconda lingua compete ai magistrati e al personale amministrativo degli uffici giudiziari di Bolzano, ai sensi delle leggi 13 agosto 1980 n. 454 e 23 ottobre 1961 n. 1165.

L'indennità in questione ha la funzione di compensare il particolare aggravio della prestazione di lavoro in relazione all'obbligo di conoscere e di adoperare la seconda lingua in modo da consentire alla minoranza il diritto di usare la stessa lingua nei rapporti con l'amministrazione.

Si tratta di una componente del trattamento retributivo del personale professionale che, conseguentemente, non può essere corrisposta ai magistrati onorari, i quali non hanno diritto ad una retribuzione in senso tecnico, quale corrispettivo dell'opera prestata, ma soltanto alle indennità eventualmente previste dalla legge per compensare l'attività svolta nel pubblico interesse.

Nondimeno, ferma restando la non comparabilità del trattamento economico dei giudici di pace a quello dei magistrati pro-

*fessionali, è all'interno della stessa categoria del giudice di pace che potrebbe essere attuato il riconoscimento di un quid pluris a quanti operano nella provincia di Bolzano al fine di compensare l'aggravio della prestazione derivante dall'obbligo di adoperare la lingua minoritaria.*

*Tale riconoscimento — tuttavia — richiederebbe un intervento legislativo.*

*Quanto all'Ufficio del giudice di pace di Bolzano, l'organico previsto è di 37 unità di cui — purtroppo — solo otto sono in servizio. Sono stati messi a concorso ulteriori undici posti, la cui copertura si confida possa consentire di far fronte alle esigenze più urgenti.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

FRAU e PERETTI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

*in comune di Affi (Verona) esiste una chiesetta del XIII secolo, in stile romanico campestre, dotata anche di affreschi interni del XV secolo;*

*tale chiesa ebbe importanza nei secoli come riferimento religioso della zona e non solo di quella;*

*essa fu oggetto anche di gravi furti tra cui una pala settecentesca, furti dovuti anche al degrado ed alla incustodia della chiesa da parte dell'ente proprietario;*

*il comune di Affi ha deliberato ancora nel 1994 l'acquisto della chiesa dalla amministrazione provinciale per restaurarla e farne ancora luogo di culto e di devozione popolare;*

*tale « pratica » è stata approvata dalla sovrintendenza ai monumenti che l'ha trasmessa a Roma per l'ultima autorizzazione del ministero, indispensabile per procedere all'acquisizione da parte del comune ed alla realizzazione delle opere di restauro —:*

*1) se sia normale, come purtroppo temiamo, che una firma di autorizzazione*

*debba essere attesa dal 1955 ed oggi non sia ancora stata, seppur con grande fatica del funzionario, apposta alla pratica;*

*2) se sia normale al suo ministero che anziché favorire le opere di restauro ed i beni artistici se ne ritardino i tempi creando gravi danni e mettendo a rischio la fattibilità stessa dell'opera, prima che sia troppo tardi. Ciò nonostante ben tre solleciti da parte del comune di Affi;*

*3) se non ritenga che la terza divisione dell'ufficio centrale dei beni culturali ed ambientali stia recando grave nocimento all'immagine stessa del ministero in cui la gente vede sempre di più un organo burocratico negativo per la stessa tutela dei beni che dovrebbe tutelare;*

*4) quali provvedimenti intenda prendere sia per sbloccare la situazione sia nei riguardi dei funzionari responsabili di tanto ritardo e quindi implicitamente dei danni derivanti. (4-08009)*

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che, con nota n. 7309 del 4 marzo 1997, indirizzata per conoscenza all'Amministrazione Provinciale di Verona, l'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici di questo Ministero, acquisito il parere del Comitato di Settore per i beni ambientali e architettonici del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali espresso nella seduta del 14 gennaio 1997, ha autorizzato la Provincia di Verona ad alienare l'immobile in questione al Comune di Affi.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

GAMBALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*mercoledì 27 novembre 1996 si è svolta, presso il palazzo dello sport a Roma Eur, la prova attitudinale per il concorso a 277 posti di assistente sociale nell'amministrazione della giustizia minorile;*

intorno alle ore 11 è stata estratta la busta n. 3, contenente una prova che, contrariamente a quanto riportato dal bando di concorso, consisteva di tre quesiti specifici sul servizio sociale, laddove il bando prevedeva, invece, la compilazione di un questionario diretto ad accertare il possesso dei requisiti di personalità;

immediatamente è iniziata una protesta nei confronti della commissione, che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine;

dopo poco tempo, alcuni concorrenti sono stati da queste portati via;

da quel momento la protesta si è fatta ancora più accesa, con circa duemila persone che urlavano, nessuna seduta al proprio posto;

alla lettura veloce delle tracce non sarebbe mai seguita la dettatura, né sarebbe mai stato comunicato ufficialmente quando sarebbe iniziato a decorrere il tempo a disposizione dei concorrenti e, seppure ciò fosse avvenuto, le urla di chi protestava non ne avrebbe consentito la comprensione;

la confusione è durata diverse ore, ma, verso le 15,30, alcune persone avrebbero ricevuto le tracce su fogli dattiloscritti da alcuni sorveglianti e avrebbero svolto la prova in gruppo, consultando anche dei testi;

si è poi appreso che il presidente della commissione aveva decretato l'inizio della prova intorno alle ore 13, sicché, data la conoscenza sommaria dei quesiti, letti, come detto, alle ore 11, chiunque dalle 11 alle 13 avrebbe potuto copiare o consultarsi con qualsivoglia persona, attesa anche la presenza di persone estranee (i mariti di alcune assistenti sociali concorrenti) entrate nel palazzetto perché allarmate dal massiccio intervento delle forze dell'ordine —:

se ritenga di invalidare il concorso in parola per l'illegittimità della prova e per la mancanza dei requisiti minimi di legalità per il relativo svolgimento. (4-05927)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professionale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'Amministrazione della giustizia minorile.*

*Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine professionale, consistente « nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale ».*

*Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 n. 410, che testualmente recita: « La prova di attitudine professionale.... consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile ».*

*Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la Commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.*

*Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si presentavano al Palazzo dello Sport di Roma, sede del concorso, 1870 candidati sui 2.700 ammessi.*

*Dal verbale stilato dalla Commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:*

*1) Qual è il ruolo del servizio sociale; quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.*

*2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale,*

educatore e psicologo. Autonomia ed integrazione oppure integrazione tra i soggetti dell'operatività rivolta all'utenza minorile ?

3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile ?

Dal medesimo verbale emerge che, ancor prima di conoscere il contenuto del questionario estratto, alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti e non invece dei test. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strappavano le buste e i fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.

La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione, il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della Forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contestazione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perché, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.

Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro, l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.

I fatti in questione hanno formato oggetto di denuncia, da parte dell'autorità di polizia intervenuta in aula, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Tale complessa situazione è stata esaminata sotto tutti i profili fattuali e giuridici dagli uffici ministeriali.

Infine si è pervenuti a ritenere che la prova non si è svolta con la dovuta regolarità, sia perché sono mancate la serenità e la tranquillità necessarie ai candidati per il suo svolgimento in modo adeguato, sia perché, in conseguenza di ciò, la stragrande maggioranza dei partecipanti non ha potuto redigere e consegnare l'elaborato.

In conseguenza è stata dichiarata la nullità della prova in questione.

Le persone già ammesse a sostenere il detto esame saranno avvertite, con modalità idonee, della data e del luogo in cui esso sarà ripetuto.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

GIOVINE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia a conoscenza di quanto accaduto al tribunale di Firenze con particolare riguardo all'operato del giudice istruttore, dottor Giacomo Rocchi, nella causa Guglielmi/Menghini, operato che è stato oggetto dell'intervento massivo dei giornali e di emittenti televisive;

se sia informato che il medesimo dottor Rocchi abbia emesso un provvedimento di affidamento dei figli alla madre e di contemporanea autorizzazione a trasferirli a Perugia con la motivazione: « Non vi sono motivi per affidare i figli al padre », nonostante che un collegio peritale da lui stesso nominato si fosse concordemente espresso per la permanenza dei figli a Firenze e per il contestuale affidamento al padre, e che inoltre la permanenza dei figli a Firenze era stata richiesta persino dal consulente di parte della madre;

se sia a conoscenza del fatto che, con decreto emesso inaudita altera parte il 4

ottobre 1996, nelle forme della misura cautelare, il dottor Rocchi accoglieva le istanze materne e disponeva: « In caso di rifiuto, la (madre) sia assistita per ottenere la consegna da personale di polizia di Stato » e disponeva altresì che le visite del padre fossero sospese fino al giorno 22 ottobre 1996, data fissata per la conferma, peraltro fissata oltre i quindici giorni dalla data di emissione del decreto, come prevede la legge;

se non ritenga che pertanto il giudice Rocchi, nell'emettere sotto forma cautelare il provvedimento in esecuzione della propria stessa ordinanza, peraltro per legge già esecutiva, non abbia violato la legge, dettando provvedimenti che non sono di sua competenza, ma del giudice dell'esecuzione, usando impropriamente lo strumento della misura cautelare, accettando in sé poteri e facoltà processuali rimessi per legge a giudici diversi;

se quanto accaduto risponda a verità e se risulti che il medesimo magistrato, alle obiezioni dei legali di parte Guglielmi, abbia risposto dicendo: « Se ho sbagliato denunciati, tanto sono assicurato »;

se il giudice, nell'aver autorizzato la forza pubblica a favore della parte privata (la madre), senza prevedere l'intervento dell'ufficio giudiziario, non abbia commesso abuso dei propri poteri e violazione di legge;

cosa intenda pertanto fare per accertare il fatto e se non intenda disporre una ispezione nei confronti del magistrato, che l'interrogante considera altamente opportuna, ovvero se ritenga che i fatti riportati siano essi stessi già sufficienti ad iniziare azione disciplinare nei confronti del giudice Giacomo Rocchi, verificando altresì se tali fatti debbano considerarsi addebitabili al solo giudice Rocchi, ovvero siano consueti presso il tribunale di Firenze.

(4-05062)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle infor-

mazioni acquisite presso la competente Autorità Giudiziaria, si comunica quanto segue.

A seguito di ricorsi per separazione personale proposti da Roberto Guglielmi e Daniela Menghini, il Presidente del Tribunale — con ordinanza del 3 maggio 1995 — disponeva consulenza tecnica psicologica al fine di decidere sull'affidamento dei figli.

All'esito, il medesimo giudice, con atto del 12 ottobre 1995 autorizzava i coniugi a vivere separati ed affidava i figli minori alla madre, autorizzando il padre a tenerli presso di sé a fine settimana alterni, nonché il martedì ed il giovedì nel pomeriggio ed in altre occasioni specificate in dettaglio.

Avverso tale ordinanza il Guglielmi ha proposto ricorso chiedendo l'affidamento a sé dei figli.

Comparse le parti, all'udienza del 26 gennaio 1996 il Giudice istruttore dr. Rocchi emetteva ordinanza con la quale, esaminate tutte le complesse problematiche legate alla difficile vicenda familiare, disponeva l'assegnazione della casa coniugale alla Menghini, limitatamente all'appartamento dalla stessa abitato e poneva a carico del genitore metà della retta scolastica del figlio.

Nella successiva udienza del 3 maggio 1996, le parti raggiungevano un accordo in ordine ai problemi concernenti l'assegnazione di parte dell'abitazione coniugale alla Menghini.

Con ricorso del 10 giugno 1996 la difesa della medesima Menghini, assumendo il fallimento del tentativo di assegnazione della casa, chiedeva che la donna fosse autorizzata a trasferirsi, insieme ai figli affidatili, a Trevi nell'abitazione dei genitori.

La difesa del Guglielmi, con memoria del 3 luglio 1996, comunicava che la Menghini ridetta, senza attendere la chiesta autorizzazione, si era trasferita a Trevi e chiedeva che i figli fossero affidati al padre.

A seguito dell'udienza del 12 luglio 1996, il Giudice istruttore emetteva ordinanza in data 12 agosto 1996 con la quale, nuovamente e diffusamente esaminate tutte le questioni sottese dalla vicenda familiare, autorizzava — tra l'altro — la madre a trasferirsi a Trevi, disciplinando al contempo i rapporti del padre con i figli.

Con ricorso del 13 settembre 1996 la difesa del Guglielmi, premesso che costui, il 26 agosto 1996, aveva preso con sé i figli per il periodo estivo, come da accordi con la moglie e li aveva condotti a Firenze, chiedeva che lo stesso fosse autorizzato a trattenerli ancora.

Il Giudice istruttore, con decreto del 18 settembre 1996, rigettava l'istanza e fissava udienza al 29 ottobre 1996. Il decreto veniva regolarmente comunicato ai difensori.

Ciò nonostante, il Guglielmi non ottemperava a tale statuizione e continuava a tenere presso di sé i figli.

In data 26 settembre 1996, il difensore della Menghini depositava ricorso ex articolo 700 c.p.c. col quale rappresentava che la madre non aveva potuto ottenere la restituzione della prole alla fine del periodo estivo e sollecitava i provvedimenti urgenti occorrenti ad assicurare il rispetto delle ordinanze concernenti l'affidamento dei figli.

In relazione a tale ricorso, il Giudice istruttore, dato atto che il comportamento del Guglielmi era in palese contrasto con l'ordinanza del 12 agosto 1996, ritenuto che vi fossero ragioni d'urgenza in relazione alla necessità di assicurare che il figlio maggiore fosse posto in condizione di frequentare la scuola elementare cui era stato iscritto dalla madre, emetteva decreto in data 4 ottobre 1996, inaudita altera parte, col quale disponeva la consegna dei bambini alla madre e statuiva che costei, in caso di rifiuto, potesse farsi assistere da personale della Polizia di Stato.

Nella successiva udienza del 29 ottobre il giudice confermava tale decreto.

Avverso tale ordinanza la difesa del Guglielmi ha proposto reclamo.

L'ufficio interessato ha rappresentato che l'atto in data 4 ottobre 1996 è stato adottato sulla base della decisiva circostanza che il Guglielmi, in violazione delle ripetute statuizioni del Giudice, tratteneva con sé i figli rifiutando di restituirli alla madre. Tale comportamento contra legem proseguiva fino al 15 ottobre 1996, richiedendo infine l'intervento dell'ufficiale giudiziario e della polizia giudiziaria. Infatti, un primo tentativo della Menghini di otte-

nere la consegna dei figli in data 8 ottobre 1996 era fallito a causa della decisa opposizione del Guglielmi, come documentato in apposita informativa di polizia. Tale comportamento spiega altresì la temporanea sospensione del diritto di visita sino alla conferma del decreto inaudita altera parte cui si è prima fatto cenno. Con l'ordinanza di conferma — comunque — il diritto di visita ai figli è stato ripristinato e regolato.

Naturalmente, le statuizioni dei giudici inerenti alla complessa e dolorosa vicenda familiare attengono all'esercizio della giurisdizione, sicché lo scrivente non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni nel merito. D'altro canto, essendo stati presentati reclami, non v'è ragione di dubitare che tutte le problematiche segnalate saranno adeguatamente considerate nelle competenti sedi giurisdizionali. Nelle statuizioni richiamate non sembrano comunque ravvisabili profili di abnormità o di conclamata violazione di legge idonei a far emergere ipotesi di responsabilità disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

LOSURDO. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per conoscere:

quale sia stato nel dettaglio l'esito del « pacchetto prezzo » nell'ultimo Consiglio dei ministri di Bruxelles. (4-02065)

RISPOSTA. — In relazione all'atto parlamentare specificato in titolo si fornisce qui di seguito una esaustiva illustrazione, per singolo settore, degli esiti del negoziato svoltosi a Bruxelles nell'ambito dei lavori del Consiglio dei Ministri in merito al « pacchetto prezzi » 1996:

settore ortofrutticolo: i produttori di nocciole otterranno nel corso del 1997 un aiuto comunitario di circa 30 mila lire al quintale di prodotto sulla base di programmi presentati dalle OP;

settore carni bovine: nell'ambito del compromesso in merito al problema « mucca pazza » la delegazione italiana è riuscita

ad ottenere dal Consiglio dei Ministri una decisione che, pur considerando opportuna l'apertura dell'intervento comunitario per i vitelli di 8-9 mesi, tutela gli interessi degli allevatori italiani, tradizionali importatori di capi bovini da ingrassare. Gli acquisti dei vitelli da parte dell'intervento potranno essere infatti effettuati soltanto nella misura in cui non vengano in alcun modo pregiudicati i tradizionali flussi commerciali intracomunitari;

settore cereali: il Consiglio ha deciso le modalità di gestione di contingenti tariffari all'importazione. La delegazione italiana non ha votato l'accordo proposto in quanto l'affidamento della gestione dei certificati di esportazione dai Paesi terzi discrimina l'industria risicola italiana. Tale posizione consentirà di valutare l'esercizio di ogni possibile iniziativa atta a tutelare la produzione nazionale.

Per i cereali la Commissione è autorizzata a prevedere, per la corrente campagna 1996/97, le stesse deroghe per l'accesso all'intervento accordate nella decorsa campagna.

Per quanto riguarda le leguminose in grani il Consiglio ha adottato una proposta che istituisce una misura di sostegno per le lenticchie, i ceci e le vecce, in continuità con il regime di cui al regolamento CEE n. 762/89, in vigore fino al 30 giugno u.s.

L'aiuto previsto è pari a 181 ECU/ha, nell'ambito di una superficie massima garantita (S.M.G.) di 400.000 ettari. In caso di superamento di detta superficie, l'aiuto sarà ridotto di una percentuale pari allo splafonamento constatato.

Per il riso è stato mantenuto invariato il livello dell'importo unitario delle maggiorazioni mensili.

Per i cereali, in particolare, la Commissione è autorizzata a prevedere, per la corrente campagna 1996/97, le stesse deroghe per l'accesso all'intervento accordate nella decorsa campagna;

settore vitivinicolo: è stata differita al 31 dicembre 1998 la realizzazione dello schedario semplificato delle aziende produttrici; è stato altresì prorogato al 31 agosto 1998 il divieto di impianto di vitigni, mentre

può essere autorizzato l'impianto per la produzione di qualità.

Il divieto non si applica per l'uva da tavola, la cui vinificazione peraltro è vietata dal 1° agosto 1997. L'estirpazione con premi dei vigneti è stata prorogata anch'essa al 31 agosto 1998 in zone limitate. Il complesso di interventi è mirato ad un miglioramento qualitativo della produzione vinicola e riflette gli interventi proposti dalla delegazione italiana;

settore floricoltura: il finanziamento complessivo previsto per il primo anno è stato elevato da 10 a 15 MECU e, nell'ambito delle future negoziazioni di nuove concessioni tariffarie, debbono essere evitate le perturbazioni conseguenti alle importazioni.

Infine, per quanto riguarda le grandi colture e il riposo delle terre, il tasso di base unico di ritiro dei terreni, inizialmente previsto nella misura del 18 per cento, è stato ridotto al 17,5 per cento. Tale percentuale è aumentata del 3 per cento nel caso di trasferimento dell'obbligo del riposo delle terre da un produttore ad un altro. Tuttavia, per quanto concerne la campagna di commercializzazione corrispondente alla campagna di semina 1996/97, sono state previste le seguenti misure: il tasso di messa a riposo obbligatorio fissato al 5 per cento delle superfici dichiarate nell'ambito del regime di sostegno; la non applicazione della penalità sancita in caso di supero dell'area di base storica per i produttori che operano nel regime generale, consistente nell'obbligo del riposo aggiuntivo di superfici pari alla percentuale di superamento senza compensazione.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

LUCCHESI. — Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere:

quando pensino di eliminare gli incarichi per arbitrati, che vengono affidati solo a determinati magistrati;

se ritengano giusto che la grande parte di magistrati, che svolgono un lavoro assiduo con scrupolo e precisione debbano avere solo lo stipendio ed altri colleghi « più fortunati » debbano potere ottenere incarichi vari, riscuotendo centinaia di milioni l'anno;

quando pensino di porre fine a queste sperequazioni e lasciare che i magistrati possano espletare il loro impegnativo lavoro in modo sereno. (4-04256)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*L'articolo 32 della legge n. 109 del 1994, nel testo modificato dalla legge n. 216 del 1995, prevede che, in caso di mancato accordo, la risoluzione delle controversie inerenti alla materia dei lavori pubblici è affidata ad un arbitrato secondo le norme del codice di procedura civile.*

*Si tratta, quindi, di uno strumento di risoluzione della lite che opera in virtù della volontà delle parti, cioè in forza di compromesso o di clausola compromissoria.*

*Di conseguenza, la composizione dei collegi arbitrali è determinata secondo le previsioni del compromesso o della clausola compromissoria e non più secondo le prescrizioni dell'articolo 45 del capitolato generale del 1962.*

*Circa la delicata questione del conferimento a magistrati dell'incarico di arbitro, sono stati presentati dal Governo al Parlamento due disegni di legge: uno dal Ministro della giustizia, recante il divieto per i magistrati ordinari di partecipare a collegi arbitrali, di assumere l'incarico di arbitro unico, ovvero di far parte di commissioni di collaudo (n. 1247/S presentato in data 11 settembre 1996); l'altro dal Ministro della funzione pubblica, che estende il divieto anche ai magistrati amministrativi, contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.*

*L'intento di vietare gli arbitrati ai magistrati ha trovato il consenso sia del Consiglio Superiore della Magistratura che dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa.*

*Si confida — pertanto — che l'approvazione delle proposte normative in questione*

*consenta ai magistrati di dedicarsi al loro impegnativo lavoro, come auspicato dall'interrogante.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**MANZONI.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Brindisi da oltre un anno e quattro mesi hanno avuto inizio le operazioni di restauro della colonna romana, monumento storico testimonianza della civiltà romana, collocato al termine della storica via Appia;

nell'ottobre del 1995 la colonna è stata smontata e « parcheggiata » in un capannone dello stabilimento dell'Enichem di Brindisi, società che sponsorizza l'intera operazione di restauro;

nel marzo del 1996, il comune di Brindisi ha inviato all'Istituto centrale di restauro di Roma il progetto di restauro del monumento;

a distanza di nove mesi, esattamente nel dicembre del 1996 l'Istituto centrale di restauro di Roma ha chiesto al comune di Brindisi di modificare il progetto di restauro, motivando la richiesta con il fatto che anche il basamento della colonna presentava una serie di fessure che potevano rappresentare un pericolo alla stabilità della colonna;

desta meraviglia che solo nel dicembre 1996 l'Istituto centrale di restauro di Roma abbia ritenuto di proporre modifiche al progetto del quale aveva conoscenza sin dal marzo precedente —:

se non ritenga opportuno accertare le cause del ritardo e quali iniziative intenda assumere affinché abbiano inizio e si concludano rapidamente le operazioni di restauro dello storico monumento, non solo perché si tranquillizzino gli sponsor dell'operazione restauro, ma anche e soprat-

tutto perché sia restituito ai cittadini il monumento simbolo della città di Brindisi.  
(4-07549)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica quanto segue.*

*La cosiddetta « Colonna Terminale della via Appia » è stata smontata nei giorni dal 5 al 7 ottobre 1996 e gli elementi sono stati trasportati nello stabilimento Enichem di Brindisi, all'interno di un capannone ritenuto idoneo per l'effettuazione delle operazioni di restauro.*

*L'Enichem non sponsorizza l'intera operazione di restauro, che è stata invece finanziata ai sensi della legge n. 145 del 1992, con decreto ministeriale 25 giugno 1992.*

*Tra la Soprintendenza archeologica di Taranto e l'Enichem è stato stipulato un contratto di comodato per l'utilizzo del capannone.*

*Dopo lo smontaggio la Soprintendenza, ultimate le procedure amministrative relative al I stralcio del « Progetto di restauro e rimontaggio della colonna della via Appia », ha dato inizio ai lavori di scavo a Piazzetta Colonne, ritenuti indispensabili per la verifica dello stato delle parti basamentali della colonna, ai fini del progetto di rimontaggio.*

*Sin dalle prime operazioni di scavo, iniziate nel febbraio 1996 e proseguite fino a giugno, è apparsa evidente la gravità della situazione fondale dei due basamenti. La platea di fondazione originaria di età romana poggia, infatti, direttamente sul banco di roccia che presenta cavità naturali molto estese.*

*La situazione riscontrata ha determinato la necessità, mentre ancora era in corso lo scavo, di far eseguire ulteriori prospezioni geologiche e indagini strumentali sui due basamenti. Gli accertamenti sono stati effettuati dal geologo dott. S. Agostini della Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo.*

*La Soprintendenza archeologica di Taranto, considerati i problemi non prevedibili, che emergevano dallo scavo, relativamente allo stato dei basamenti e alla situazione geologica, ha ritenuto che le operazioni di restauro della colonna già smontata*

*dovessero comunque essere riconsiderate unitamente ad una compiuta valutazione degli interventi da progettare sul basamento e sul banco geologico dell'area.*

*Pertanto, in data 18 ottobre 1996, si chiedeva all'Istituto centrale per il restauro un sopralluogo a Brindisi per valutare nel complesso la nuova situazione delineatasi e, nella stessa occasione, si trasmetteva, per una prima valutazione, il progetto di restauro degli elementi della colonna già redatto dall'arch. F. Danese.*

*Il sopralluogo dei tecnici dell'Istituto centrale per il restauro è stato effettuato in data 26 novembre 1996.*

*Le osservazioni e valutazioni scaturite, sollecitamente formulate dall'Istituto centrale per il restauro, hanno determinato l'urgente necessità di acquisire nuovi dati con un'indagine geognostica, costituita da sondaggi a carotaggio nell'area di Piazzetta Colonne, e di eseguire prove non distruttive mediante ultrasuoni sugli elementi e sul basamento della colonna.*

*Già dal dicembre 1996 il progettista si è attivato per le integrazioni progettuali richieste e, acquisiti i preventivi ed espletate le procedure amministrative, la Soprintendenza archeologica di Taranto disporrà l'esecuzione delle nuove indagini.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*l'interrogante ha ricevuto risposta ad una propria interrogazione (n. 4-02656) a firma del capo di gabinetto del Ministro di grazia e giustizia (prot. n. S/159/4 del 27 dicembre 1996);*

*in tale risposta è evidenziato in relazione alla costruzione della nuova casa circondariale di Reggio Calabria che: « Va da sé che tutte le difficoltà segnalate dall'interrogante potranno dirsi definitivamente superate solo con la realizzazione della nuova casa di reclusione. In proposito si rappresenta che il comitato paritetico*

per l'edilizia penitenziaria, nella seduta del 17 settembre 1996, ha deliberato i finanziamenti dell'opera. Il progetto generale esecutivo ed il contratto inerente all'esecuzione del primo lotto sono stati approvati e, attesa l'urgenza, i lavori sono già in corso »;

i lavori di cui sopra, invece, sono stati già bloccati da circa tre mesi e nulla si sa circa una loro ripresa —:

quali siano i motivi del blocco di tali lavori e se non si ritenga di dover intervenire affinché gli stessi ripartano immediatamente. (4-07034)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Secondo quanto comunicato dal competente Provveditorato alle opere pubbliche, i lavori di costruzione del nuovo istituto penitenziario di Reggio Calabria sono stati sospesi in quanto la Sezione di controllo della Corte dei Conti non ha vistato il decreto di approvazione del progetto generale.*

*La mancata registrazione di tale provvedimento ha reso illegittimi gli atti posti in essere, sicché la parte dei lavori già eseguita dovrà essere compensata con la procedura del riconoscimento di debito.*

*La delicata situazione determinatasi a seguito del diniego del visto di cui si parla sarà inserita all'ordine del giorno della prossima riunione del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, in vista dello studio di tutte le soluzioni utili a propiziare la sollecita prosecuzione dei lavori.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**MATRANGA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

permane a tutt'oggi irrisolta la questione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali;

si tratta di circa quattrocento persone, operanti nelle regioni meridionali, per le quali si profila lo spettro della

disoccupazione, aggravando una situazione già drammatica;

l'articolo 13 della legge 21 dicembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto che, a fianco degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, operino per le notifiche anche i messi di conciliazione (...) fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza;

in riferimento alla suindicata previsione normativa, si è posto il problema dell'inclusione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali tra coloro cui la legge sul giudice di pace ha consentito la notifica degli atti del nuovo ufficio;

a parere dell'interrogante, appare chiaro che il legislatore, con l'espressione « fino ad esaurimento », intendesse significare « fino a completo assorbimento negli organici del Ministero di grazia e giustizia di tutti i messi di conciliazione » —:

se non ritenga naturale l'immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, nel distretto di corte d'appello di appartenenza, dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, inquadrandoli nella quarta qualifica funzionale, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego;

se ritenga che i diritti e le indennità, nonché l'amministrazione e la ripartizione dei messi in servizio presso l'ufficio dei giudici di pace, debbano essere regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14;

se non ritenga infine di dover impartire disposizioni inequivocabili in merito, onde evitare comportamenti difformi su tutto il territorio nazionale. (4-07554)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*La regolamentazione della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace è dettata attualmente dall'articolo 13 della legge n. 374 del*

1991, nel testo riformulato dall'articolo 11-bis del decreto legge n. 571 del 1994, convertito con la legge n. 678 del 1994.

L'interpretazione generalmente condivisa dalla normativa è nel senso che:

a) la distribuzione degli uffici NEP esistenti non ha subito modifiche, poiché l'aumento dell'organico consente di espletare le incombenze derivanti dall'istituzione del giudice di pace, non reputandosi neppure opportuno che presso l'ufficio del giudice di pace, in considerazione delle competenze attribuite a tale organo, sia istituito un ufficio notifiche (per il quale è necessaria la presenza di un operatore, di un assistente e di un collaboratore);

b) alle notificazioni provvedono altresì i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, e cioè sia i dipendenti comunali addetti a tale particolare attività (non transitati nei ruoli statali), sia i non dipendenti, cioè i soggetti legati all'ente territoriale da rapporto di lavoro autonomo;

c) la competenza per le notificazioni dei messi di conciliazione ha — come già aveva ai sensi della disciplina originariamente dettata dall'articolo 51 della legge n. 374 — carattere transitorio, in quanto destinata a durare (non per un triennio come originariamente previsto) ma fino all'esaurimento del ruolo di appartenenza dei messi di conciliazione, categoria che non può autonomamente sopravvivere alla soppressione dell'ufficio di conciliazione;

d) un ruolo ad esaurimento implica l'impossibilità di un suo incremento, per cui, a decorrere dalla data di applicazione della legge n. 374 del 1991, cioè a seguito della soppressione dell'ufficio di conciliazione con l'inizio dell'attività del giudice di pace, non è consentito nominare nuovi messi di conciliazione, con illegittimità dei relativi decreti eventualmente emessi dai presidenti dei tribunali (passibili di annullamento d'ufficio, ma forse, più esattamente, da ritenere emanati in carenza del relativo potere).

Pertanto, i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio alla data di

applicazione delle disposizioni della legge n. 374/1991 continuano a svolgere, per le notifiche inerenti all'ufficio del giudice di pace, la loro attività a tempo indeterminato, e non si sono quindi verificati mutamenti di sostanza rispetto alla situazione precedente.

L'inserimento di tali messi nei ruoli statali richiederebbe un apposito intervento legislativo. Peraltro, non appare opportuna l'indiscriminata immissione in ruolo di tutti i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio alla data del 1° maggio 1995, essendovi necessità di controllare la presenza dei requisiti minimi di professionalità e di tenere conto della peculiarità delle diverse situazioni con speciale riguardo ad uffici con scarso carico di lavoro che richiedono prestazioni molto limitate.

Si aggiunge — infine — che l'introduzione di un ruolo di messi dell'ufficio del giudice di pace si porrebbe in contrasto con il disegno organico di riservare l'attività di notificazione agli ufficiali giudiziari ed aiutanti, una volta esaurita la fase transitoria prevista proprio per salvaguardare le posizioni lavorative in atto.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

MIGLIORI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia confermato che, come conseguenza della nota sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale sulla incompatibilità tra giudice del merito e giudice che abbia fatto parte del tribunale del riesame o dell'appello in tema di misure cautelari, sarebbe prevista la soppressione dei tribunali cosiddetti « minori » e dunque del tribunale di Montepulciano (Si);

se sia a conoscenza dei nefasti effetti sociali ed inerenti la stessa qualità dell'attività giudiziaria che deriverebbero da una soluzione che tenderebbe ulteriormente ad accentrare in sedi giudiziarie ingestibili l'amministrazione della giustizia in Italia. (4-00702)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte Costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del CENSIS; studio del C.S.M.; gruppo di studio nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno

tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e « non incompatibili »; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Ed è naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Montepulciano.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

MIGLIORI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

nell'ambito dei lavori di allungamento della pista dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, si apprende che è stata individuata una discarica abusiva nell'area terminale della pista stessa —:

se l'originaria zona di vincolo aeroportuale (catastalmente ricompresa in 108 ettari) sia stata negli anni scorsi arbitra-

riamente ridotta al fine di determinare svincoli di destinazione, tra i quali la suddetta discarica pare esempio calzante;

quale sia oggi l'area complessiva di « sedime aeroportuale » considerando che i relativi vincoli urbanistici determinano un perimetro cogente urbanisticamente per i comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino.

(4-01165)

*RISPOSTA. — L'originaria zona di vincolo aeroportuale (catastralmente ricompresa in 108 ettari) non è stata ridotta al fine di determinare svincoli di destinazione, né sono state mai apportate variazioni ai vincoli aeroportuali per diminuirne gli effetti; infatti la legislazione vigente in materia non prevede una attenuazione o il venir meno dei vincoli.*

*Per quanto riguarda l'attuale consistenza del sedime aeroportuale, si deve rilevare che a seguito dei lavori di prolungamento della pista di volo lato testata 23 in direzione di Monte Morello recentemente ultimati, il sedime è stato ampliato per una larghezza di circa 175 metri e per una profondità di circa 154 metri, per una superficie complessiva di 27.000 metri quadrati circa.*

*Proprio in tale zona di ampliamento, precedentemente non compresa nel sedime aeroportuale, nel corso di esecuzione di scavi profondi è stata rinvenuta, e quindi rimossa, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, la discarica abusiva cui fa cenno l'interrogazione.*

*I nuovi confini aeroportuali risultano sul terreno dal posizionamento di appositi picchetti delimitanti la nuova zona demaniale e dalla recinzione aeroportuale.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

*MOLGORA. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premezzo che:*

la linea ferroviaria Milano-Venezia, ed in particolare il tratto Brescia-Milano, è interessato da un'intensa presenza di lavoratori pendolari, o comunque di soggetti

che, per ragioni di lavoro o di studio, hanno la necessità di recarsi a Milano nelle prime ore del mattino;

l'orario invernale delle ferrovie dello Stato assicurava il collegamento Brescia-Milano con quattro treni la cui partenza da Brescia era prevista dopo le ore 8 e prima delle ore 9, ed il cui arrivo a Milano era compreso tra le ore 8,55 e le ore 9,45:

un treno intercity in partenza da Brescia alle ore 8,07;

un secondo treno intercity in partenza da Brescia alle ore 8,28;

un treno classificato come interregionale, ma in realtà con tempi di percorrenza più simili a quelli di un locale, in partenza da Brescia alle ore 8,35;

un treno interregionale in partenza da Brescia alle ore 8,54;

con l'entrata in vigore dell'orario estivo delle ferrovie dello Stato, di questi treni sono rimasti in servizio quotidiano soltanto l'intercity delle ore 8,07 (con arrivo a Milano alle ore 8,55) e l'interregionale-locale delle ore 8,35 (con arrivo a Milano alle ore 9,45), mentre l'interregionale delle ore 8,54 è scomparso e l'intercity delle ore 8,28 è stato posticipato alle ore 9,00 con arrivo a Milano alle ore 9,50; soltanto nelle giornate postfestive (in pratica il lunedì) è prevista la presenza di un treno intercity in partenza da Brescia alle ore 8,21 e in arrivo a Milano alle ore 9,15;

praticamente per effetto di questa situazione oggi chi, partendo da Brescia in un giorno diverso dal lunedì, voglia giungere a Milano in un orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 9,30 — ossia nell'orario che maggiormente interessa chi si reca a Milano per ragioni professionali — non ha a disposizione alcun treno;

tutto ciò è fonte di grave disagio per i viaggiatori, che vengono scoraggiati dal servirsi del treno per recarsi a Milano, e non si giustifica neppure in termini di economicità di servizio, dal momento che i treni soppressi o posticipati erano sempre utilizzati da numerosi passeggeri;

risulta peraltro che è disponibile sia il materiale rotabile, sia la cosiddetta traccia treno per consentire la partenza quotidiana del treno intercity (in partenza da Brescia alle ore 8,21 nei soli giorni postfestivi) —:

se il Ministro non ritenga di dover intervenire presso le ferrovie dello Stato, in modo da porre rimedio alla situazione denunciata e da evitare che essa si ripeta con l'orario invernale, provvedendo da subito, quanto meno, a rendere quotidiano il collegamento, attualmente assicurato nei soli giorni postfestivi, del treno in partenza da Brescia alle ore 8,21 e in arrivo a Milano alle ore 9,15. (4-01316)

**RISPOSTA.** — *Il precedente orario estivo del 2 giugno 1996 ha consentito una riqualificazione dell'offerta sulle linee interessate da una maggiore domanda di mobilità; nel caso della linea Milano-Venezia si è ottenuto un miglioramento complessivo della qualità del servizio oltre che dell'offerta oraria; ciò è confermato anche nell'attuale orario invernale 1996-1997.*

*Le F.S. S.p.A. riferiscono che l'entrata in servizio di numerosi materiali per treni ETR (pendolini), ha reso disponibile una maggiore quantità di vetture gran-confort per l'effettuazione di nuovi treni intercity. Ciò ha permesso, anche sulla Milano-Venezia, di aumentare e migliorare l'offerta fino a realizzare un cadenzamento orario intercity, rinforzato nelle ore di punta, anche se non è stato possibile mantenere per tutta la settimana l'effettuazione dell'IC 1504 legato a turni di altri treni intercity soppressi nei festivi ed in partenza da Milano nella tarda mattinata del giorno seguente il festivo.*

*Per quanto riguarda invece la relazione fra Verona e Venezia sono stati previsti otto diretti per assicurare le esigenze di mobilità pendolare, in aggiunta agli otto interregionali circolanti fra Milano e Venezia.*

*Pertanto, l'attestazione a Verona di quasi tutti i treni interregionali e l'istituzione di nuove fermate a Romano, Chiari e Rovato (città caratterizzate da forte mobilità pendolare) hanno consentito una riduzione dei*

*tempi di viaggio con Milano di 12/24 minuti circa. Inoltre sono state realizzate opportune integrazioni fra treni e bus coincidenti a Treviglio e Chiari per i viaggiatori delle stazioni di Vidalengo, Marengo e Calcio.*

*Infine le F.S. S.p.A. riferiscono che da tempo è stato aperto con la Regione Lombardia un « tavolo della mobilità regionale » per affrontare anche le problematiche di carattere ferroviario.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

**NAPOLI.** — *Ai Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'agricoltura meridionale, e più specificamente il settore agrumicolo calabrese, stanno attraversando una grave crisi;

la decisione dell'Unione europea di ridurre la compensazione finanziaria della precedente campagna agrumicola ha comportato la riduzione del prezzo del prodotto di oltre cento lire al chilogrammo;

gli industriali hanno annunciato di voler ulteriormente ridurre, sembrerebbe del cinquanta per cento, il già esiguo prezzo degli agrumi praticato nella raccolta precedente;

i controlli dovuti, sembra non vengano effettuati con scrupolo e secondo criteri ed azioni improntati alla massima garanzia e trasparenza;

quanto sopra esposto sta comportando la mancata raccolta del prodotto e conseguenze disastrose per la produzione in generale, per i singoli produttori e per l'occupazione in una zona, in particolare quale quella della piana di Gioia Tauro, già gravemente colpita dalla annosa piaga occupazionale —:

quali iniziative intendano rapidamente assumere per evitare « intermediazioni parassitarie e far sì che vengano potenziati i controlli, anche attraverso frequente rotazione del personale addetto;

quale sia, nel dettaglio, l'applicazione dell'organizzazione comune di mercato ortofrutta ed, in particolare, se il ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali sia a conoscenza di eventuali richieste di anticipazioni di spesa impropriamente fatte ai produttori;

se non ritengano opportuno assumere un concreto impegno a sostegno dell'agrumicoltura calabrese. (4-07265)

**RISPOSTA.** — *Si premette che la decisione dell'Unione Europea di ridurre la compensazione finanziaria degli agrumi e, in particolare, delle arance, è stata determinata sia dal superamento dei limiti stabiliti — che ha per l'appunto comportato una riduzione proporzionale — sia dalla riduzione del tasso della lira verde rispetto all'ECU.*

*È evidente, pertanto, come tale riduzione degli importi non trova la sua causa nella mera volontà della Commissione ma deriva dall'applicazione di procedure previste a suo tempo dai regolamenti di base.*

*Per quanto segnalato dalla S.V. On.le in merito all'attività di controllo, si deve rappresentare che l'attività delle commissioni (regione e Guardia di Finanza) volta alle verifiche presso le industrie di trasformazione si svolge ormai da anni secondo collaudate prassi di rotazione del personale, proprio al fine di evitare eventuali fenomeni distortivi. Tali procedure sono previste da apposite normative e risulta che esse siano applicate secondo principi di imparzialità e trasparenza; in caso contrario, dovrebbe essere questa Amministrazione posta in condizione di conoscere nel dettaglio le eventuali doglianze.*

*Infine, si rappresenta che l'applicazione dell'Organizzazione comune di mercato è disciplinata dal reg. CEE n. 2200/96. Tale nuova normativa mette a disposizione dei produttori, con il tramite delle loro organizzazioni professionali, nuovi strumenti che, se ben organizzati, porteranno senz'altro vantaggi a tutta la produzione agrumicola meridionale: al riguardo, si segnala che sono attualmente in fase di pubblicazione i regolamenti applicativi che fissano i criteri di riconoscimento delle nuove associazioni*

*di produttori nonché dei programmi operativi che queste ultime possono attuare.*

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

**NERI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 10 settembre 1996, recante « Disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace » richiede, alla lettera a) del decimo capoverso dell'articolo 3, la produzione di un certificato medico per il cui rilascio sono richiesti numerosi e costosi esami, tutti a pagamento;

tale disposizione rappresenta l'imposizione di un onere elevato ed ingiustificato a carico degli aspiranti alla nomina e non trova giustificazione alcuna, atteso che è rinviata ad un momento successivo la valutazione di ammissibilità del richiedente da parte del Consiglio superiore della magistratura;

l'onere *de quo* non è giustificato da alcuna esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'amministrazione e finisce per rappresentare un oggettivo ostacolo al reclutamento dei giudici di pace —:

se non ritenga di intervenire per eliminare gli ostacoli immotivati frapposti alla presentazione di domande di reclutamento ai posti di giudice di pace e, soprattutto, se non ritenga di eliminare gli oneri economici connessi alla presentazione di tali domande. (4-05492)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Nel bando di concorso pubblicato sulla G.U. del 27 settembre 1996 per la copertura di n. 289 posti di giudice di pace si prevede che il certificato medico attestante l'idoneità psicofisica a ricoprire l'ufficio, rilasciato dalla U.S.L. competente per territorio o da un medico militare e redatto ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 374 del 1991, deve essere allegato in carta semplice al mo-*

mento della presentazione della domanda unitamente all'originale o copia autenticata del diploma di laurea ed agli eventuali titoli di preferenza di cui alle lettere a) ed f) dell'articolo 5, co. 4 della stessa legge.

La previsione della presentazione dei documenti in questione si basa sulle direttive espresse dal Consiglio Superiore della Magistratura con la deliberazione consiliare del 27 gennaio 1993 e con quella dell'11 luglio 1996 relativa proprio al bando di concorso in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

da anni vengono segnalate gravi irregolarità nel settore ippico, in riferimento all'uso di droghe somministrate ai cavalli;

negli ultimi mesi, da notizie di stampa appare evidente un'ulteriore diffusione del fenomeno, in particolare con l'uso del cosiddetto *milkshake*, un misto di euforizzante (cocaina e altro) e bicarbonato —

quali misure intenda adottare per contrastare un fenomeno che arreca grave pregiudizio a un'attività sportiva molto diffusa nel nostro Paese. (4-02371)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero condivide le preoccupazioni manifestate dalla S.V. On.le in merito al doping dei cavalli, problema di particolare importanza perché attiene non solo alla trasparenza delle corse ed alla tutela del cavallo e dello scommettitore, ma si riflette anche sull'allevamento e sull'immagine dell'ippica in generale.

Per tali motivi l'UNIRE ha accelerato, nel corso degli ultimi anni, l'approntamento di idonee strutture per l'effettuazione delle analisi e di nuove metodiche per contrastare il fenomeno.

È stata infatti avviata la realizzazione, nel comune di Settimo Milanese, di un Centro antidoping che sarà in grado di

effettuare circa 20.000 analisi all'anno — contro le attuali 4.000 che vengono effettuate ricorrendo in parte anche a laboratori esteri — per poter sopperire a tutte le necessità di analisi delle varie discipline dell'ippica (trotto, galoppo, cavallo da sella).

Per quanto concerne in particolare la pratica del cosiddetto « *milkshake* » (miscela di zuccheri e bicarbonato di sodio con eventuale aggiunta di altre sostanze), pratica vietata e sanzionata dai regolamenti delle corse, l'UNIRE ha fatto presente che le strutture e le metodiche attualmente disponibili non consentono di determinare la positività del campione, in quanto le analisi dovrebbero essere effettuate entro cinque giorni dal prelievo; ciò non è sempre attualmente possibile per la mancanza di adeguati strumenti normativi che consentano la convocazione degli interessati per l'effettuazione in tempo utile delle seconde analisi in contraddittorio, nonché per la carenza di apparecchiature idonee e dei necessari tempi di spedizione dei campioni al laboratorio.

Si aggiunge peraltro che, anche in assenza di specifiche segnalazioni, l'ENCAT ha costituito nel gennaio 1996 una commissione per il regolamento antidoping ed una commissione per le problematiche veterinarie relative alla pratica del doping, con particolare attenzione al « *milkshake* ».

A seguito delle risultanze dei lavori di tali commissioni l'ENCAT, con delibera n. 169 del 6.8.1996, ha disposto una nuova procedura che, superando gli ostacoli anzidetti, prevede che di ciascun cavallo partecipante a corse possa essere analizzato il campione biologico prelevato utilizzando direttamente la procedura prevista per la seconda analisi.

Si ritiene che la nuova normativa consentirà — anche grazie all'accordo in fase conclusiva con l'Associazione Italiana Allevatori, che assicurerà il servizio mediante sei laboratori mobili ed uno fisso, oltre alle strutture messe a disposizione dalle Associazioni Provinciali Allevatori — di combattere efficacemente la pratica del « *milkshake* ».

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore della Repubblica di Napoli ha segnalato chiaramente che il suo ufficio « è ormai al collasso e prossimo alla paralisi sia per l'enorme carico di lavoro che per la notevole mole di attività dibattimentale da affrontare... e che l'attività sarà concretamente del tutto vanificata, ove non si provveda con urgenza all'aumento dell'organico... », così come si evince da notizie della stampa quotidiana;

nella fattispecie, il procuratore Cordova ha riferito in merito alle indagini che hanno portato all'arresto di otto persone per infiltrazioni camorristiche nei piani di metanizzazione in Campania —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per evitare che quanto prodotto dalla procura della Repubblica di Napoli, in termini di risultati investigativi, venga compromesso dalla cronica, e già molte volte segnalata dall'interrogante, carenza di organico. (4-04860)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, richiamando integralmente gli elementi forniti dal Ministro il 12.3.1997 in sede di risposta immediata ad analoga interrogazione dell'On. Siniscalchi, si comunica quanto segue.*

*Il Ministero di Grazia e Giustizia, pur avendo piena consapevolezza della necessità di adeguare gli organici e di coprire i posti vacanti in conformità alle giuste richieste e denunce della Procura della Repubblica di Napoli, impegnata in prima linea nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e comune, ha dovuto abbandonare la logica degli interventi di mera emergenza e di natura settoriale e quella degli aumenti indiscriminati delle piante organiche degli uffici giudiziari, per sforzarsi di compiere un intervento globale che consenta di recuperare efficienza attraverso la migliore utilizzazione delle risorse e attraverso interventi generali anche di tipo normativo.*

Sul potenziamento degli organici.

*L'organico della Procura di Napoli è il più elevato tra le Procure dello Stato, anche per effetto di recenti ampliamenti della relativa pianta nella misura di otto unità, in virtù dei quali già dal 1994-1995 il numero dei sostituti è stato portato da 59 a 66 e quello dei procuratori aggiunti da tre a quattro.*

*Il Ministero non ha potuto attuare ulteriori potenziamenti di organico, richiesti nel numero di 7 sostituti: il Consiglio Superiore della Magistratura, pur avendo espresso parere favorevole nel luglio 1996, aveva posto la condizione di un congruo potenziamento del tribunale di Napoli senza però dare parere sulle contestuali proposte di diminuzione di organico di altri uffici, necessarie per compensare detti aumenti.*

*A questo punto il Ministero, in sintonia con la linea indicata dal C.S.M., ha predisposto un monitoraggio, in via di ultimazione, per individuare le effettive esigenze di organico degli uffici anche all'interno del distretto napoletano, prima di operare aumenti o diminuzioni di organico coinvolgenti anche altri distretti. Questo monitoraggio utilizza indici di lavoro e produttività idonei a fornire un parametro attendibile per comparare le quantità di lavoro dei vari uffici e per meglio adeguare le risorse alle necessità.*

Sui posti vacanti.

*Sono attualmente 7 posti di sostituto, con una scopertura pari al 9,8 per cento a fronte di una percentuale media nazionale del 12 per cento.*

*Si rappresenta, al riguardo, che il Consiglio Superiore della Magistratura ha pubblicato 3 posti il 14.11.1996: entro breve termine saranno effettuati i trasferimenti, due dei quali risultano deliberati di recente.*

*Il Ministro, dal canto suo, proprio per far fronte alle straordinarie esigenze di servizio rappresentate dal Procuratore di Napoli sia al Ministero sia al C.S.M. ha chiesto l'11 gennaio 1997 al C.S.M. di deliberare con urgenza la copertura di almeno altri tre posti oltre a quelli pubblicati il 14 novembre scorso, nonché di provvedere all'appli-*

cazione extradistrettuale di tre sostituti per almeno 6 mesi. Sempre su richiesta del Ministro, sono state fatte applicazioni di 3 sostituti, per loro natura temporanee: 2 sono scadute di recente e la terza scadrà il 23.4.1997.

Sul personale amministrativo.

Sono in corso le procedure concorsuali per coprire le vacanze: queste sono oggi di 67 posti pari al 16,9 per cento, nei vari profili della Procura il cui organico è di 396 posti (297 di personale di segreteria e 99 di personale ausiliario). È stata fatta la pubblicazione dei posti vacanti e devono essere espletati i concorsi che sono stati banditi e pubblicati o che lo saranno prossimamente.

Con D.P.C.M. del 31.1.1997 sono stati incrementati i ruoli organici dei profili professionali informatici nella misura di 24 unità per il distretto di Napoli; di 97 unità per il profilo di assistente giudiziario e di 20 unità per quello di operatore amministrativo.

Dopo la registrazione della Corte dei Conti (21.2.1997) la Direzione competente sta procedendo alla distribuzione degli organici tra i vari uffici del distretto (per cui anche alla Procura di Napoli) e quindi alla indizione di concorsi, possibilmente su scala regionale.

Si assicura, in conclusione, che, in sintonia e in collaborazione con il C.S.M., il Ministero si sta adoperando, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di consentire alla Procura di Napoli di avere quelle dotazioni di personale necessarie per lo svolgimento dei suoi difficili compiti.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

PISCITELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la pretura di Lentini è gravata da un elevatissimo numero di cause pendenti, sia civili che penali;

l'amministrazione della giustizia è svolta attraverso l'opera di un certo numero di pretori onorari;

tutto ciò è causa di gravi disfunzioni e produce l'accumulo di un ulteriore carico di pendenze arretrate;

numerose proteste si sono registrate al proposito, anche in considerazione dell'alto tasso di criminalità che interessa il bacino della pretura di Lentini;

a ricoprire l'incarico di pretore di Lentini è stato chiamato il dottor Riccardo Ricci, attualmente impegnato nel periodo di uditorato —:

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare il regolare svolgimento dell'amministrazione della giustizia presso la pretura di Lentini. (4-04664)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alle difficoltà esistenti presso la Pretura di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, si comunica quanto segue.

Il dr. Riccardo Rizzi, uditore giudiziario assegnato alla Pretura circondariale di Siracusa con funzioni di pretore, non ha assunto servizio in quanto, essendo stato collocato in aspettativa per prestare il servizio militare di leva, non ha completato il periodo di tirocinio mirato.

Il Consiglio superiore della magistratura ha ora fissato il nuovo termine del tirocinio ed ha indicato la presa di possesso nel periodo tra il 29 aprile ed il 5 maggio prossimi.

Presso la Pretura in questione, inoltre, prestano servizio 19 vice pretori onorari.

Si confida che l'arrivo del pretore dr. Rizzi possa consentire di attenuare le difficoltà segnalate.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

POLI BORTONE. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere se non intenda immediatamente intervenire per far sì che i due miliardi e 122 milioni di lire destinati agli armatori del settore della pesca di Gallipoli non vadano perduti a causa del ritardo nei mandati di pagamento emessi dalla Capi-

taneria di porto di Gallipoli, dovendosi sottolineare che detti fondi, stanziati con decreto nel 1994 a causa della crisi del mercato ittico dovuto al colera, sono inspiegabilmente rimasti bloccati per circa un anno e considerati gli interventi di pesante riduzione di spesa, potrebbero rischiare di essere definitivamente accantonati. (4-01705)

*RISPOSTA. — Questa Amministrazione, per il riaccreditamento dei fondi alle Capitanerie di Porto cui competeva il pagamento delle indennità relative alla emergenza colera, ha dovuto attendere l'approvazione da parte del Parlamento della legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 e, pertanto, in data 10 settembre u.s. ha trasmesso alla Ragioneria Centrale l'ordine di accreditamento di 2.108.714.745 a favore del Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli al fine di provvedere ai predetti adempimenti.*

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

*POLI BORTONE. — Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, delle finanze e degli affari esteri. — Per sapere, premesso che:*

nei giorni scorsi gravi disordini sono avvenuti a Brindisi a seguito della giusta protesta di agricoltori preoccupati per l'importazione di angurie, molto probabilmente trasportate in Grecia ed etichettate come merce di provenienza comunitaria;

analoga situazione si sta verificando in Taranto, con le cozze turche che arrivano settimanalmente in quantità molto rilevanti e vengono tenute in mare nelle zone di mantenimento;

tutto ciò comporta gravi squilibri del mercato italiano, evidentemente privo di ogni tutela perché privo di efficaci controlli —:

quali rimedi intendano predisporre per tutelare agricoltori e mitilicoltori locali;

se intendano servirsi della Guardia di finanza per verifiche accurate alla dogana nei paesi di provenienza dichiarata dal prodotto nonché per accertamenti presso quei grossi operatori che hanno ampliato abusivamente le zone di mantenimento;

se ritengano, infine, di dover porre il problema in sede europea, individuando sanzioni molto più severe delle attuali per i paesi aderenti all'Unione europea che si prestano alla « nazionalizzazione » di prodotti extraeuropei. (4-02036)

*RISPOSTA. — Si osserva preliminarmente che le angurie ed i mitili sono prodotti sottoposti alle regolamentazioni comunitarie rispettivamente del mercato degli ortofrutticoli e dei prodotti ittici adottate nel quadro della politica agricola comune e pertanto non sono attuabili misure di chiusura delle importazioni di provenienza da altri Stati della Unione Europea.*

*Inoltre tutti i problemi relativi ai settori in parola, compresi gli interventi a sostegno dei prezzi e dei redditi dei produttori comunitari, vengono periodicamente esaminati in sede U.E., in seno ai Comitati di Gestione, al Comitato Speciale ed al Consiglio dei Ministri dell'agricoltura.*

*Per quanto riguarda i cocomeri, nella prima parte della campagna di commercializzazione 1996 una serie di elementi hanno determinato una diminuzione del prezzo, il quale non ha comunque raggiunto un livello tale da fare considerare il mercato del cocomero in crisi. Tra questi elementi, tra i quali non si ritiene possa essere compresa l'importazione di prodotto estero che si presenta qualitativamente inferiore a quello nazionale e a prezzo non comparabile, va ricordato l'abbassamento della temperatura cui ha fatto seguito una naturale contrazione della domanda.*

*Circa la presunta presenza di cocomeri e di mitili di origine extracomunitaria, in particolare provenienti dal Marocco e dall'Algeria, i competenti Reparti del Corpo della Guardia di finanza, nonostante l'avvenuta abrogazione delle disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti,*

hanno ritenuto opportuno mantenere la propria presenza ispettiva su strada, al fine di assicurare un generale deterrente ai traffici illeciti e una efficace azione di contrasto ai possibili fenomeni evasivi. Dai controlli sistematici « in itinere » effettuati dal Corpo non sono emersi elementi tali da far ritenere che i prodotti in parola siano di provenienza extracomunitaria.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Carlo Ferrara, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 3 dicembre 1959 ed ivi residente, partecipò ai concorsi per esami a 472 posti di assistente Unep, sesta qualifica funzionale, ed a 630 posti di operatore Unep, quinta qualifica funzionale, nei ruoli del ministero di grazia e giustizia, amministrazione giudiziaria, riservato a messi di conciliazione indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1993;

espletate le prove concorsuali, il signor Ferrara si classificò al 108° posto nella graduatoria degli assistenti nominati vincitori ed al 40° di quelle degli operatori nominati vincitori con provvedimento del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

con note del medesimo direttore generale in data 9 maggio 1994, gli veniva comunicato: « Per la signoria vostra non si è proceduto ad assegnazione di sede (ancorché collocata al numero 108 della graduatoria degli assistenti ed al numero 40 degli operatori) perché ogni decisione al riguardo è stata rinviata all'esito degli accertamenti disposti in conseguenza dei precedenti penali emersi a suo carico »;

successivamente nel dicembre 1994 gli venivano recapitati a mezzo lettera semplice dal Ministero di grazia e giustizia due decreti di decadenza per entrambi i concorsi ai quali aveva partecipato. Per altro il Ferrara era stato condannato a

dieci mesi di reclusione, con pena sospesa, per concorso in abuso di ufficio, con il rito del patteggiamento;

è principio generale affermato in giurisprudenza quello secondo cui il rapporto di servizio precede nel rapporto di pubblico impiego l'instaurazione del rapporto organico. Quest'ultima ha luogo con l'assegnazione del dipendente al posto di servizio;

nel caso *de quo* la procedura di nomina del Ferrara era stata perfezionata con la pubblicazione del decreto ministeriale sul bollettino ufficiale del ministero di grazia e giustizia della graduatoria di merito per entrambi i concorsi. Pertanto il Ferrara era da considerarsi a tutti gli effetti pubblico impiegato;

d'altronde, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 21 gennaio 1993, con cui sono stati indetti i concorsi, l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione agli impieghi doveva avvenire prima della pubblicazione ministeriale delle graduatorie di merito;

appare oltremodo evidente la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione laddove il pubblico dipendente, condannato per il compimento di reati, venga sottoposto a procedimento disciplinare (così come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile 1993, n. 197), mentre il Ferrara è dichiarato decaduto dalla nomina per mancanza del requisito di moralità e condotta incensurabile previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

tale requisito deve sussistere non solo all'atto della nomina, bensì durante l'intero rapporto di pubblico impiego;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 197 del 1993, sopra chiamata, ha infatti stabilito l'illegittimità dell'articolo 15, comma 4-*octies*, della legge n. 55 del 1990, nella parte in cui prevedeva la destituzione di diritto anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente condannato per taluni reati;

atteso che gli effetti sostanziali della destituzione e della decadenza sono i medesimi, appare oltremodo logico che anche il Ferrara andasse sottoposto a procedimento disciplinare, in quanto per i motivi sopra esposti era da considerarsi pubblico dipendente;

il Consiglio di Stato, con decisione 681/96, rifacendosi a quanto già aveva affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 30038 del 1996, ha sancito il principio secondo cui il pubblico impiegato con sentenza patteggiata non può essere automaticamente licenziato;

per farlo è necessario che il datore di lavoro (nel caso *de quo* il ministero di grazia e giustizia) esegua indagini proprie per verificare la precisa responsabilità disciplinare riguardo ai fatti contestati in sede penale. Dunque, giudizio penale patteggiato e giudizio disciplinare possono essere complementari, ma il primo non può sostituirsi al secondo —:

quali iniziative intenda porre in essere al riguardo. (4-07508)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Il Sig. Ferrara Carlo — messo di conciliazione non dipendente comunale — con separati atti ha presentato in data 7.2.1995 due ricorsi al T.A.R. Lazio per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei provvedimenti entrambi in data 5.10.1994 con i quali è stato dichiarato decaduto dalla nomina sia ad assistente che ad operatore UNEP, per mancanza del requisito di condotta e moralità incensurabili.*

*Secondo quanto riferito nelle vie brevi dal TAR, le decisioni sulle istanze cautelari sono state rinviate al merito e non è stata ancora fissata la data delle relative udienze.*

*In relazione alle prospettazioni contenute nell'atto ispettivo, si rappresenta che nessun altro procedimento disciplinare, in luogo di quello conclusosi con la decadenza dalla nomina, poteva essere avviato da questa Amministrazione nei confronti del Sig. Ferrara in quanto l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego si perfeziona non*

*già con l'atto di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, bensì con la presa di possesso del soggetto invitato ad assumere servizio presso un ufficio.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

PAOLO RUBINO. — *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

*nel periodo aprile-maggio 1996, gli agenti del Corpo forestale dello Stato della provincia di Taranto hanno elevato verbali di accertamento per impianti di vigneti per uva da tavola realizzati in epoca di divieti posti da regolamenti comunitari, sanzionati dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 370 del 1987, convertito in legge n. 460 del 1987;*

*sono stati soggetti ai suddetti accertamenti estensioni complessive di circa 1.000 ettari nella sola zona dell'arco jonico di Taranto, a cui si aggiungono circa 1.200 ettari già accertati e sanzionati in tutta la Puglia alla fine dello scorso anno;*

*è stata erogata una sanzione pecuniaria di 1.000.000 di lire per ciascun ettaro impiantato abusivamente;*

*non è stata fatta alcuna distinzione tra i vigneti di uva da vino e vigneti di uva da tavola, non tenendo conto che una parte dei vigneti sono stati reimpiantati in terreni già destinati a tale coltura senza la preventiva autorizzazione al reimpianto;*

*le sanzioni per la coltura di vigneti per uva da tavola sono illegittime, in quanto i verbali elevati contestano la violazione dell'articolo 4 della legge n. 460 del 1987, che sanziona la violazione di disposizioni che hanno lo scopo di disciplinare e regolamentare la produzione del vino in una situazione di mercato eccedentario e pertanto non avente ad oggetto la produzione di uva da tavola: in questo senso si è pronunciata l'autorità giudiziaria, sia amministrativa che ordinaria, la quale in*

diverse sentenze ha riconosciuto la non sussistenza del divieto per le uve da tavola —:

se non intenda sospendere con immediatezza le visite ispettive del Corpo forestale dello Stato che in questi giorni si stanno effettuando, in attesa di una definizione della controversia in atto;

se non intenda procedere ad una rapida attuazione dell'organizzazione comune di mercato per i settori vitivinicoli ed ortofrutticolo, con inserimento dell'uva da tavola in quest'ultimo;

se non intenda attuare una sanatoria e relativo riconoscimento di tutti i vigneti per la produzione di uva da tavola esistenti in Puglia, visto che la superficie coltivata nell'ultimo decennio è passata da 183.700 a 137.546 ettari, con una riduzione di 49.774 ettari e visto che soltanto per 2.372 ettari i produttori hanno beneficiato del premio abbandono;

se non intenda prevedere la possibilità della distillazione, nel caso vi siano eventi atmosferici sfavorevoli o attacchi parassitari al prodotto uva da tavola, che eviterebbe l'accumulo di enormi masse di prodotto che sarebbe destinato alla vinificazione, garantendo un prezzo minimo da stabilire annualmente. (4-00947)

**RISPOSTA.** — *Si deve preliminarmente rappresentare che la possibilità di disapplicazione delle prescrizioni limitative alla produzione del settore viticolo-enologico dettate in sede comunitaria presenta alcuni problemi dovuti alla lettera delle stesse disposizioni.*

*Infatti, nelle deroghe al disposto dell'articolo 6 del reg. CEE n. 822/87 — il quale recita: «ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1996» — non è prevista la possibilità di ammettere nuovi impianti di viti destinati ad uve da tavola.*

*La Commissione UE, peraltro, si è sempre espressa in tal senso, come può desumersi dal seguente breve «excursus» storico della regolamentazione vitivinicola:*

*nel 1976, con reg. n. 1662, è stato sancito il divieto di nuovi impianti unicamente per le varietà di uve da vino;*

*il successivo reg. n. 348/79, nel codificare il regolamento sopracitato, ha mantenuto ferme le stesse disposizioni;*

*con reg. n. 454/80 è stato abrogato il regolamento n. 348/79 e, introducendo una modifica all'articolo 30 del regolamento di base n. 337/79, è stato consentito, in deroga al divieto generale, l'impianto di varietà di uve da tavola.*

*Il 9° «considerando» di questo regolamento è in perfetta sintonia con l'articolo 30 così modificato:*

*nel 1984, con reg. n. 1208, è stato modificato l'articolo 30 del reg. 337/79 ed è stata pertanto soppressa la deroga in favore dell'impianto di varietà di uve da tavola. Peraltro, lo stesso reg. CEE n. 1208/84 non ha disciplinato il regime del diritto di reimpianto per i vigneti di uve da tavola estirpati prima del 1984 come era, invece, avvenuto nel 1976 per i vigneti da vino. Il «considerando» n. 8 di questo regolamento conferma la portata del divieto generale;*

*il reg. 822/87, codificando il regolamento 337/79 e le sue successive modificazioni, ha mantenuto all'articolo, 6, fino al 31 agosto 1996, il divieto generale. Tuttavia, nel «considerando» n. 16, è stato trasfuso il contenuto di cui al n. 9 del reg. n. 454/80 — che comportava la deroga in favore delle varietà per le uve da tavola — invece di riprendere quanto contenuto nel considerando n. 8 di cui al reg. n. 1208/84.*

*L'incertezza sul significato di tale operazione ha portato questa Amministrazione alla formulazione di un quesito diretto alla Commissione UE al fine di chiarire come debba essere applicata la disciplina in materia.*

*Da ultimo, con reg. del Consiglio UE n. 11592/96 è stato previsto che il divieto di nuovi impianti escluda le superfici destinate alla produzione di uve da tavola dal 1° settembre 1996 e che inoltre, a partire dal 1° agosto 1997 non sia più consentita la vinificazione delle uve stesse.*

Dal 1° settembre 1996, pertanto, non si applicano al settore dell'uva da tavola le prescrizioni limitative previste per i vigneti di uva da vino.

Per ciò che attiene alla richiesta di rendere inefficaci i verbali compilati dal Corpo Forestale per vigneti di uve da tavola impiantati senza il prescritto diritto di reimpianto nonché alla richiesta di non dare seguito alla emissione dei decreti di espianto e di multa si fa presente che, nell'ottobre 1995 la Commissione UE ha proposto all'Italia una correzione finanziaria di circa 32 miliardi di lire a valere sulle erogazioni dei premi per l'estirpazione dei vigneti in Puglia. Tale rettifica si fondava sul presupposto che 2.446 ettari di nuovi impianti e di reimpianti di vigneti erano da considerarsi illegali.

Questa Amministrazione pertanto, al fine di verificare l'assunto comunitario e accertare quindi l'eventuale presenza di vigneti illegittimi, ha incaricato il Corpo Forestale dello Stato di espletare in Puglia un'indagine a campione nel periodo dicembre '95/gennaio '96. Tale verifica è partita da un'ipotesi iniziale di controllo di circa 10.400 ettari di nuovi impianti.

Detta indagine, espletata con notevole impegno e senza alcun risparmio di uomini e mezzi a causa della brevità dei tempi assegnati, ha portato al controllo di 6.240 ettari, fra i quali in particolare si citano:

Ha 1.145 = impianti e reimpianti di vigneti da uva da vino non autorizzati;

Ha 2.517 = impianti di vigneti di uva da mensa non autorizzati.

Il personale del C.F.S., pertanto, attraverso successivi approfondimenti di indagine tesi alla valutazione delle singole responsabilità, ha verbalizzato, notificato e segnalato i risultati degli accertamenti alle competenti Autorità regionali, per il relativo sveltimento forzato dei vigneti.

Si evidenzia che quanto ora esposto va considerato alla luce del fatto che, nel periodo dal 1988 al 1996, la Comunità ha concesso premi per l'estirpazione dei vigneti per uva da tavola, di cui i produttori pu-

gliesi hanno beneficiato: se alcuni di essi dovessero aver reimpiantato vigneti per uve da tavola dopo aver beneficiato dei detti premi, tale fatto potrebbe configurarsi come una ipotesi di reato che, è evidente, non potrebbe essere in alcun modo emendata da questa Amministrazione.

Infine, si devono ancora esprimere le seguenti considerazioni:

è attualmente in corso di definizione la richiesta del FEOGA avente ad oggetto il rimborso di una parte degli aiuti corrisposti per l'estirpazione nella Regione Puglia a seguito di nuovi impianti installati senza il diritto di reimpianto;

la vigente normativa nazionale (articolo 4 legge 460/87) prevede specifiche sanzioni pecuniarie (da 1 a 3 milioni di lire per ogni ettaro impiantato abusivamente) nonché la estirpazione forzata dei vigneti.

Pertanto, qualora si procedesse ad una sanatoria a livello nazionale dei vigneti per uva da tavola impiantati nel periodo dal 1984 al 1996 si incorrerebbe nel rischio di non vedere riconosciute dal FEOGA le somme dallo stesso fondo utilizzate per pagare i premi, con oneri a carico dell'erario.

L'unica possibilità di trovare una adeguata soluzione per i produttori che non hanno rispettato l'obbligo del divieto e non siano per ciò stati riconosciuti come autori di reato, risiede nell'esaminare il problema con la Commissione UE ottenendo dall'esecutivo comunitario — facendo presente le difficoltà interpretative della normativa comunitaria nonché delle modifiche intervenute — la possibilità di evitare sanzioni pesanti per i produttori o conseguenze finanziarie per l'erario nazionale.

In merito a quanto ora evidenziato, questa Amministrazione assicura il proprio impegno per rendere partecipe la Commissione UE ad un approfondito esame della situazione affinché possano essere assunte le più opportune determinazioni per la migliore tutela degli interessi del settore.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il riluzolo è una sostanza farmaceutica ormai in uso da qualche anno in alcuni paesi, tra cui la Francia, per la terapia della sclerosi laterale amiotrofica. Questa malattia è, come noto, un'affezione del sistema nervoso centrale ad evoluzione cronica progressiva, che provoca una graduale e progressiva paralisi di tutti i muscoli del corpo e che quindi porta a morte nel giro di pochi anni coloro i quali ne sono colpiti;

sino ad oggi non si conoscevano cure risolutive nel trattamento di questa malattia;

il riluzolo sembra aver prodotto benefici apprezzabili a coloro che lo hanno assunto con regolarità e costanza, benefici che consentono in un evidente rallentamento della progressione del male, il che non è poco se si tiene conto della natura e della prognosi della malattia;

sino ad oggi, dopo alcune iniziative parlamentari assunte nella precedente legislatura e grazie anche all'opportuno intervento del sottosegretario alla sanità del Governo Dini, professor Mario Condorelli, si è consentito a qualche centro italiano di acquistare il farmaco dalla Francia per somministrarlo a qualche paziente a scopo compassionevole;

vi è evidentemente anche in questo, come in tanti altri casi, in cui occorre acquisire nuove molecole già in uso in altri paesi, un inaccettabile ritardo dovuto alla lentezza ed alla farraginosità delle procedure burocratiche che vengono seguite in Italia per introdurre nuovi farmaci (vedasi in proposito l'analogo caso dei nuovi farmaci anti-Aids introdotti in Italia con molti anni di ritardo rispetto agli altri paesi) —

se sia a conoscenza dei risultati fin qui raggiunti in altri paesi e nei centri italiani autorizzati dall'uso del riluzolo nella terapia della sclerosi laterale amiotrofica;

se tali risultati siano tali da giustificare l'introduzione ufficiale di tale farmaco in Italia;

se non si ritenga opportuno che, ove si sia rivelata effettivamente efficace, il farmaco venga somministrato a tutti i malati di sclerosi laterale amiotrofica del nostro paese, attivandone la distribuzione a tutti gli ospedali italiani senza che essi debbano seguire inutili ed estenuanti procedure burocratiche. (4-07509)

RISPOSTA. — *La specialità medicinale « Rilutek », il cui principio attivo è il « Riluzolo », ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio in esito alla procedura europea centralizzata di cui al Regolamento C.E.E. n. 2309/93 del 22 luglio 1993.*

*Infatti, a seguito della richiesta avanzata dall'azienda farmaceutica Rhone-Poulenc Rorer S.P.A., titolare della registrazione, la Commissione delle Comunità Europee, con decisione n. 1441 del 10 giugno 1996, ha autorizzato la commercializzazione della specialità medicinale « Rilutek » (Riluzolo), nella confezione da 56 compresse rivestite da 50 mg, per via orale.*

*Le indicazioni terapeutiche autorizzate delimitano l'impiego del prodotto in questione nelle terapie utilizzate per prolungare la vita o per posticipare il ricorso alla ventilazione assistita dei pazienti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica (SLA).*

*Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento C.E.E. n. 2309/93, l'autorizzazione comunitaria è valida in tutti i Paesi membri, ed attribuisce in ciascuno di essi gli stessi diritti e doveri previsti dalle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dai singoli Stati ai sensi dell'articolo 3 della direttiva n. 65/65/CEE, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva n. 93/39/CEE.*

*Com'è noto, l'espletamento della procedura comunitaria di autorizzazione dei medicinali per uso umano, culminante nel rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura centralizzata europea, del relativo prodotto, non pregiudica le competenze delle autorità sanitarie degli Stati membri, sia in materia di fissazione*

dei prezzi dei medicinali sia riguardo alla loro inclusione nel campo d'applicazione dei sistemi nazionali di assicurazione malattia in base a condizioni di ordine sanitario, economico e sociale.

In particolare, gli Stati membri possono scegliere, nell'ambito dell'autorizzazione comunitaria già concessa, le precipue indicazioni terapeutiche e le dimensioni dell'imballaggio che rientrano nei rispettivi regimi di previdenza sociale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee con l'indicazione della data di rilascio e del numero di registro comunitario, e viene notificata, altresì, ai singoli Paesi membri ai sensi dell'articolo 191 del Trattato di Roma.

Nel caso del « Rilutek », la relativa decisione n. 1441/96 veniva notificata allo Stato italiano in data 12 giugno 1996.

Pertanto, questo Ministero, ritenendo di dover procedere alla classificazione del prodotto ai fini della rimborsabilità, nonché alla indicazione del prezzo, compatibilmente con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dal Legislatore, acquisita la deliberazione della Commissione Unica del Farmaco (C.U.F.), espressa nella seduta del 16 settembre 1996, con decreto ministeriale 10 ottobre 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 190 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 259 del 5 novembre 1996, ha classificato il « Rilutek » in fascia H ai fini della rimborsabilità, consentendone, quindi, il rimborso con onere di spesa a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale soltanto in caso di dispensazione ospedaliera.

Il prezzo di tale specialità medicinale, derivante da contrattazione con l'azienda interessata, è di lire 914.000 per ciascuna confezione.

Il Ministro della sanità: Bindi.

SAONARA e ROGNA. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

in materia di concessione delle revisioni obbligatorie periodiche degli autoveicoli alle imprese di autoriparazione pri-

vate, la legge n. 122 del 1949, ed il relativo decreto ministeriale n. 358 del 16 marzo 1994 prevedono un termine perentorio, fissato al 30 giugno 1996, per l'adeguamento delle imprese suddette ai requisiti richiesti rispetto a dotazioni ed attrezzature;

le dotazioni minime e le attrezzature e strumentazioni obbligatorie previste dal citato decreto n. 358 sono considerate dagli appartenenti alla categoria degli autoriparatori come obsolete ed idonee alla attività di autoriparazione di trenta-quaranta anni fa;

lo stesso decreto n. 358 non contempla in alcun modo le sofisticate attrezzature elettroniche che sono oggi impiegate per l'attività di revisione ed autoriparazione, ed inoltre disattende, ignorandolo, un elenco aggiornato di attrezzature elaborato da una apposita commissione integrata dalle rappresentanze sindacali del settore, elenco peraltro approvato con parere favorevole del ministero dei trasporti e della navigazione nel 1995;

di conseguenza, una officina munita di modernissime attrezzature computerizzate, ma sprovvista di incudine, rischia di vedersi negata la concessione delle revisioni obbligatorie degli autoveicoli;

allo stesso tempo, una piccola officina di riparazione motocicli dovrà acquistare sofisticate apparecchiature, quali l'opacimetro per motori *diesel*, per potere svolgere la propria attività, dal momento che il decreto n. 358 non tiene conto nemmeno della distinzione delle imprese di riparazione per tipo e livello di attività (generale, specializzata e parziale), distinzione elaborata dalla suddetta commissione ed anch'essa approvata dal ministero dei trasporti, senza che però sia stato modificato il decreto in concomitanza con il nuovo regolamento di attuazione del codice della strada, come promesso;

in sintesi, alle imprese di autoriparazione non è consentito di dotarsi ognuna delle attrezzature specificamente occor-

renti al tipo della rispettiva attività ed al volume del lavoro, mancando le opportune distinzioni;

la risoluzione 7-00010, presentata dai deputati Alborghetti e Rodeghiero il 20 giugno 1996, e che dovrà essere discussa presso la IX Commissione della Camera attende riscontro dal Governo e sembra destinata, per il momento a soccombere a più pressanti argomenti di ordine pubblico, mentre sarebbe invece necessario un suo rapido e proficuo esame —:

se non ritenga opportuno prorogare il termine del 30 giugno 1996, previsto per l'adeguamento delle imprese private di autoriparazione ai requisiti di attrezzature e strumentazioni previsti dal decreto ministeriale n. 358 del 16 marzo 1994, per consentire una maggiore qualificazione professionale degli operatori coinvolti e garantire quindi una migliore sicurezza per gli utenti;

se non sia il caso di modificare sostanzialmente il decreto ministeriale n. 358 citato, al fine di aggiornare l'elenco delle attrezzature obbligatorie secondo i canoni professionali più moderni, e di rendere possibile una distinzione dei tipi di attività rientranti nell'ambito della autoriparazione, così come prospettato innanzi.  
(4-01459)

RISPOSTA. — *La legge 26 settembre 1996, n. 507, ha recato incisive modifiche al contenuto della legge n. 122/92 nel senso indicato dall'Onorevole interrogante, disponendo, tra l'altro, l'abrogazione dei punti a) e b) del primo comma dell'articolo 3 nei quali si prevedeva l'obbligo per gli operatori del settore di disporre di locali, spazi ed attrezzature di tipo prestabilito.*

*Il relativo schema di regolamento per l'individuazione delle attrezzature minime prescritte per l'attività di autoriparazione è stato predisposto a seguito di numerosi incontri con le organizzazioni di categoria ed è stato inviato al parere del Consiglio di Stato.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

SARACENI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Grosseto, nell'ambito delle iniziative di « Informagiovani », ha promosso un giornale di strada sulle droghe, intitolato *Harpago*, di cui è uscito il numero « 0 », diretto dal dottor Luigi Di Tommaso, medico responsabile del Sert della Unità sanitaria locale 9;

il settimanale *Harpago* nasce dall'esigenza di prendere contatto con quelle fasce di giovani consumatori che fanno uso esclusivamente di derivati della *Cannabis indica* e di droghe sintetiche, senza aver alcun rapporto con i Sert;

nel numero « 0 » del giornale, in uno stile e in un linguaggio vicini alle culture giovanili, si dà un'informazione scientificamente fondata sulle caratteristiche farmacologiche delle diverse droghe, distinguendo tra droghe che non danno dipendenza (come la *Cannabis*) e droghe che invece la determinano (come l'eroina e l'alcool);

per questi contenuti il giornale è stato oggetto di polemiche e di una campagna di stampa scandalistica e diffamatoria, che ha dipinto *Harpago* come un foglio di « elogio allo spinello libero » (*La Nazione*, 27 giugno 1996), e il dottor Di Tommaso come un « istigatore » all'uso di droghe;

da notizie di stampa, si è appreso di una indagine « conoscitiva » avviata dalla procura di Grosseto, « mirata ad appurare se il contenuto del giornale abbia violato gli articoli 82 e 84 del decreto n. 309 del 1990 » (*Il Tirreno*, 5 luglio 1996);

effettivamente i carabinieri del nucleo operativo di Grosseto hanno « acquisito », su delega della procura di Grosseto, una copia del giornale ed hanno raccolto le dichiarazioni del dottor Di Tommaso;

qualche giorno dopo gli stessi carabinieri hanno raccolto le dichiarazioni di due utenti del Sert, i quali, in una lettera, avevano espresso solidarietà al dottor Di Tommaso, senza che, ad avviso dell'inter-

rogante, vi fossero finalità investigative che giustificassero tale interrogatorio;

dalla semplice lettura del giornale risulta evidente la assoluta impossibilità di ipotizzare il reato di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 o la violazione amministrativa di cui all'articolo 84 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

il Ministro di grazia e giustizia, nella sua audizione presso la Commissione giustizia del Senato, nell'individuare i confini dell'intervento disciplinare, ha affermato che «deve escludersi la sindacabilità di attività o provvedimenti giurisdizionali (salvi la inescusabile o macroscopica violazione di legge, l'atto abnorme, il compimento di attività che si collocano fuori l'esercizio della giurisdizione)» e analoghi concetti ha espresso il procuratore generale presso la Corte di cassazione —:

se sia vero che la procura di Grosseto ha avviato una indagine sul giornale *Harpago* e, in caso positivo:

quale sia stato l'atto di impulso del procedimento (denuncia di privati; informativa della polizia giudiziaria ovvero iniziativa autonoma della procura);

quali reati siano stati ipotizzati;

se il procedimento sia a carico di persone note ovvero a carico di ignoti;

in quale veste processuale il dottor Di Tommaso è stato sentito dai carabinieri;

se non ritenga che i fatti sopra esposti e in particolare l'avvio dell'indagine, in consonanza con una campagna di stampa puramente scandalistica, non rappresentino «il compimento di attività che si collocano fuori dell'esercizio della giurisdizione».  
(4-02593)

**RISPOSTA.** — *In riferimento alla vicenda segnalata con l'interrogazione in oggetto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ha comunicato che sono in corso di svolgimento indagini preliminari per verificare la sussistenza delle ipotesi di*

*reato di cui all'articolo 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 30/90.*

*Le indagini sono state avviate a seguito della pubblicazione, sul quotidiano « La Nazione » del 27 giugno 1996, di un ampio articolo di stampa — nel quale si dava notizia della distribuzione del giornale « Harpago » anche presso il locale SERT — contenente affermazioni la cui fondatezza l'Autorità Giudiziaria competente ha ritenuto di dover verificare, non potendosi escludere, dal tenore del brano giornalistico, l'astratta configurabilità di condotte integranti il reato succitato.*

*L'esito degli accertamenti di polizia giudiziaria delegati risulta tuttora all'esame del magistrato titolare dell'indagine, che dovrà valutare la concreta sussistenza di specifiche ipotesi di reato e la conseguente eventuale ascrivibilità delle stesse a soggetti determinati.*

*L'Autorità Giudiziaria non ha ritenuto di riferire maggiori particolari perché incompatibili con il segreto investigativo.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**SCARPA BONAZZA BUORA.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

*l'interrogante ha appreso dalla stampa la notizia che esisterebbe l'intenzione di tagliare i finanziamenti per la realizzazione dell'interporto di Portogruaro, data la sua vicinanza a Cervignano e Pordenone (Il Gazzettino, 27 settembre 1996) —:*

*se tale notizia corrisponda al vero.*  
(4-03841)

**RISPOSTA.** — *Tra le domande presentate ai fini del finanziamento di cui alla legge 240/1990, così come modificato dalla legge 204/1995, è compresa quella relativa alla costruzione dell'interporto di Portogruaro.*

*I relativi lavori di istruttoria sono stati svolti dalla Commissione incaricata a tale scopo e portati a completamento.*

*La citata Commissione ha adottato i criteri di valutazione tenendo conto dei riferimenti previsti all'allegato «A» del decreto ministeriale 15 settembre 1995 n. 78-T, il quale ha determinato i termini e la modalità di ammissione ai contributi della legge citata.*

*Un criterio di valutazione in particolare ha tenuto conto dell'integrazione dell'intervento proposto con altra infrastruttura esistente o prevista.*

*Le domande dei soggetti interessati pervenute hanno comportato una richiesta a carico della legge 240/90, pari ad un volume di investimento di circa 567 miliardi; somma superiore a quella prevista dalla legge 240/90 che per gli interporti di ex secondo livello prevede una disponibilità finanziaria di 218 miliardi.*

*È apparso necessario individuare forme finalizzate all'acquisizione di ulteriori quote di finanziamento che potessero consentire di ammettere ai benefici della legge un maggior numero di iniziative interportuali.*

*In tal senso è stata avanzata richiesta di rifinanziamento della legge 240/90 ed inoltre in applicazione della legge 341/95 e del decreto-legge 344/96 è stata presentata, con la scadenza prevista nelle delibere CIPE 12 luglio 1996 e 8 agosto 1996, una richiesta di finanziamento di interventi infrastrutturali nelle aree depresse e di crisi ricadenti negli obiettivi 1 e 2.*

*In merito agli adempimenti attuativi si è in attesa delle determinazioni da parte del Ministero dei Lavori Pubblici riguardo la destinazione delle risorse, tenuto conto delle procedure di concerto tra questa Amministrazione e quelle dei Lavori Pubblici ed Ambiente previste dalla legge 204/95.*

*Tra le domande inoltrate, oltre a quella presentata dalla Portogruaro Interporto S.p.A., è compresa anche quella dell'interporto Alpe Adria di Cervignano del Friuli S.p.A. relativa all'interporto di Cervignano, mentre non risulta presentata alcuna domanda relativa all'interporto di Pordenone.*

*Non risulta quindi alcuna iniziativa volta a tagliare i finanziamenti per l'interporto di Portogruaro.*

**Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.**

**SCOZZARI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

*sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1995 veniva pubblicato un bando di concorso pubblico per esami a 277 posti nel profilo professionale di « assistente sociale coordinatore », VII qualifica funzionale nell'amministrazione della giustizia minorile;*

*sulla stessa Gazzetta Ufficiale veniva specificato: « il concorso si svolgerà mediante esame ... e consisterà in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali »;*

*il 27 novembre 1996, data di convocazione dei candidati per la prova preliminare di attitudine professionale, la commissione proponeva, inspiegabilmente, tre quesiti tendenti a valutare la competenza tecnica dei candidati suscitando, negli stessi, protesta ed il rifiuto a svolgere tale prova; con l'intervento delle forze dell'ordine, una esigua componente dei candidati consegnava gli elaborati —:*

*quali provvedimenti intenda assumere affinché venga garantito a tutti i partecipanti il diritto a svolgere le prove.* (4-07387)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professionale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'Amministrazione della giustizia minorile.*

*Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine professionale, consistente « nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il*

possessione dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale».

Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo i decreto del Presidente della Repubblica il giugno 1979 n. 410, che testualmente recita: «La prova di attitudine professionale...consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile».

Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la Commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.

Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si presentavano al Palazzo dello Sport di Roma, sede del concorso, 1870 candidati sui 2.700 ammessi.

Dal verbale stilato dalla Commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:

1) Qual è il ruolo del servizio sociale; quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.

2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale, educatore e psicologo. Autonomia ed integrazione oppure integrazione tra i soggetti dell'operatività rivolta all'utenza minorile?

3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile?

Dal medesimo verbale emerge che, ancor prima di conoscere il contenuto del questionario estratto, alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti

e non invece dei test. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strapavano le buste e i fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.

La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione, il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della Forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contestazione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perché, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.

Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro, l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.

I fatti in questione hanno formato oggetto di denuncia, da parte dell'autorità di polizia intervenuta in aula, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Tale complessa situazione è stata esaminata sotto tutti i profili fattuali e giuridici dagli uffici ministeriali.

Infine si è pervenuti a ritenere che la prova non si è svolta con la dovuta regolarità, sia perché sono mancate la serenità e la tranquillità necessarie ai candidati per il suo svolgimento in modo adeguato, sia perché, in conseguenza di ciò, la stragrande

*maggioranza dei partecipanti non ha potuto redigere e consegnare l'elaborato.*

*In conseguenza è stata dichiarata la nullità della prova in questione.*

*Le persone già ammesse a sostenere il detto esame saranno avvertite, con modalità idonee, della data e del luogo in cui esso sarà ripetuto.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

SERVODIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*data 27 novembre 1996 si è svolta presso il Palaeur di Roma la prova selettiva per il concorso pubblico per duecentosettantasette posti di assistente sociale - coordinatore settima qualifica funzionale, negli uffici del servizio sociale della giustizia minorile;*

*a suddetta prova consisteva nello sviluppo di tre temi, che non contemplavano l'accertamento dei requisiti di personalità (come richiesto nel bando di concorso), ma riguardavano esclusivamente lo specifico ruolo dell'assistente sociale dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e la relativa integrazione di ruolo, in équipe, con le figure dell'educatore professionale e dello psicologo;*

*i concorrenti, constatata la diversità tra quanto previsto dal bando e quello richiesto nella prova, hanno formalmente protestato nei riguardi della commissione esaminatrice, che non solo non ha accettato alcun confronto, ma ha addirittura richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per assicurare, ad ogni costo, il prosieguo della prova, ritenuta regolare;*

*alle ore 12.45 circa, il presidente ha dettato le tracce, indicando anche il tempo massimo di elaborazione delle prove, in un clima di estrema confusione, con urla e schiamazzi che impedivano l'ascolto delle sue parole;*

*alcuni concorrenti hanno svolto l'elaborato in parte consultando testi e in parte facendo lavori di gruppo, protetti dalla polizia;*

*i disordini scaturiti dall'atteggiamento intransigente della commissione hanno inficiato il regolare svolgimento del concorso, compromettendone irrimediabilmente la validità, prima ancora della sua legittimità —:*

*se non intenda avviare subito un'indagine sui gravi episodi accaduti nell'espletamento delle prove e se non ritenga, in assenza delle condizioni previste dalla normativa concorsuale, enunciata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, annullare il concorso stesso per programmarne uno nuovo, nel pieno rispetto dei termini e delle indicazioni contenute nel bando. (4-06346)*

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professionale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'Amministrazione della giustizia minorile.*

*Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine professionale, consistente « nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale ».*

*Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo i decreto del Presidente della Repubblica il giugno 1979 n. 410, che testualmente recita: « La prova di attitudine professionale...consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile ».*

*Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la Commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.*

*Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si*

presentavano al Palazzo dello Sport di Roma, sede del concorso, 1870 candidati sui 2.700 ammessi.

Dal verbale stilato dalla Commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:

1) Qual è il ruolo del servizio sociale; quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.

2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale, educatore e psicologo. Autonomia ed integrazione oppure integrazione tra i soggetti dell'operatività rivolta all'utenza minorile?

3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile?

Dal medesimo verbale emerge che, ancor prima di conoscere il contenuto del questionario estratto, alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti e non invece dei test. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strappavano le buste e i fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.

La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione, il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della Forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contesta-

zione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perché, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.

Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro, l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.

I fatti in questione hanno formato oggetto di denuncia, da parte dell'autorità di polizia intervenuta in aula, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Tale complessa situazione è stata esaminata sotto tutti i profili fattuali e giuridici dagli uffici ministeriali.

Infine si è pervenuti a ritenere che la prova non si è svolta con la dovuta regolarità, sia perché sono mancate la serenità e la tranquillità necessarie ai candidati per il suo svolgimento in modo adeguato, sia perché, in conseguenza di ciò, la stragrande maggioranza dei partecipanti non ha potuto redigere e consegnare l'elaborato.

In conseguenza è stata dichiarata la nullità della prova in questione.

Le persone già ammesse a sostenere il detto esame saranno avvertite, con modalità idonee, della data e del luogo in cui esso sarà ripetuto.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

SOAVE, CAVANNA SCIREA, DAMERI, BARRAL e COMINO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio provinciale di Cuneo della motorizzazione civile, che agisce in stretta collaborazione con l'UMA (utenti motori agricoli) della regione Piemonte, non con-

segna più targhe ripetitrici agricole a far data dal 7 aprile 1994, per quelle con la nuova numerazione, e dal 12 aprile 1995 per le sigle « CN »;

attualmente, sono giacenti alla MCTC di Cuneo, regolarmente corredate di tutti i versamenti richiesti dalle disposizioni in vigore, circa duemila istanze (di cui 1300 presentate dalla sola Coldiretti);

il Poligrafico di Foggia, direttamente interpellato, risponde che il ministero dei trasporti non ha ancora emanato l'ordinativo per la stampa delle predette targhe;

il ministero dei trasporti sostiene, per bocca di funzionari dei quali nessuno ha voluto assumersi l'onere di una risposta scritta, che l'ordinativo non ha potuto essere emanato poiché il nuovo codice della strada, nel modificare le targhe ripetitrici, non ne ha definito i particolari, per cui i tecnici sarebbero impossibilitati a procedere alla stampa delle predette targhe —:

se non intenda sollecitare rapidamente gli uffici interessati a porre fine alla incresciosa situazione che si è determinata, anche in relazione al fatto che sulla coscienza pubblica lo sconcerto per un tale stato di cose si traduce in sfiducia nei confronti delle istituzioni e in critica radicale al funzionamento della macchina dello Stato. (4-00502)

*RISPOSTA. — I ritardi nella distribuzione delle targhe ripetitrici dei veicoli da parte degli Uffici provinciali della M.C.T.C. sono stati conseguenti al ritardo nella emanazione delle modifiche al Regolamento d'esecuzione del codice della strada, in cui sono state inserite le caratteristiche delle targhe in questione.*

*Solo con la conclusione dell'iter approvativo del regolamento è stato possibile avviare la produzione delle targhe da parte dell'Istituto poligrafico dello Stato.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

SOAVE e BARRAL. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

il contratto di programma delle Ferrovie dello Stato 1994-2000 non prevede il raddoppio delle linee Cuneo-Fossano, con 60 treni al giorno, e Cava-San Giuseppe, con 56 treni al giorno;

è invece previsto il raddoppio delle linee Turano-Lecce, con 55 treni al giorno, Mola di Bari-Fasano, con 52 treni al giorno, Cormos-Mossa, con 51 treni al giorno, Bari-Taranto, con 47 treni al giorno, Caserta-Foggia, con 45 treni al giorno, Montecarrotto-Falconara con 42 treni al giorno, Berceto-Solignano, con 38 treni al giorno, Targia-Siracusa, con 37 treni al giorno;

è presumibile che il numero di treni al giorno sia elemento fondamentale per decidere il raddoppio di linee;

nel contratto di programma 1994-2000 tra le Ferrovie dello Stato e il Ministro dei trasporti è prevista la costruzione di una nuova linea, la Ferrandina-Matera: tale linea esisteva già e, essendo un ramo secco, era stata chiusa al traffico negli anni settanta. I binari sono stati quindi smantellati ed oggi il servizio viene svolto da autobus sostitutivi, che effettuano 7 corse di andata e ritorno al giorno —:

quali siano i motivi per cui si debba smantellare e poi ricostruire una linea ferroviaria;

se non ritenga assurdo, alla luce dei dati sopra esposti, il mancato raddoppio delle linee Cuneo-Fossano e Ceva-San Giuseppe;

se non ritenga di dover intervenire nei modi consentiti e nel rispetto dell'autonomia degli enti interessati su linee di programmazione che non sembrano supportate da razionale valutazione e si prestano a critiche di varia e, ad avviso degli interroganti, poco edificante natura.

(4-01894)

*RISPOSTA. — Il Contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo 1996 tra F.S. S.p.A. e il Ministero dei trasporti e della navigazione prevede investimenti nel settore ferroviario per 55.100 miliardi (tab. « A » e*

«A1») con risorse pubbliche e per 15.275 miliardi con capitali provati finalizzati a completare le occorrenze finanziarie connesse alla realizzazione della linea ad alta velocità tra Torino e Napoli.

Dei 55.100 miliardi, circa 15.100 sono destinati per interventi già localizzati nelle regioni del Sud e circa 20.000 per interventi già localizzati nelle regioni del Nord, mentre il residuo importo, pari a 20.000 miliardi, è previsto per interventi tendenti al miglioramento del sistema ferroviario di tutto il territorio nazionale.

Il piano degli investimenti prevede il potenziamento della rete esistente, la realizzazione del nuovo sistema alta velocità e l'ammodernamento del materiale rotabile.

Gli investimenti sulla rete esistente sono stati finalizzati a:

potenziamenti sia infrastrutturali che tecnologici da attuare sulle direttrici e nei nodi, mirati ad adeguare la potenzialità ed a conseguire standard di qualità del servizio (riduzione dei tempi di percorrenza ed aumento della regolarità e fluidità) in linea con quelli delle migliori reti europee;

efficientamento, principalmente tecnologico, da attuare sulle reti di bacino per migliorare l'efficienza tecnico-economica e gli standard qualitativi.

Tale scelta deriva dal ritardo infrastrutturale che presentano molti assi della rete «forte» del compendio ferroviario italiano su cui transita circa l'89 per cento dei traffici viaggiatori e merci trasportati sull'intera rete. Vanno inoltre considerati i benefici reciproci che tali investimenti consentono di ottenere sull'offerta complessiva di trasporto viaggiatori e merci.

Con riferimento specifico all'oggetto dell'interrogazione si evidenzia, quindi, che il solo dato della movimentazione attuale dei traffici non consente di dare una visione obiettiva delle reali necessità della rete di trasporto. Ciò equivarrebbe a svincolare i singoli interventi da una visione d'insieme e da una logica di piano generale di assetto della rete posta a premessa del citato piano di investimenti.

Quanto detto risulta particolarmente evidente nel caso degli interventi indicati,

relativi a raddoppi di tratte ricadenti all'interno delle principali direttrici, interventi peraltro già finanziati dal Contratto di programma del 29 dicembre 1992 (tab. «A» dell'attuale Contratto di programma) e, in molti casi, completati o in avanzata fase realizzativa:

*Direttrici internazionali - afferenti ai principali transiti*

*direttrice Tarvisio-Udine-Venezia/Cervignano - raddoppio Cormons-Mossa (funzionale al nuovo scalo smistamento merci di Cervignano);*

*Direttrici nazionali*

*direttrice «adriatica» Ancona-Lecce - tratto Bari-Brindisi-Lecce raddoppio Mola di Bari-Fasano e Tutturano-Lecce;*

*Direttrici di collegamento*

*direttrice Caserta-Foggia - raddoppio Apice-Benevento;*

*direttrice Palermo-Messina-Siracusa - raddoppio Targia-Siracusa;*

*direttrice Orte-Falconara - raddoppio Falconara-Montecarotto;*

*direttrice «jonica» Bari-Metaponto-Sibari-Crotone-Reggio Calabria - tratto Bari-Taranto raddoppio Bitetto-Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle-Palagianello;*

*direttrice «pontremolese» La Spezia-Parma/Fidenza - raddoppio Berceto-Solignano.*

I tratti di linea Ceva-S. Giuseppe di Cairo e Cuneo-Fossano fanno parte della rete di bacino nord-ovest e sono inseriti in un sistema di rete che ad oggi presenta linea a doppio binario nel tratto Torino-Ceva (comune a più itinerari) e diramazioni verso Cuneo, Ormea e Savona a semplice binario. È stato realizzato un primo tratto a doppio binario tra Cuneo e B. Madonna dell'Olmo.

Gli interventi di potenziamento previsti riguardano la realizzazione del sistema di controllo centralizzato del traffico (C.T.C.).

Le limitate risorse finanziarie unite alla priorità connessa all'esigenza di uniformità di infrastrutture (doppio binario) sulle prin-

*cipali linee nazionali, ha indotto alle priorità di intervento su indicate.*

*Per quanto riguarda la nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera, in corso di realizzazione, si fa presente che trattasi di una linea a semplice binario a scartamento ordinario. Il precedente collegamento tra le due città era garantito da una linea in concessione governativa non affidata alle F.S. S.p.A., impostata su un tracciato diverso da quello oggi previsto a scartamento ridotto, rispetto a quello in uso presso le F.S. S.p.A.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

TRANTINO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

*il 25 giugno 1996 si apprendeva da una emittente locale l'imminente esaurirsi del mandato ricevuto dal C.V. (CP) Tommaso Vaglisindi, di direttore marittimo della Sicilia orientale e di comandante della capitaneria di porto di Catania, e del suo prossimo trasferimento ad altra sede, notizia successivamente confermata dallo stesso;*

*pur considerando che l'avvicendamento nel comando delle capitanerie di porto e delle direzioni marittime rientra nella normalità degli incarichi che competono ai dirigenti e agli ufficiali superiori del Corpo delle capitanerie di porto, si ha, tuttavia, motivo di ritenere che, nel caso in oggetto, non siano stati rispettati i normali criteri di valutazione, e che non sussistono quelle condizioni necessarie per effettuare normali e regolari cambi di comando;*

*il comandante Vaglisindi, nello svolgimento dell'attività funzionale si è ampiamente meritata la stima del personale militare e civile e dell'intera comunità amministrata, avendo, con la sua instancabile attività, garantito la massima efficienza e la più convinta credibilità delle istituzioni che rappresenta —*

*quali motivi abbiano determinato il previsto improvvido avvicendamento del comandante Vaglisindi, che, considerati i fatti, sembra trattarsi di una iniqua « rimozione », che non trova alcuna valida giustificazione, in quanto colpisce un dirigente che ha operato sempre correttamente ed efficacemente (innumerevoli i risultati positivi) nell'interesse dell'amministrazione, mentre cresce la fondata convinzione che con Vaglisindi si voglia rimuovere un elemento « scomodo », colpevole solo di aver fatto sempre il proprio dovere, senza compiacenze, costantemente disdegnando le comode « flessibilità », di antica, collaudata, disonorevole « marca ».*  
(4-01625)

RISPOSTA. — *Il giorno 1° settembre 1996 è andato in congedo il titolare della Capitaneria di Porto di Trieste, Ammiraglio Albanese, e, di conseguenza, è stato proposto al Comandante Vagliasindi di rilevarne l'incarico.*

*L'Ufficiale in questione ha dato la sua disponibilità al trasferimento e si è quindi proceduto ad un normale avvicendamento.*

*Al riguardo, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha confermato l'altissima stima e considerazione nei confronti del Comandante Vagliasindi e pertanto risultano destituite di ogni fondamento le congetture circa una « rimozione » dell'Ufficiale dal precedente incarico.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

VALPIANA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

*le grandi industrie, in particolare dei settori tessile, abbigliamento e calzature, delocalizzano le attività dei contoterzisti soprattutto verso Paesi che usano e sfruttano i bambini, costretti a lavorare in condizioni economiche e di sicurezza assolutamente inaccettabili;*

è indispensabile creare una rete di protezione contro l'uso della manodopera minorile e contro la differenza di protezioni dei diritti fondamentali dei lavoratori;

da più parti si auspica l'introduzione di una « clausola sociale », accompagnata dall'incentivazione della produzione socialmente sostenibile di quei Paesi che si impegnano ad elevare gli *standard* sociali dei loro lavoratori, e del divieto di importazione di merci di quelle imprese che producano con sfruttamento di minori —:

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano in merito alla « clausola sociale » ed agli scambi internazionali che assicurino strategie di sviluppo umano e materiale, nel rispetto e nella promozione dei diritti dei lavoratori e dei minori.

(4-07077)

*RISPOSTA. — Con riferimento a quanto chiesto con l'interrogazione indicata in oggetto, preliminarmente si ricorda che gli Accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio non consentono misure restrittive degli scambi, adottate in ragione delle difficili condizioni di lavoro esistenti in taluni Paesi Terzi.*

*Purtuttavia la questione concernente l'interrelazione tra commercio internazionale e standards sociali è oggetto di esame in ambito OMC.*

*Infatti la recente Conferenza Ministeriale di Singapore — nella quale il Ministro del commercio estero ha guidato la delegazione italiana — ha fatto registrare, nella trattazione della materia in questione, un progresso molto importante.*

*In tale sede per la prima volta in un documento formale dei Ministri si riconosce all'OMC un suo ruolo in collaborazione con l'ILO (International Labour Organization).*

*Si è così delineato il quadro giuridico perché le problematiche dei « core labour standards » possano essere in futuro trattate in sede di OMC.*

*Va rilevato tuttavia che nella stessa Conferenza Ministeriale è stato anche reiterato l'impegno di non adottare misure protezio-*

*nistiche in ragione della tutela delle condizioni di lavoro.*

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras.

VELTRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in data 2 luglio 1995 il dottor Antonio Di Pietro di fronte ai magistrati della procura di Brescia ha reso la seguente deposizione: « Faccio presente di aver saputo che il giornalista Pasqualetto del Giornale diretto da Vittorio Feltri, interrogando in Messico il latitante Raggio avrebbe ricevuto da questi la dichiarazione secondo cui sarebbe stato versato da parte di Pacini Battaglia, tramite l'avvocato Lucibello, l'importo di 5 miliardi e 200 milioni, o con prelievo da un conto austriaco o con versamento su un conto austriaco, destinati alla mia persona ». « Ovviamente », prosegue Di Pietro, « la circostanza è falsa ed in tal senso chiedo tutela giudiziaria, come chiedo tutela giudiziaria anche in ordine ad altra voce che sento girare in questi ultimi tempi circa un dossier per attribuirmi la disponibilità all'estero di circa 1 miliardo e mezzo di lire in qualche modo collegata ad un mio familiare o persona amica ». « Ovviamente escludo », conclude Di Pietro, « che io o i miei familiari diretti abbiamo una sola lira all'estero. Nulla so dei miei familiari acquisiti, né tantomeno di persone amiche o conosciute. Le mie disponibilità finanziarie sono quelle che possono rilevarsi presso la Banca nazionale del lavoro di Milano »;

non si comprende per quali ragioni i magistrati della procura di Brescia non abbiano indagato al riguardo;

il dottor Di Pietro da ben quindici mesi aveva denunciato le calunnie sul suo conto e aveva chiesto di essere tutelato —:

se non ritenga che, avendo ignorato le denunce e le segnalazioni del dottor Di Pietro e avendo lasciato che i calunniatori operassero indisturbati, con le conse-

guenze gravissime che sono davanti agli occhi di tutti, siano venuti meno ai loro doveri di ufficio, e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda assumere in proposito. (4-04355)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente Autorità Giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*Le dichiarazioni del dr. Antonio Di Pietro cui si fa riferimento nell'atto ispettivo sono oggetto di ampia attività d'indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Gli atti riguardanti tali investigazioni, stralciati dal procedimento n. 1519/95/Mod. 21, sono da ultimo pendenti nell'ambito del procedimento n. 3940/96/Mod. 21 che si trova nella fase delle indagini preliminari.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

ZACCHEO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

*la sughereta di San Vito in località Monte San Biagio è afflitta ormai da circa tre anni da una notevole defogliazione provocata da un lepidottero, la *Lymantria*;*

*sembra che le difficoltà burocratiche frapposte dalla regione e la convinzione dei dirigenti del corpo forestale dello Stato che si tratti di un fenomeno ciclico, destinato a cessare fisiologicamente, non abbiano consentito alcun tipo di intervento;*

*il terzo anno consecutivo di defogliazione, tuttavia, costituisce indubbiamente uno stress fisiologico di notevole entità per le piante di sughero;*

*a tale riguardo, a seguito di incarico del comune, il corpo forestale ha messo in guardia sui pericoli diretti ed indiretti rappresentati dalla defogliazione per i boschi in precarie condizioni di salute;*

*pare che la regione non abbia inteso assumere, nonostante ciò, alcun onere per*

*adottare gli interventi atti a debellare o, se non altro, a controllare l'estendersi del fenomeno —:*

*se siano stati individuati i sistemi di lotta al summenzionato parassita;*

*quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda prendere per accertare le eventuali responsabilità degli organi competenti e se non intenda promuovere iniziative volte alla salvaguardia di questo prezioso patrimonio che viene compromesso dal ripetersi della defogliazione delle sughere. (4-01577)*

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione della S.V. On.le, si comunica quanto segue.*

*Il lepidottero *Lymantria* dispar, tipico defogliatore dei boschi misti, conduce attacchi per più anni, secondo un andamento ciclico che normalmente vede il parassita espandersi in modo incontrollato per i primi due anni, rimanere stazionario per il terzo anno e quindi regredire fino a scomparire quasi del tutto nel quarto-quinto anno, quando i suoi predatori (altri insetti ed uccelli) riescono a metterlo sotto controllo.*

*È evidente che le piante colpite soffrono notevolmente, ma l'attacco portato dalle larve dura circa due mesi (normalmente maggio-giugno). Successivamente le piante ricorrono alle loro sostanze di riserva per ricostituire la chioma defogliata. Alcune piante, in genere le più deboli, non sopravvivono, ma gran parte del bosco riesce a superare tale attacco.*

*Esistono i pericoli diretti ed indiretti rappresentati da tale defogliazione, oltre a quelli derivanti dalla emissione di peli urticanti per l'uomo e per gli animali, ma si deve purtroppo sottolineare che la lotta al parassita, intesa come lotta diretta con mezzi chimici o fisici, nel bosco è del tutto impensabile, dato l'altissimo grado di distruzione ambientale che si riscontrerebbe, causando un male peggiore di quello che si vorrebbe combattere. D'altra parte le eventuali irrorazioni con preparati a base biologica di *Bacillus thuringensis* in foresta pongono notevoli problemi di carattere sia tecnico che amministrativo e non sono sce-*

*vre di pericoli per le condizioni ecologiche dell'ambiente locale. L'unico sistema potrebbe essere rappresentato dalla raccolta manuale al tempo debito dei nidi che contengono le uova, di solito raggruppate sul tronco e sui rami più bassi e grossi. Si tratta tuttavia di intervento notevolmente costoso, di competenza dei Servizi fitopatologici regionali e da effettuarsi solamente nel periodo autunno-inverno.*

*Si conferma perciò quanto già conosciuto dall'On.le interrogante e cioè che al momento nessuna lotta diretta è possibile da parte dell'uomo, anche perché l'insetto è ormai nella forma di adulto e quindi non intercettabile da azioni di qualsiasi tipo, salvo forse gli interventi effettuati attraverso le cosiddette trappole a feromoni per la cattura degli insetti adulti.*

*Non sembra quindi possibile istituire provvedimenti di accertamento di responsabilità né è possibile « promuovere iniziative volte alla salvaguardia » della sughereta di San Vito-Monte S. Biagio, che si riprenderà fra un anno o due, anche se alcune piante probabilmente potrebbero nel frattempo soccombere.*

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.

ZACCHERA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

*dal 1992 è stata costituita la provincia del Verbano-Cusio-Ossola dividendo la preesistente provincia di Novara;*

*che non si è ancora provveduto alla istituzione dei servizi della Motorizzazione civile sul territorio, continuando invece ad accentrare su Novara il disbrigo di tutte le pratiche;*

*l'Ufficio, motorizzazione di Novara registra copiosi ritardi nel disbrigo delle pratiche come all'ufficio merci dove la funzionaria preposta può dedicarsi solo per alcune ore al giorno poichè addetta anche al settore esami;*

*la situazione è pure peggiore, per il fatto che l'ufficio merci è peraltro aperto solo poche ore al pubblico;*

*nel settore « Revisioni » vi sono altresì molti problemi perché pure il personale è insufficiente e non viene utilizzata l'area disponibile a Domodossola, obbligando tra l'altro i cittadini del VCO a spostamenti anche superiori ai cento chilometri per revisionare i veicoli;*

*è pertanto urgente ed improrogabile istituire la motorizzazione anche come sede provinciale nel VCO —:*

*come intenda procedere in proposito, e particolarmente:*

*se l'Amministrazione abbia già previsto questo trasferimento, dove e con quale decorrenza;*

*se non si ritenga comunque già necessario potenziare gli uffici di Novara e poi da essi trarre eventuale personale per il V.C.O.;*

*se non si ritenga che l'area già disponibile alla periferia di Domodossola abbia tutte le caratteristiche necessarie per permettere l'opportuno decentramento territoriale ed operativo nella nuova provincia;*

*se vi sia stata da parte delle Autorità della nuova provincia (amministrazione provinciale, prefettura ecc.) al fine di concertare gli interventi in questo senso.*

(4-00418)

RISPOSTA. — *Fin dal 1992, anno di istituzione delle nuove province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Vibo Valentia, Prato e Verbano-Cusio-Ossola è stato costituito, con decreto del Direttore Centrale, un gruppo di lavoro per l'individuazione dei problemi organizzativi e delle necessarie soluzioni da avviare al fine di pervenire all'apertura, nel territorio delle nuove province, degli Uffici M.C.T.C.*

*In particolare, si è provveduto a individuare le dotazioni organiche necessarie per*

il funzionamento di detti Uffici attraverso la rilevazione dei carichi di lavoro, come stabilito dalla circolare n. 6/1994 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Al riguardo si precisa che il personale in questione è risultato essere complessivamente per tutti gli Uffici M.C.T.C. delle nuove province suindicate di n. 242 unità, di cui n. 26 per l'Ufficio del Verbano-Cusio-Ossola.

La proposta di definizione delle dotazioni organiche dei nuovi Uffici è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 17 maggio 1996, dal Ministro pro-tempore, unitamente alla proposta di ridefinizione delle dotazioni organiche di tutti gli altri Uffici della Direzione Generale M.C.T.C..

Il medesimo Dipartimento ha però contestato tale proposta, in quanto la stessa ipotizza un organico, per complessive n. 8.721 unità, superiore a quello provvisorio individuato, ai sensi della legge n. 537/1993, in n. 6.709 unità, come da decreto ministeriale del 22 novembre 1994 registrato alla Corte dei Conti.

L'articolo 1, comma 9, della legge n. 559/1995, infatti, dispone che gli oneri finanziari delle nuove piante organiche non possono superare gli oneri per la spesa di personale derivanti dall'organico provvisorio.

Peraltro, anche le dotazioni organiche provvisorie, malgrado la registrazione del relativo decreto da parte della Corte dei Conti, sono state poste in discussione dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero del Tesoro, che le vorrebbero ridurre a circa n. 6.400/6.500 unità.

In proposito si evidenzia, altresì, che la legge finanziaria del 1996 limita le nuove assunzioni al 10% delle cessazioni dal servizio, rendendo oltremodo problematico il funzionamento delle strutture dell'Amministrazione tutta, in presenza di una forte carenza di personale in servizio, personale pari a n. 5.745 unità al 31 marzo 1996, a fronte delle n. 8.721 occorrenti in base ai carichi di lavoro.

La mancanza di personale raggiunge negli uffici del Nord Italia punte particolar-

mente elevate, anche del 40%, che non consentono di fatto di disporre il trasferimento ai nuovi Uffici del personale già in servizio.

Ciò premesso, fermo restando che l'unica soluzione per l'istituzione degli Uffici M.C.T.C. nelle nuove province, compresa quella del Verbano-Cusio-Ossola, sarebbe l'emanazione di un apposito provvedimento di legge che consenta all'Amministrazione di assumere personale, in deroga al limite del 10% suindicato, si evidenzia che, nel frattempo, sono stati istituiti degli sportelli di primo intervento che espletano alcune delle attività degli Uffici Provinciali M.C.T.C., utilizzando personale inviato in missione dagli Uffici Provinciali limitrofi ed utilizzando strutture locate provvisoriamente e messe a disposizione da altre Amministrazioni Pubbliche.

Attualmente lo sportello esistente per Verbania, in un locale messo a disposizione dalla Gestione Governativa della Navigazione Laghi, si limita a gestire l'archivio matricola del personale navigante sui Laghi di Como e Maggiore, con l'invio in missione, una o due volte al mese, dall'Ufficio Provinciale di Novara, di n. 1 dipendente.

Nell'attesa della soluzione definitiva del suindicato problema di carenza del personale, l'Amministrazione ha già da tempo tenuto conto della scarsità delle dotazioni organiche dell'Ufficio M.C.T.C. di Novara, riservando allo stesso vari posti nei concorsi già espletati. Nell'anno 1995, infatti, sono stati assegnati a tale Ufficio n. 8 unità di personale neo-assunto appartenente alla V qualifica funzionale (n. 7 addetti ai personal computers e n. 1 operatore statistico). È poi prevista l'assunzione e l'assegnazione al medesimo Ufficio di n. 1 funzionario amministrativo di VIII qualifica funzionale e di n. 1 ragioniere di VI qualifica funzionale.

Inoltre, è intendimento dell'Amministrazione assegnare all'Ufficio di Novara, in relazione alle attuali esigenze comparate con quelle degli altri uffici periferici della M.C.T.C., ulteriori unità di personale a seguito dell'espletamento di altri concorsi per funzionario amministrativo (VIII qualifica

funzionale) e per ingegnere direttore (VIII qualifica funzionale), i cui posti non sono stati ancora ripartiti in sede provinciale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

ZACCHERA. — Ai Ministri dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

accordi internazionali a livello sportivo permettono il libero tesseramento in Svizzera di giocatori di calcio italiani con status di dilettanti se residenti nelle fasce di confine;

allettati spesso da notevoli rimborsi-spese è frequente il trasferimento di giocatori oltre confine con notevole perdita per le società calcistiche che detengono i cartellini dei predetti giocatori;

anche dopo pochissimo tempo di tesseramento all'estero, con questo *escamotage* è possibile per il giocatore che ha avuto un tesseramento di svincolo internazionale tesserarsi per altra società italiana libero da vincoli;

preso atto che ciò comporta una notevole perdita economica per diverse società calcistiche —

se non ritengano opportuno invitare la Federazione italiana giuoco calcio a stabilire nuove norme di tesseramento internazionale che se devono tutelare la libertà di tesseramento di chi effettivamente soggiorna in Svizzera per lavoro, tutelino però le società di appartenenza. (4-01360)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che, effettivamente, pervengono alla F.I.G.C. diverse richieste di tesseramento di calciatori dilettanti italiani da parte di federazioni calcistiche straniere (tra cui quella svizzera) e non solo per atleti residenti nelle « fasce di confine ».

Si tratta di un fenomeno disciplinato da una normativa operante nella sfera di autonomia dell'organizzazione calcistica inter-

nazionale, che non appare suscettibile di deroghe da parte delle Federazioni Nazionali. In questo contesto non può ipotizzarsi un intervento governativo nei confronti della F.I.G.C.

L'articolo 7 del « Règlement relatif au statut et aux transferts des joueurs de football » della Federation Internationale de Football Association, che regola la materia in questione, non consente alle Federazioni nazionali e alle società titolari del tesseramento dei calciatori dilettanti, di rifiutare il trasferimento dei medesimi presso le Federazioni straniere che ne avanzino richiesta, salvo particolari casi che, però, non rientrano nella fattispecie.

È da tenere presente, comunque — al di là degli abusi, contro i quali sono previste iniziative da parte della FIGC — che la suddetta disciplina, anche se per diversi aspetti criticabile, appare coerente con più recenti orientamenti emersi in materia in ambito internazionale, dove la « sentenza Bosman », come è noto, ha favorito lo svincolo dalle società di appartenenza dei giocatori di calcio professionisti ed ha equiparato alla libera circolazione dei calciatori professionisti anche quella dei dilettanti.

Il Ministro delegato per lo sport:  
Veltroni.

ZACCHERA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il contenuto dell'articolo 7, primo comma del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, prevede l'applicazione « facoltativa » da parte di province e comuni di una imposta addizionale per ogni kwh di energia elettrica consumata, pena l'impossibilità da parte delle amministrazioni di contrarre mutui presso istituti di credito;

questo dispositivo, che praticamente costringe le amministrazioni all'applicazione di questo rilevante balzello, crea per le popolazioni alpine, ed ossolane in particolare, motivo di discriminazione essendo la Val d'Ossola una delle zone, in campo nazionale, di maggior produzione di ener-

gia elettrica. La valle è solcata da numerosi elettrodotti che limitano considerevolmente le già ridotte disponibilità del territorio e che trasportano, a beneficio di altre zone, l'energia qui generata;

l'Ossola, attraverso una più razionale utilizzazione delle risorse idriche, potrebbe apportare un ulteriore significativo contributo all'incremento di produzione dell'energia elettrica stessa —:

se non si ritenga opportuno prevedere l'esclusione dell'applicazione dell'addizionale per le zone di elevata produzione di energia elettrica come lo è la Val d'Ossola;

se non si ritenga opportuno provvedere alla riduzione ed alla differenziazione delle tariffe dell'energia elettrica per gli usi industriali locali, ripristinando cioè le agevolazioni dei tempi passati, la cui soppressione è stata uno degli elementi determinanti l'inaccettabile taglio occupazionale, che ha investito gli operatori del settore siderurgico, metallurgico e chimico locale;

se non si ritenga opportuno sollecitare l'Enel ad avviare e concludere in tempi brevi sia la realizzazione degli impianti già programmati, sia la stesura di uno studio completo, nel rispetto dell'ambiente, per una migliore e più razionale utilizzazione delle risorse idriche esistenti sul territorio;

se non si ritenga opportuno provvedere ad una radicale modifica delle norme vigenti in materia di concessioni di sfruttamento dei salti idrici per autoproduzione di energia elettrica, allo scopo di consentire ai richiedenti, sempre più numerosi, l'installazione di piccoli impianti, facilitando, con procedure semplici e decentrate, sia l'iter burocratico sia la possibilità di ricorrere in tempi brevi a finanziamenti agevolati. (4-03793)

**RISPOSTA.** — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*L'ENEL SpA. in Val d'Ossola ha sia in corso che programmato una serie di interventi rivolti al miglioramento energetico e funzionale degli impianti esistenti, oltre che*

*alla ricerca di nuove utilizzazioni economicamente convenienti.*

*Gli impianti in costruzione sono:*

*Deviazione Cairasca, Bondolero (Piedilago 1° fase) con un investimento complessivo di 100 miliardi, la fine dei lavori è prevista nel 1998.*

*Pieve Vergonte, con un investimento previsto in 175 miliardi, la fine dei lavori è prevista nel 2001.*

*Varzo II, con un investimento previsto di 120 miliardi, la fine dei lavori è prevista nel 2000.*

*Gli impianti in programma sono:*

*Caldarese, con un investimento previsto di circa 65 miliardi, la fine dei lavori è prevista nel 2001.*

*Rovesca, con un investimento previsto di circa 55 miliardi, la fine dei lavori è prevista nel 2002.*

*Gli impianti in studio sono:*

*Piedilago ed elettrodotto Turbigio, passo S. Giacomo, l'intervento è condizionato agli accordi con partners esteri interessati alla possibilità di realizzazione dell'elettrodotto.*

*Campliccioli, con un investimento previsto di circa 15 miliardi.*

*Crevola Toce III, con un investimento previsto di circa 60 miliardi.*

*Devero, con un investimento previsto di circa 10 miliardi.*

*L'investimento complessivo previsto per gli impianti in costruzione ed in programma è di 515 miliardi di lire.*

*L'ENEL S.p.A. ha in costante osservazione il territorio della Val d'Ossola per le notevoli potenzialità idroelettriche e conduce studi sistematici rivolti alla individuazione delle migliori opportunità idroelettriche nella valle.*

*Per quanto concerne il contenuto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1980 n. 901, che prevedeva l'applicazione facoltativa, da parte di Province e Comuni, di una imposta addizionale, per ogni KWh di energia consumata, i cui proventi dovevano essere utilizzati per finanziare le rate di ammortamento degli eventuali mutui contratti con gli istituti di credito, si fa presente che è una norma da tempo abrogata, in quanto l'applicazione dell'addizionale, a seguito della legge 27 gennaio 1989, n. 20, è divenuta obbligatoria per tutte le Province ed i Comuni, e conseguentemente tale imposta non dà luogo ad alcuna, differenziazione di oneri tra gli utenti.*

*In merito poi al « ripristino delle agevolazioni tariffarie per l'energia utilizzata a livello industriale » l'ENEL S.p.A. fa presente che le utenze in Val d'Ossola non hanno mai usufruito di agevolazioni particolari, ad eccezione delle forniture a due stabilimenti ad alto consumo elettrico (processi elettrochimici ed elettrometallurgici) che per lungo tempo, unitamente ad altre utenze energivore dislocate nel territorio nazionale, avevano fruito di un trattamento agevolato sui prezzi dell'energia elettrica.*

*Il CIP con Provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993, nell'ambito di un'azione generale tendente all'eliminazione di tutte le agevolazioni sui prezzi dell'energia elettrica, è intervenuto anche per la graduale eliminazione delle agevolazioni fruite dalle utenze industriali energivore, disponendo il riassorbimento delle stesse alla data del 1° luglio 1999, cioè un periodo di circa 6 anni.*

*Per effetto di ciò le utenze in riferimento sono tuttora fortemente agevolate rispetto alle altre utenze industriali con analoghe utilizzazioni della fornitura e tale situazione si protrarrà ancora per qualche anno.*

*Occorre, inoltre, rilevare che il suddetto intervento del CIP è conforme non solo al principio di equità delle tariffe, che non consente la traslazione di oneri da una categoria di utenza ad un'altra, ma anche alle iniziative dell'Unione Europa, che considera quali aiuti di Stato le agevolazioni sulle forniture di energia elettrica concesse ai settori industriali e, quindi, quali elementi distorsivi della concorrenza.*

**Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Bersani.**